



Università
Ca' Foscari
Venezia

Corso di Laurea specialistica (*ordinamento ex D.M. 509/1999*)

Tesi di Laurea

—

Ca' Foscari
Dorsoduro 3246
30123 Venezia

**La cittadinanza: panoramica dei diritti e doveri del cittadino,
dall'America all'Asia, attraverso l'Europa e l'Africa**

Relatore

Pr. Renzo Riccardo Rinaldo Cavalieri

Laureando

Stefania Tinelli

Matricola 820208

Anno Accademico

2011 / 2012

Ringraziamenti

Ringrazio tutti quelli che hanno creduto in me, ma più di ogni altra persona ringrazio “Ale”, che è stato la mia forza. E' stato un percorso tutt'altro che semplice, ma lui ha saputo incoraggiarmi, sopportandomi e supportandomi in ogni singolo momento. Questo lavoro è anche un po' suo. Dedico questa tesi, inoltre, ai miei genitori che hanno atteso questo momento con grande ansia.

前言

法律中，公民权是指国家赋予自然人（即该国公民）的民事政治权力这一概念隐含了主体的政治和法律身份，以及他/她在政治生活中的参与，其中包括与其权力、义务相关的各个方面。在过去的数年中，欧盟在国际政治经济文化体系中的国际角色不断加强，“公民权”这一概念日趋重要，因此也有必要进一步阐明和定义其背景及概念的有效性。为全面理解公民权这一概念的发展及演变，我们有必要从历史的角度，考查对这一概念定义做出卓绝贡献的诸位学者。该学位论文的主要目的是考查在西方世界中的“公民权”这一概念的各个要素，以及与远东尤其是中国相比的差异。为了阐明世界上各个国家对公民权利义务的定义，本文首先从意大利体系着手，然后纵观欧盟，美国，非洲，以及分析亚洲。关于中国体系，各个方面将铺开阐述，着重是 1980 国籍法（包括了 18 条）的颁布。它是中华人民共和国建国以来第一部关于公民权的法令。然后，将阐述中国公民权的取得，也就是出生以及入籍，分析在何种条件下将丧失公民权，以及如何再次获得。最后该文将比较中华人民共和国宪法中的公民权利义务相关条款与其他国家法律体系中的相应内容。该文将从中国的古文字起追踪法律记述中的概念演变。同时，与入籍相关的 20 世纪移民及其影响也是本论文中一个章节。华侨（即海外华人）的分布，成为我们了解中国移民不同时期的重要方面。比如意大利，海外华人的数量在多年前非常有限，但是近年猛增。该文分析了他们在如今意大利社会及经济生活中的角色及重要性。为此，中意达成的各项协议，对营造安定的友好的国际关系起到了重要作用。最后，该文也将描述香港在公民权方面的特殊情况。一直以来，中国体系的繁杂及资料来源的可靠性、时效性，成为研究中国问题的一大困难。然而，我相信该文的尝试不但让我发现法律中公民权

的各方面差异，也增进了我对中国人民的深层次了解。该论文的一个重要部分是关于在意大利及中国停留所需的签证、居留卡以及多年以后可以获得的永久居留许可。“中国绿卡”让我们看到了其立法进程的希望。在此，我们有充分理由相信中国应当更新其有关公民的司法规则。关于此的规定的变更和发展将在世界范围内的各个领域具有越来越大的影响力，因为它时常制约着各个公司在中国开展业务，无论公司规模大小，以及商人在中国从事相关商业活动。他们为了新的合作关系通常不得不办理繁琐的手续。同样，中国企业、商人在意大利以及其他国家开展相关活动也受到一定的制约。我们发现了许多名人的例子，比如演员巩俐和汤唯。她们有不同的理由放弃中国国籍。前者因为其丈夫为新加坡商人在港经商，后者因为出演《色戒》有不雅镜头。对一名中国人来说，放弃国籍是一个艰难的决定，因为这意味着他们的身份以及享有的国人对其尊敬或者追捧将从此削弱。当然，有时这却是一个必要的决定。如果一个中国人持有外国护照，比如美国护照，那么他们能更加自由地出入需要国家而无需更新签证。这对那些希望进入中国探亲的意大利人及其它国家人也同样如此。对外国人入境中国的手续繁多，正是基于这样的原因，为了在中国停留但又不需要入籍，外国人通常选择取得长期居留证，也就所说的中国绿卡。该文将回顾中文杂志上登载的一个有中国心的92岁高龄的美国妇人的感人故事。布洛克女士（Mrs Brock）将在美的全部资产出售掉，返回到中国，生她的故土，为当地的人民服务。在中国，她居住在山东省的一个小村庄，多年后她终于拿到了她的中国绿卡。整个村落都为她庆贺，她也为他们天生的好客热情深深地打动，从此扎根。无论老小，她都愿意帮助。为了改善学校设施，她为村子买来了电脑和必要的设备。考虑到她为村落做的贡献，政府也答应为该村提供用电保障。像布洛克女士这样爱中国，为中国社会做出贡献这样的人，应当有获得进入中国居留的便利。有趣的是，由于各种各样的原因，中国和意大利之间的关系

并非如此。意大利社会依然存在一定程度上的歧视，即时当今 2012 年我们依然能看见对皮肤，种族及语言的“有色眼镜”。中国，泱泱大国，上下五千年文化历史的积淀，人才济济，难道不值得我们尊敬、从他们那里学习吗？为什么我们的社会不能充分地接纳他们，与他们共事、生活，互相学习进步？这其中的原因很多，但或许因为不同的生活方式莫名中带来了不确定性，甚至畏惧。最重要的障碍是语言。对中国人来说，意大利语极其难学，即使我们一些意大利人也感同身受。来意的中国人普遍日夜工作，没有充分的时间学习语言，因而他们尽量避免与非中国人接触，进而也不能畅通中意人民之间的关系。在该文看来，我们意大利人需要为此做出努力。多年前，我们未关注到在意的中国人，但在 2001 年申奥的结果公布起，在获知 2008 年将在北京举行奥运会起，我们的目光发生了转移。从那时起，中国高调对外：“中国走强，我们将举办历史上最棒的奥运会”。是的，事实证明中国人民做到了。2008 年奥运会举世瞩目，浩大的场馆建设，基础设施的配套修建，世界为那个美妙绝伦的开场而惊叹，我们为此喝彩。从 2001 年至今，时隔 10 年，我们看到了中国在世界舞台中的角色兴起。尽管我们没有看到中国大步走向民主，但中国的经济迅猛发展。人们也认为奥运会的开展不仅让世界看到了发展的中国，也为中国走向世界，走向民主提供契机。世界上部分公众意见也凸现了对中国民主道路的关心。在 1993 年，北京遗憾输给对手悉尼 2000 年举办奥运会资格。对西方人来说，我们难以想象在一个不民主的中国举行奥运会。我们可以对北京说：“当你们有政治自由与民主的时候，我们再谈奥运吧！”但是这样必然将一些政治家推到了奥运的背后，那更可能加强了专政色彩。尽管这样，从奥运会成功举办以后，西方社会也开始遗忘了先前对中国的一些批判，比如户口问题。在中国，大量的剩余劳动力从农村转移城市。他们离开农村加入到建设地铁、机场、摩天楼的工人队伍。男性通常在施工现场，而女性通常在玩具、饰品以及鞋工厂做工。

由于没有取得城市居留身份，他们通常是非法滞留，现象很普遍，但是也没有法律强制驱逐。我们惊讶的是：他们都是中国人呀！！！！事实铸就了中国公民的人口分等：a类和b类。后者不享受社会福利，没有养老金，没有城镇上学的资格。尽管人们都生活在城市中，但是农村来的人们没有办法取得城市人口身份，他们的身份从出生的那一刻就决定了。如果你出生农村那么你是农村人口，如果你出生在城市那么你是城市人口。从某种程度讲，这是一种歧视，种族隔离。15年以来，人们生活中的一些重大决定都会受到户口体系的严重影响。如今，户口问题没有完全消除，问题依然存在。所以这些事实并没有减弱我对中国的兴趣，这一持续的发现过程让我收获不小。在撰写论文过程中，我深深感受到尽管这个国家有很多不足，但她依然是一个富有魅力的国家，住着特别勤奋聪明能干的人们。他们靠天靠地靠自己，祖祖辈辈生活在无垠大地。五十六族人民相聚一堂，代代相传。世界上还有哪个国家是这样的呢？而且，这一大地上所有的人民都是中华儿女，都是中华人民共和国的一员，正如宪法中所说：“中华人民共和国公民在法律面前人人平等”。国家从法律上保障了人民的权益，以及少数民族的利益，维护了平等及公民间的互利。“禁止对任何民族的歧视和压迫，禁止破坏民族团结和制造民族分裂的行为。为了帮助各少数民族地区加快经济和文化的发展，各少数民族聚居的地方实行区域自治，设立自治机关，行使自治权。各民族自治地方都是中华人民共和国不可分离的部分。各族都有使用和发展自己语言文字的自由，都有保持或者改革自己的风俗习惯的自由”。我想，这是提倡平等，求同存异的一个很好范例。即使东方和西方存在着巨大差别，这也可以为我们发展中意关系，不光是经济也包括金融、政治以及社会层面上，提供参考借鉴。总的来讲，如果有一天，人们可以不再受到各种手续的制约而全世界旅行了，这是一件多么让人神往

的事情。我们可以认识更多的朋友，相互学习借鉴。那时，我们会拥有一个更好的世界。最后，我希望那些热爱中国、对中国感兴趣的读者能阅读到我的论文并喜欢它。

INDICE

CAPITOLO PRIMO

Il diritto ad avere diritti pp. 10-20

CAPITOLO SECONDO

Integrazione Europea - Cittadinanza dell'Unione pp. 21-26

La cittadinanza dell'Unione: diritti pp. 27-29

Trattato di Maastricht e di Nizza pp. 29-30

La cittadinanza Europea alla luce della riforma di Lisbona pp. 30-31

Stranieri provenienti da Paesi terzi e diritto di cittadinanza pp. 31-33

La cittadinanza dell'Unione: doveri pp. 33-34

CAPITOLO TERZO

La cittadinanza italiana tra leggi e riforme dal 1986 al 1992 pp. 35-41

Due leggi importanti: del 2000 e del 2006 pp. 41-43

Il decreto n. 850 dell'11 maggio 2011 pp. 43-44

Acquisto, perdita, riacquisto della cittadinanza italiana nella disciplina vigente pp. 45-48

La doppia cittadinanza in Italia pp. 49

CAITOLO QUARTO

La cittadinanza nella Repubblica di San Marino pp. 50-53

La cittadinanza nella Città del Vaticano pp. 54-56

CAPITOLO QUINTO

Cittadinanza particolari nelle diverse parti del mondo PP. 57

1. Stati Uniti d'America pp. 57-59

2. L’Australia	pp. 59-60
3. L’Africa	pp. 60-65
4. La Russia	pp. 66-68

SESTO CAPITOLO

Il continente asiatico: introduzione	pp. 69-71
1. Il Giappone: in generale	pp. 72-73
Finalità della legge sulla cittadinanza giapponese	pp. 74-77
Norme speciali per l’acquisto della cittadinanza	pp. 77-78
2. La Corea del Sud: la legge sulla cittadinanza della Repubblica di Corea	pp. 79-84
La doppia cittadinanza in Corea del Sud	pp. 84
3. La Corea del Nord	pp. 85
La doppia cittadinanza e la perdita della cittadinanza nella Corea del Nord	pp. 86

SETTIMO CAPITOLO

La Cina: introduzione alla cittadinanza in Cina	pp. 87-94
L’acquisizione della cittadinanza cinese	pp. 95-97
La perdita della cittadinanza cinese	pp. 98-100
Rinunciare alla cittadinanza cinese, perché?	pp. 100-102

OTTAVO CAPITOLO

I diritti fondamentali dei cittadini in Cina	pp. 103-105
I doveri fondamentali dei cittadini in Cina	pp. 106-109

NONO CAPITOLO

Definizione di “ <u>公民</u> ”: il cittadino	pp. 110-115
Il significato del termine cittadinanza nella Cina moderna	pp. 115-123

DECIIMO CAPITOLO

Cittadinanza ed emigrazione: gli “huaqiao” (华侨)	pp. 124-128
Gli Huaqiao tra presente e passato	pp. 128-129
L’immigrazione cinese in Italia	pp. 130-135
La “Carta Verde” cinese (中国绿卡, Zhōngguó lǜkǎ)	pp. 135-137
La storia di Eunice Moe Brock	pp. 137-139
Viaggiare in Cina: i visti d’ingresso (签证, Qiānzhèng)	pp. 139-141
Permesso di soggiorno in Cina (居住证, Jūzhù zhèng)	pp. 141-142
Ingresso in Italia degli stranieri: i visti	pp. 142-147
Permesso di soggiorno in Italia	pp. 147-149
Integrazione dei cinesi in Italia	pp. 150-153

UNDICESIMO CAPITOLO

Hong Kong	pp. 154-164
-----------	-------------

CONCLUSIONI	pp. 165-168
-------------	-------------

BIBLIOGRAFIA

Primo capitolo

IL DIRITTO AD AVERE DIRITTI

“ Ci siamo accorti dell’esistenza di un diritto ad avere diritti solo quando sono scomparsi milioni di individui che lo avevano perso e non potevano riacquistarlo a causa della nuova organizzazione globale del mondo”¹. Così, uno tra gli autori più importanti che ha analizzato la questione della cittadinanza, Hannah Arendt, inizia a proporci la sua personalissima interpretazione: la cittadinanza, superando l’astrattezza individualistica del periodo illuministico, deve essere riconsiderata, riadattata ai tempi della globalizzazione mondiale, acquistando una nuova dimensione, che può essere definita storico-sociale, in cui diventa diritto attraverso cui esercitare ogni altro diritto, in particolare quelli codificati, lasciando ai tempi passati un’appartenenza alla società di tipo tribale. Non è da tralasciare, inoltre, il discorso riguardante il soggetto titolare di tali diritti, ossia la persona umana. La cittadinanza diventa così una “Grundnorm”, una norma fondamentale, tangibile, poiché racchiude l’insieme delle persone concrete che fanno parte di un ordinamento giuridico, che non ha più né uno spazio, né un tempo. L’autrice Arendt, è profondamente condizionata dalla sua personale esperienza di vita nell’analizzare il discorso chiave preso in analisi, in quanto per moltissimi anni è vissuta da “apolide”, da persona senza una patria, senza una propria identità nazionale, costretta a vivere da “straniera”, “indesiderata”, da quella che i tedeschi chiamano “heimatlosen”, termine che scomposto risulta essere “casa-persa” , senza tetto. A chi appartiene a tale categoria, non spetta nulla, nemmeno i cosiddetti “diritti naturali”, che dovrebbero essere connaturati nell’uomo fin dalla sua nascita. È da qui che inizia, da parte dell’autrice, una forte protesta contro la Dichiarazione dei Diritti dell’uomo e del cittadino (fine XVIII secolo)². La Dichiarazione Francese, infatti, pur

¹ HANNAH ARENDT, *Le origini del Totalitarismo*, trad., it. , Torino 1996, p. 402 **Cittadino o uomo?**

rappresentando un'importante svolta per la storia dell'uomo, perché diveniva esso stesso fonte di diritto e non più il precetto divino, tuttavia, non chiarisce in nessuna sua parte, quale sia il significato di cittadino e, soprattutto, non spiegando se occorra distinguere il cittadino dall'uomo, cade in un equivoco fondamentale³. Questo paradosso nasce dal fatto che, il protagonista della dichiarazione non è un uomo specifico, appartenente a un tempo preciso e sito in un luogo chiave, ma un uomo astratto, per cui se di uomo astratto si tratta: come mai nel momento in cui si parla di diritti dovuti ad esso, assume il significato di colui che "deve" appartenere forzatamente ad una comunità per usufruirne? È proprio analizzando tale quesito che l'autrice si riconcilia con la filosofia del suo Paese natio, quella ebraica, in cui ancora una volta si evidenzia quanto l'uomo, nella sua nudità, non può essere possessore di diritti. Al fine di ottenerli deve essere ricondotto alla stregua di quello che era lo "ζῶων πολιτικῶν" aristotelico⁴, ossia l'uomo inserito in una comunità. Per la filosofia ebraica, dunque, la cittadinanza, e tutto ciò che vi sta intorno, assume valore solo se relazionato ad altre persone all'interno di una comunità in cui avere dei diritti, dei doveri e in cui si

² Uno dei testi fondatori della Repubblica francese, 1789, che si ispira alla dichiarazione d'indipendenza americana del 1776 ed allo spirito filosofico del settecento. Esso segnò la fine della monarchia e l'avvio di una nuova era: la Repubblica. Servì da preambolo alla prima Costituzione francese. Dal sito on line www.france2008.jrc.it/documents/Dichiarazione_diritti_uomo.pdf

³ L'autore JASPERS parlerà di "inaffidabilità" dei diritti umani; K. JASPERS, Inaffidabilità dei diritti umani, in ID. , *Verità e verifica. Filosofare per la prassi*, trad. it. , Brescia 1986; "Che fatalità! Si parla di diritti dell'uomo, ma essi valgono solo per i cittadini di uno Stato, nella misura in cui quest'ultimo li garantisce loro. Nessuno ha un diritto come cittadino del mondo[...]", p. 216

⁴ *Il Filo di Arianna; rivista on line per la didattica delle scuole superiori*. La parola *zoon* non indica per i Greci l'animalità nel senso del mero funzionamento biologico di un corpo e neppure nel senso di ciò che è meramente istintuale (nel senso appunto dei cosiddetti istinti animali). Questa parola, non significa altro che vivente, e interpreta qui il vivere nel senso di una particolare apertura al mondo, quella che appunto caratterizza il venire alla presenza di tutto ciò che è *vivo*. In tal senso, per i Greci, anche gli dei erano *zoon*, non certo perché fossero intesi alla stregua di animali, neppure nel senso, di per sé piuttosto vago, del mero essere animati, quanto piuttosto perché a essi era proprio, al massimo grado, il vivere, il *venire alla presenza in modo vivo*, al punto tale che, nella loro luce, giungeva al massimo grado di presenza e di vita tutto ciò che è. Il termine *zoon* sta quindi a indicare innanzitutto una *modalità d'essere*, una certa *modalità di venire alla presenza*, quella appunto propria del vivente: una presenza "viva e vegeta".[...] Unendo al termine "zoon" quello di "politikon" il significato si estende fino a tradursi in colui che, in quanto vivente, dispiega pienamente il proprio vivere (viene quindi propriamente in luce come uomo) unicamente all'interno della *polis*, la quale può venire intesa, anche se in un senso un po' troppo generale e quindi improprio, come "comunità". Dati rilevati dall'analisi del sito web www.ariannascuola.eu.

garantisca che tutti siano uguali. Uguaglianza che, secondo gli ebrei, esiste non a prescindere, ma garantito dalla comunità politica, dalla polis, in cui gli uomini s'incontrano come cittadini e non come privati. Già nell'antica Grecia, gli uomini erano per natura non uguali, per far sì che tale differenza si attenuasse fino a scomparire, era necessaria appunto la polis, la quale, con la sua *vomos* (legge), rendesse tutti uguali. La cittadinanza, dunque, crea possibilità d'incontro tra culture, tradizioni e lingue diverse sotto un unico tetto comune. Uguaglianza e distinzione assumono significati, fondamentali. A questi due concetti cardine del cittadino, secondo la Arendt è da aggiungere quello non meno importante dello "*spazio pubblico*" (che può essere identificato anche come spazio della memoria, spazio politico o dell'apparenza); questo termine è fondamentale perché racchiude in uno spazio ben definito il luogo entro cui l'individuo è cittadino. È uno spazio che unisce ma che non assimila le differenze. Se questo spazio separatorio cessa di esistere, ecco allora crearsi i *regimi totalitari*. Seppure, quindi, esista uno stretto legame tra uomo e cittadini, essi non possono essere identificati in un unico elemento anche perché alcuni diritti sono propri degli individui poiché esseri umani, e altri gli spettano perché appartenente a una comunità. Dopo non molto tempo, la questione dei diritti umani s'intrecciò con quella riguardante "l'emancipazione nazionale": i diritti al popolo, e non all'individuo furono, dunque, garantiti dalla appartenenza ad una Nazione. La teoria che avvicinava la sovranità nazionale alla dichiarazione dei diritti dell'uomo era stata già introdotta dalla Rivoluzione Francese. Come già accennato, questo, conduce a contraddizione essenziale, perché la Nazione è soggetta alle leggi che derivano dai diritti dell'uomo e nello stesso tempo è sovrana, non c'è nulla di superiore a essa. Bisognava trovare una soluzione, perciò da quel momento "i diritti umani furono garantiti solo come diritti nazionali", ne può, cioè, usufruire solo ed esclusivamente colui che può dimostrare di far parte di una Nazione che glieli garantisca. Questo concetto assunse ancora più significato durante gli "*stati nazionali europei*", poiché fu proprio durante questo periodo storico che si cominciò a parlare di figure quali gli "apolidi", chi era "*ovunque straniero*", chi non aveva alcun tipo di diritto. La Arendt si riferisce proprio a queste persone, di cui anche lei farà parte, e secondo tale considerazione: tutti i profughi politici o religiosi saranno penalizzati con la perdita immediata dei diritti fondamentali. Sarà per queste gravi incoerenze che, riferendosi alla "*Dichiarazione dei diritti dell'uomo*", promulgata in Francia, scriverà: "Il nuovo Stato, [...], doveva essere basato sui diritti naturali dell'uomo, sui suoi diritti in quanto l'uomo non è altro che un

essere naturale, sul diritto al cibo, vestiti e riproduzione della specie, ossia sul diritto a soddisfare la necessità della vita”⁵ e invece non è stato così. La dottrina giusnaturalistica moderna potrebbe essere di aiuto nel dare una risposta a tale ambiguità. F. Gentile, trova una risposta in quello che è chiamato “diritto naturale”, al suo interno, l’uomo è svincolato da tutto il resto, anche dalla società, ed è considerato come chi, *ab origine*, possiede delle qualità grazie alle quali può essere identificato come uomo, ma dal momento in cui decide di entrare a fare parte della società, attraverso il “*patto sociale*”⁶ diventa cittadino e come tale deve, per forza di cose, sottostare alle leggi che gli appartengono in quanto tale. La differenza, secondo Gentile, tra l’uomo pre patto sociale e l’uomo post-patto sociale, sta nell’esperienza personale del individuo singolo prima e dell’ esperienza collettiva del cittadino dopo. Secondo Rousseau⁷, l’uomo diventa cittadino volontariamente per tutelare la sua vita. C. Salzar osserva come nel mondo occidentale la cittadinanza sia strutturata in una duplice dimensione: “una *verticale* (appartenenza allo Stato o sudditanza) ed una *orizzontale* (appartenenza alla comunità)”⁸. Il rischio è di confondere il sociale con il politico. Habermas ritiene che così s’incorra nel rischio per cui il cittadino decida di rinunciare al suo ruolo politico, “limitando la sua cittadinanza alle sole relazioni da lui mantenute vive come cliente nei riguardi di un’amministrazione in grado di prevedere e provvedere”⁹ così facendo, ovviamente, la sua posizione perde d’importanza. Held¹⁰

⁵ Da vedere ed analizzare l’opera di H. ARENDT, *Sulla Rivoluzione*, trad. it. Roma 1983, pp. 116-17

⁶ *Patto sociale* che si stipula, secondo Hobbes, per necessità, o come sostiene Rousseau per libera scelta e tutti prima o poi lo stipulano. Cfr. F. GENTILE, *Dichiarazione dei diritti umani ed ideologie nell’esperienza politica contemporanea*, in A. M. REVEDIN, *Diritti dell’uomo ed ideologie contemporanee*, Padova, 1988, p. 58, in cui Gentile osserva come di fatto “le ideologie hanno tutte un punto in comune e cioè l’idea che l’uomo in uno stato pre –sociale, viva in una condizione di pura individualità, e che dopo il contratto sociale viva in un luogo dove è completamente rigenerato dal rapporto con gli altri e dal contratto con loro stipulato”. Ma continua, in realtà “all’indomani del contratto sociale, l’uomo nuovo (il cittadino), è qualcosa di radicalmente diverso da quello che era e rappresentava nel periodo conosciuto antecedentemente (individuo)”

⁷ JEAN JACQUES ROUSSEAU, *Il contratto sociale*, Gatti R. (a cura di), maggio 2005, Milano.

⁸ C. SALZAR, “Tutto scorre”: *riflessioni su cittadinanza, identità e diritti alla luce dell’insegnamento di Eraclito*, in R. ASTORRI – F. CAPPELLETTI (a cura), *Lo Straniero e l’ospite*, Torino 2002, p. 170.

⁹ A tal riguardo non si dimentichi di analizzare attentamente l’opera di J. HABERMAS, *Cittadinanza politica e identità nazionale. Riflessioni sul futuro dell’Europa*, in ID. , *Morale e politica*, trad. it. , Torino 1992, p. 123

¹⁰ DAVID HELD, *Modelli di democrazia*, novembre 2007, Bologna.

propone, invece, di includere nell'ambito riguardante la cittadinanza molte più norme, in pratica tutte quelle tracciate in Occidente alla fine dello scorso secolo, ma come appare chiaro questo porterebbe ad altre crisi d'identificazione e non solo, perché si verrebbe a creare quello che Zolo chiama "*inflazione normativa del concetto di cittadinanza*"¹¹ per cui egli, nell'analizzare il concetto, è più concorde con l'approccio che utilizza Bobbio¹², il quale, per evitare che il significato di "cittadinanza" e di tutto ciò che vi ruota attorno, perda la sua accezione storica e funzionale, divide i diritti soggettivi e le rivendicazioni normative in tre grandi aree:

- Diritti di prima generazione, cui appartengono i diritti di libertà, di proprietà, l'autonomia negoziale, il diritto di agire in giudizio, l'elettorato attivo e passivo, il diritto di ricoprire cariche pubbliche;
- Diritti sociali, cui appartengono i diritti industriali e sindacali;
- Diritti cosmopolitici ed ecologici, che fanno riferimento a una legislazione internazionale che disciplini i rapporti fra soggetti umani ed anche il loro rapporto con l'ambiente naturale;

Barbalet dà una nuova definizione del concetto in analisi, sostenendo: "*La cittadinanza è tanto antica quanto la comunità umana stabile*". *Essa definisce chi è membro di una società comune e chi non lo è*"¹³. Non è da tralasciare neppure Mortati¹⁴ per il quale la cittadinanza "*esprime precisamente il possesso di uno status derivante dall'organico collegamento dei singoli al territorio dello Stato*"; questo status non è concesso a priori, bisogna necessariamente possedere determinati e specifici requisiti:

- "*rapporto di discendenza naturale (ius sanguinis), per cui è cittadino chi è nato, anche all'estero, da un padre che sia cittadino*";

¹¹ D. ZOLO, *La strategia della cittadinanza*, cit. p. 16

¹² NORBERTO BOBBIO, *L'età dei diritti*, Collana Einaudi Tascabili. Saggi, Edizione Einaudi, Aprile 2005, Varese.

¹³ Cfr. il saggio di J. M. BARBALET, "*Cittadinanza. Diritti conflitto e disuguaglianza sociale*", Torino 1992.

¹⁴ C. MORTATI, *L'ordinamento del governo nel nuovo diritto pubblico italiano*, Edizione Giuffrè, 2000, Bologna.

- Per il “*fatto della nascita nel territorio dello Stato, all’infuori di ogni considerazione della cittadinanza dei genitori (ius soli)*”;
- Un “*rapporto matrimoniale (ius communicatio), secondo cui, allo scopo di mantenere l’unità della famiglia, si attribuisce alla moglie la cittadinanza del marito*”;
- Ed infine, l’esplicito “*conferimento da parte dello Stato (iure electionis), a seguito di una lunga residenza, della sua assunzione a impieghi pubblici, di sue benemerienze*”¹⁵

Ricordiamo anche la definizione che è messa in evidenza dalla “*Enciclopedia Treccani*”, in cui si legge che: dal punto di vista terminologico l’espressione “cittadinanza” deriva dal latino *civitas - atis*, che nella sua prima accezione indicava sia l’insieme dei *cives*, sia la condizione del *civis*. [...]. Lo status *civitatis*, in particolare, rifletteva la posizione giuridica del soggetto nei confronti dell’ordinamento giuridico dello Stato sia dal punto di vista dei diritti politici, sia dal punto di vista dei diritti civili. [...]. Il *civis* si contrapponeva ad altri soggetti che, pur appartenendo in maniera stabile o temporanea alla *civitas*, non avevano la piena capacità di possesso di diritti e doveri nei confronti dello Stato. In particolare, il *civis*, si differenziava dal *peregrinus*, per il fatto che, questi, transitava provvisoriamente nella città [...]¹⁶. Per quanto riguarda l’opinione di Barsanti, la cittadinanza non è altro che l’insieme dei diritti e doveri di chi appartiene a un’organizzazione politica, che proprio dalle leggi di questa, sono regolati¹⁷. Per Kelsen, invece, cittadinanza è sinonimo di nazionalità, in cui cittadino e Stato s’impegnano al rispetto reciproco di diritti e doveri¹⁸. Biscottini sostiene che la cittadinanza nel suo termine più ampio rappresenta “la condizione giuridica di chi fa parte di uno Stato”, rappresenta, cioè, la condizione giuridica di quel gruppo di persone, titolari di

¹⁵ C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, Padova 1969, p. 125.

¹⁶ Sul significato dell’espressione “cittadinanza” s. v. anche la definizione dell’autore C. ROMANELLI GRIMALDI, *Cittadinanza*, che si può ritrovare all’interno dell’Enc. Giur. Treccani, 1995, pp. 1-13.

¹⁷ Si veda la definizione dell’autore E. BERSANTI, *Cittadinanza*, v. in “Enc. Giur. It.”, Vol. III, Milano 1913.

¹⁸ Si veda l’opera dell’autore H. KELSEN, *Teoria generale del diritto e dello Stato*, trad. it., Milano 1963, pp. 239-246.

particolari diritti ed obblighi, che appartengono ad esso¹⁹. Belvisi aggiunge un altro elemento, sostenendo il duplice carattere della cittadinanza, che da un lato definisce i requisiti necessari da possedere per essere considerati cittadini, dall'altro si riferisce ai diritti e ai doveri che l'essere cittadino comporta²⁰. Sarà Marshall a proporre una tripartizione della cittadinanza, definendola come: appartenenza a una comunità, o come uno status contenitore dei diritti di cui il soggetto diviene titolare, o ancora come il risultato di un processo storico che ne dilata progressivamente, senza sovvertirlo, il nucleo originario e costitutivo²¹. La cittadinanza, dunque, è strettamente connessa a una Sovranità, che garantisca il rispetto dei diritti del cittadino ma che fa altresì in modo che siano rispettati anche i doveri, poiché solo la "sottoposizione a un potere effettivo e indipendente, trasforma una qualsiasi collettività umana in popolo propriamente detto"²². Con Bodin la nozione in analisi perde la connotazione politica e assume una totale considerazione giuridica: non si tratta più di condivisione di diritti e doveri da parte del cittadino, ma del rapporto che egli avrà con il sovrano, senza che, però, questo implichi una completa sottomissione a esso e il sacrificio delle proprie libertà individuali per soddisfare le richieste che arrivano dall'alto, ci sarà un rapporto di reciproco rispetto. Egli aggiunge che per far sì che ogni tipo di organizzazione funzioni, questo rapporto è necessario, esiste sempre qualcuno che sovrana e qualcuno che è suddito (anche nelle famiglie, il pater familia sovrintende su di essa), questo serve a garantire ordine e a far sì che siano rispettate le norme del vivere civile. L'autore, sostiene che non tutti i sudditi sono automaticamente cittadini: è necessario un successivo elemento sine qua non il cittadino stesso non ha motivo di esistere, si tratta del concetto di "libertà", un suddito è cittadino se è anche libero. È fondamentale specificarlo perché un tempo esistevano sudditi che perdendo le proprie libertà originarie erano considerati schiavi, essi non avendo alcun valore legale non potevano essere considerati cittadini, non avevano diritti ma solo doveri²³. Hobbes come Bodin parla di cittadino

¹⁹ A riguardo è interessante considerare l'opera di G. BISCOTTINI, *Cittadinanza*, in *En. Dir.*, Milano 1960, p. 140.

²⁰ F. BELVISI, *Cittadinanza*, in A. BARBERA (a cura), *Le fasi filosofiche del costituzionalismo*, Roma - Bari, 1998, p. 117.

²¹ T. H. MARSHALL, *Cittadinanza e classe sociale*, cit. pp. 1-9.

²² A tal proposito si veda l'opera dell'autore V. CRISAFULLI, *Lezioni di diritto costituzionale*, Padova 1970, p. 59.

come suddito libero, ma aggiunge due novità: la sovranità è sottratta alla naturale continuità delle gerarchie e compare l'elemento dell'invenzione e dell'arbitrarietà. Visione che libera il sovrano "dal peso dei vincoli feudali, dei diritti patrimoniali, dei privilegi di ceto" e lo conduce a contatto diretto con la *moltitudo* dei cives²⁴. Hobbes sostiene, inoltre, che è proprio con il riconoscimento della sovranità che nascono i diritti, poiché si concede al sovrano medesimo la possibilità di agire e giudicare come se fosse lui stesso ad agire ed a dover essere giudicato, con il fine ultimo di garantire la pace e di permettergli di proteggere il cittadino dagli altri uomini. "Quali sono i pericoli in cui potrebbe incorrere questi?" La risposta potrebbe trovare terra fertile nell'espressione chiave hobbessiana: "*homo homini lupus*": poiché la natura ha dato ad ogni uomo il diritto a tutte le cose, ecco che la stessa cosa può essere desiderata da molti, da qui nascono rivalità, lotte, fino ad arrivare al rischio della morte, ed è proprio perché l'uomo ha paura della morte che possiede l'istinto innato di cercare aiuto e difesa: emerge, così, la necessità di ricercare una figura cardine che possa incarnare questo soggetto protettore, il sovrano²⁵ a cui, attraverso il "*pacta sunt servanda*" (i patti devono essere rispettati)²⁶ si deve obbedienza assoluta. Rousseau aggiunge un altro tassello all'analisi in corso, introducendo due nuove caratteristiche: esiste una fondamentale identità d'interessi tra tutti i cittadini (da cui si giunge alle lotte di cui parlava Hobbes) e "i soggetti sono insieme, sudditi e cittadini, sudditi in quanto soggetti alle leggi dello Stato, cittadini in quanto sono partecipi dell'autorità sovrana"²⁷. Non ci sono più corpi intermedi, ma un solo corpo politico che è lo Stato. Solo con la rivoluzione francese il significato del termine cittadinanza sarà non solo di eguaglianza civile e politica, ma anche di uguaglianza politica nel

²³ J. BODIN, *Sei libri della Repubblica*, trad. it., Torino 1964, I, cap. VI, p. 290 "[...] si può dire che ogni cittadino è anche suddito, perché la sua libertà è in parte diminuita dalla sovranità di colui cui egli deve obbedienza; ma non ogni suddito è cittadino".

²⁴ A riguardo si consideri anche l'opera dell'autore E. GROSSO, *Le vie della cittadinanza*, Padova 1997, p. 177.

²⁵ Si analizzi l'opera di TH. HOBBS, *Leviatano*, trad. it., A. PACCHI, (a cura), Roma -Bari, I, XI, p. 80.

²⁶ Esprime un principio fondamentale del diritto internazionale e del diritto civile, dal sito www.britannica.com/EBchecked/topic/930509/pacta-sunt-servanda

²⁷ Per quanto concerne l'idea di cittadino in ROUSSEAU s. v. R. FETSHER, *La filosofia politica di Rousseau*, trad. it., Milano 1972.

senso di possibilità di essere sovrano in modo democratico – rappresentativo; passando attraverso l'era dell'Illuminismo, si osserva che le parti assumono sempre più importanza sul tutto, si giunge alla "*Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino*" del 1789, che contrapponendosi all'Ancien Regime propone il concetto di una cittadinanza universale. Da qui prenderà vita il paradosso su cui aveva polemizzato la Arendt riguardo alla distinzione tra cittadino e uomo. Furono evidenziati due sistemi di diritti, uno che racchiudeva i *diritti della personalità*, diritti che spettano a tutti gli uomini in quanto individui o persone e ci sono, poi, i *diritti di cittadinanza* che spettano solo al cittadino; al primo sistema appartengono diritti come la libertà di parola, di fede, di ottenere giustizia, ecc. A tal riguardo, infatti, i primi due articoli della *Dichiarazione* si esprimono così:

- Art.1 Gli uomini nascono liberi e uguali nei diritti;
- Art.2 I diritti naturali e imprescindibili dell'uomo sono la libertà, la proprietà, la sicurezza e la resistenza all'oppressione;

Leggendo attentamente questi due articoli, si evince chiaramente quanto questi diritti siano già elementi fondanti dell'uomo ma anche del cittadino, sorge spontaneo il quesito: cos'altro si può aggiungere se in essi è già contenuto tutto? Qual è allora il senso della differenziazione tra cittadino e uomo? Un tentativo di chiarire tale ambiguità vi è stato con l'integrazione, nella *Dichiarazione*, della *legge del 22 dicembre (1791)*, con cui si fa una diversificazione tra "cittadini passivi" e "cittadini attivi", ai primi spettano, facendoli quindi coincidere con gli "uomini", i diritti che, per questi stessi, la *Dichiarazione* aveva emanato, quindi i diritti civili, quelli naturali ed imprescindibili, ai secondi spettano, oltre a questi ultimi, anche quelli politici. Da questa nuova situazione si capisce che l'uomo della *Dichiarazione* è il cittadino passivo che usufruisce dei diritti passivi, che però non può in alcun modo accedere alla vita politica. La definizione di cittadino passivo, dopo, sarà usata solo per differenziarlo da quelli che sono gli stranieri, rappresenta, cioè, nella Francia di allora la traduzione di "*suddito libero*"²⁸. Da quest'analisi della *Dichiarazione* è chiaro che l'uomo è padrone

di sé solo quando è cittadino, o meglio, cittadino nel senso di *cittadino attivo*. Si possono percorrere due strade per analizzare i cambiamenti intercorsi nei rapporti tra diritti di cittadinanza e diritti umani. Un primo percorso è quello che prende il via nel XIX secolo, in Europa, con il rafforzamento delle frontiere e l'unificazione interna e fa riferimento, quindi, a una dimensione territoriale, che però, non può permettere che diritti umani e diritti del cittadino siano separati, poiché essi risultano essere imprescindibili. Si passa dunque da un principio di cittadinanza intesa come integrazione politica (illuminismo), a una fortissima esaltazione dell'individualità di ogni singola collettività umana fondata sul principio di nazionalità. La cittadinanza finisce per ridurre il suo significato ad un elemento che serve principalmente come strumento giuridico per i membri delle diverse nazioni: sarà la nazionalità il nuovo concetto cardine, attraverso cui l'individuo sarà riconosciuto. La cittadinanza è sostituita dalla nazione e il cittadino è sostituito dal popolo; nonostante la perdita di valore del concetto "cittadinanza", esso rimane comunque una condizione fondamentale per la partecipazione politica. Per tutto il periodo dell'ottocento non ci fu più il problema della coincidenza tra uomo e cittadino, ne comparve una nuova, peraltro ancora oggi vigente, che è quella tra cittadinanza e nazionalità, il risultato? Tutti coloro che appartengono a un'altra nazione non hanno diritto alla cittadinanza. Questo portò a un'altra differenziazione: cittadino e straniero. Un apparente progresso v'è stato con l'avvento dell'Unione Europea che era stato preceduto, ed ha continuato a essere seguito, dal fenomeno della globalizzazione, che consente una de contestualizzazione dell'individuo, l'apertura dei confini, la crescita economica. Fenomeni che hanno consentito spostamenti sempre più frequenti per motivi lavorativi, vacanza, necessità, per lunghi o brevi periodi. Questo ha fatto sì che culture, religioni, sistemi legislativi, lingue, etnie diversi, si siano trovati a convivere fianco a fianco. Ci sono stati momenti in cui questa convivenza non ha creato alcun tipo di problema, altre volte, invece, la situazione ha subito delle complicazioni. Tra milioni di persone oneste che fuggono dai propri territori con la voglia di

²⁸ V. MURA, *Diritti dell'uomo e diritti del cittadino*, in A. TARANTINO (a cura), *Filosofia e politica dei diritti umani nel 3° millennio*, Milano 2003, il quale afferma che "l'appellativo di cittadino, nonché passivo, serve solo a distinguerlo dallo straniero [...]", cit. p. 29

riscatto e di una vita migliore, lavorando e rispettando le leggi del Paese dal quale saranno ospitati, ve n'è una parte che spesso crea disagi, che trasgredisce le norme e che perciò viene additato dagli autoctoni del Paese ospitante come "impuro", "rinnegato", "stranero", con accezione tutt'altro che positiva. La conseguenza è che lo straniero diventa il "diverso da sé" e perciò è percepito come un "ostacolo", un "rivale". Ora la differenza rappresenta "paura" e "discriminazione". Molti hanno uniformato i buoni con i cattivi, chi può realmente rappresentare un pericolo, non in quanto straniero, ma in quanto uomo, poiché l'essere vivente può per natura, per istinto, essere malvagio, indipendentemente dalla nazionalità che gli appartiene, con le persone oneste. E' stato perso di vista il concetto d'identità, nozione che per conformarsi ha bisogno dell'altro, dell'alterità: bisogna riconoscere la diversità rispettandola, poiché essa ci permette di conoscere cose nuove e avvicinarci a culture differenti. Solo accogliendo l'altro, i diritti dell'uomo azzerano le differenze in nome di una "eguaglianza di diritti". È in tal senso che c'è bisogno di un'evoluzione dell'ordinamento giuridico negli Stati e nella stessa Unione Europea allo scopo di favorire l'integrazione e la convivenza, nel rispetto della diversità, da parte di tutti.

SECONDO CAPITOLO

INTEGRAZIONE EUROPEA – CITTADINANZA DELL'UNIONE

L'istituzione, avvenuta attraverso il Trattato di Maastricht, nel 1992, della cittadinanza europea a favore dei cittadini degli Stati membri dell'Unione, ha costituito l'ennesima pagina storica aperta nello straordinario libro ad oggi scritto dal processo di integrazione europea²⁹. L'unione, di tutti, sotto un tetto comune in cui il reciproco rispetto sarà alla base del convivere in pace, sembra una gran bella sfida. Il principale problema sembra essere quello della mancanza di una lingua, di una storia e di una religione comune, tutti elementi che, per molti, sono decisivi a far sì che non si possa parlare di "*demos europeo*", né tantomeno di "*unificazione costituzionale*³⁰". Con quella europea, infatti, l'appartenenza ad una comunità e ad una cultura definita da confini nazionali, viene per la prima volta riferita ad un'entità di tipo sovranazionale con la progressiva separazione dei concetti di nazionalità e cittadinanza ritenuti, solitamente, concetti inscindibili; uniti solo sulla base di una contingenza storica determinatasi a partire dalla Rivoluzione francese (1789). La necessità di una nuova riflessione è sollecitata, del resto, dai grandi flussi migratori e dalla crescente globalizzazione. Le attuali società nazionali sono ormai pluriethniche, pluri religiose e plurilinguistiche, per cui la cittadinanza diviene lo *status* in grado di accomunare una collettività in conformità a un'appartenenza, non riferita solo agli orientamenti etnici culturali prevalenti, ma anche ai principi sui quali si basa lo Stato di diritto. Essere cittadino europeo significa, oggi, essere parte di un processo di unificazione che non rinnega le diverse identità, anzi le valorizza, trovando una sintesi più elevata³¹. Pizzorusso osserva, però, come queste considerazioni si facciano senza tener presente la storicità

²⁹ R. ADAM, *Prime riflessioni sulla cittadinanza dell'Unione*, in RDI, 1992, pp. 622 ss. e B. NASCIMBENE, *Profili della cittadinanza dell'Unione europea*, in RIDU, 1995, pp. 246 ss.

³⁰ J. H. H. WEILER, *European Democracy and its Critique*, in "West European Politics", 18, 1995, n. 3, pp. 4-39.

³¹ M. CONDINANZI, A. LANG, B. NASCIMBENE, *Cittadinanza dell'Unione e libera circolazione*, Milano, Il ed., 2006.

del concetto di nazione e la sua evoluzione. Negli ultimi anni del XVIII secolo, in Europa, ha iniziato a prendere piede la tendenza a valorizzare le particolarità culturali, linguistiche ed anche religiose proprie di ogni popolo, attribuendo loro un *animus comunitario* e un'identità rilevante anche dal punto di vista politico, che lo legittimasse a rivendicare la conservazione e anche, in caso, la formazione di uno Stato del quale facessero parte tutti gli individui, che condividessero tali caratteristiche³². La necessità rimane quella di creare un'identità europea, senza aver l'obbligo di rinnegare quella nazionale. Ancora oggi, però, questa identità non c'è e si tende a parlare di somma di stati membri, poveri di una "struttura politica lineare"³³. Il punto fondamentale è far sì che i civitatis del nuovo *demos* europeo divengano cittadini d'Europa senza abbandonare la loro cittadinanza nazionale³⁴. Alla costruzione politica dell'Unione Europea ha, ancora una volta, un ruolo chiave, la cittadinanza. Una nuova "comunità tra i popoli" deve comunque trovare fondamento in una "nuova cittadinanza". Sorge un ennesimo quesito: "La cittadinanza europea è complementare a quella nazionale oppure costruisce una doppia cittadinanza?"³⁵. Ecco allora un altro paradosso: "I cittadini di ogni singola nazione europea sono cittadini dell'Unione ma non sono cittadini delle altre nazioni che costituiscono l'Unione stessa"³⁶. Questo succede perché la cittadinanza politica è ancora molto legata all'appartenenza nazionale e non a quella dell'Unione. Potremo definire il popolo europeo solo quando saremo in grado di separare stato e nazione, ma anche quando saremo in grado di accettare chi è diverso da noi valorizzando i diritti di tutti senza distinzione. Alla base, dunque, della cittadinanza non ci sarà più la razza, la nazionalità, la religione, ma un nuovo criterio: "I diritti umani fondamentali di ciascun individuo in quanto cittadino e membro di una comunità politica"³⁷. Per capire

³² Si veda l'opera di A. PIZZORUSSO, *Il patrimonio costituzionale europeo*, Bologna 2002, p. 176.

³³ G. RUSCONI, *La questione della cittadinanza europea*, in "Teoria politica", n. 1, 2000, p. 29.

³⁴ D. GRIMM, *Braucht Europa eine Verfassung?*, München 1995, pp. 36 ss. 27. A tal riguardo si veda l'analisi di ENNIO TRIGGIANI, *Per una democrazia istituzionale europea*, in Il "Diritto Privato Europeo" dal mercato interno alla cittadinanza europea, FRANCESCO PAOLO TRAISCI (a cura di), p.33

³⁵ In relazione al concetto si osservi l'opera dell'autore L. COTESTA, *La cittadinanza europea*, Napoli 2002, p.87.

³⁶ Si osservi l'opera dell'autore G. RUSCONI, *La questione della cittadinanza europea*, cit. p. 27

quali sono gli elementi che caratterizzano il *modus vivendi* e il *modus operandi* dello “europeo”, un aiuto importante giunge dalla “*Carta dei diritti fondamentale dell’Unione Europea*”³⁸. Prima di essa però vari sono stati i tentativi di dare una spiegazione. L’istituzione di una cittadinanza dell’Unione è una delle novità maggiori del Trattato di Maastricht, 7 febbraio 1992, che a sua volta ha dato vita, il 1° novembre 1993, all’Unione Europea stessa. Le prime identificazioni di uno status del cittadino vengono riscontrate negli anni ’70. Dopo i passati tentativi al Vertice di Parigi nel 1972 e nel 1974, prese avvio un regolamento volto a proporre il passaporto uniforme per tutti i cittadini degli Stati membri che significava, in concreto, unione dei passaporti e un insieme di diritti speciali volti a proteggere il cittadino comunitario. Fu presentato il c.d. Rapporto Tindemans, in cui si poteva leggere un capitolo contenente la creazione dell’Europa. Alle iniziative degli Stati membri fecero seguito quelle della Commissione e del Parlamento Europeo, che con la risoluzione del 12 dicembre 1977 prima, e poi con il più importante “Progetto di Trattato sull’Unione Europea” del febbraio del 1984, con l’Art. 3 istituiva una cittadinanza dell’Unione. Erano, però, progetti molto vaghi, per giungere a qualcosa di più concreto bisognerà aspettare la “Carta”. In essa sono finalmente elencati l’insieme dei valori comuni che stanno alla base della convivenza. La legittimazione dell’Unione dipende esclusivamente dalla tutela dei diritti fondamentali delle persone, infatti, nel quinto capoverso del Preambolo, la Carta afferma che il godimento di tali diritti

“fa sorgere responsabilità e doveri nei confronti degli altri come pur della comunità umana e delle generazioni future”.

Il problema nasce dal fatto che la Carta sembra quasi fare un elenco di valori, di regole per il dialogo ed il confronto. Non è chiaro, quindi, il suo valore giuridico, sembra invece, come sostiene La Torre, “una dichiarazione politica solenne”. In generale, possiamo affermare che l’intento della Carta è di racchiudere, riunire in sé l’insieme dei diritti già altrove sanciti. La Carta serve a fissare “l’importanza

³⁷ Si veda anche l’importante opera dell’autore H. KOCHLER, *Il concetto di nazione e la questione del nazionalismo. Lo “stato-nazione” tradizionale e una “comunità-stato” multiculturale*, cit., p. 63.

³⁸ Proclamata una prima volta il 7 dicembre 2000 a Nizza e una seconda volta, in una versione adattata, il 12 dicembre 2007 a Strasburgo da Parlamento, Consiglio e Commissione.

capitale e la portata” dei diritti per tutti i cittadini³⁹. L’elemento distintivo e nuovo è rappresentato dal fatto che “non esiste più la tradizionale distinzione tra diritti civili e politici, da una parte, e diritti economici e sociali o di terza generazione dall’altra, [...] ma sono raggruppati nei sei valori su cui l’Unione è fondata: Dignità, Libertà, Uguaglianza, Solidarietà, Cittadinanza e Giustizia”.⁴⁰. Cadono così le barriere tra le diverse generazioni di diritti in nome di una superiore natura di diritti fondamentali. Non sono considerati solo i diritti del cittadino europeo, ma soprattutto quelli dell’essere umano in senso lato. Sempre nel preambolo della Carta si parla di mantenimento dei valori comuni “nel rispetto della diversità delle culture e delle tradizioni dei popoli europei”⁴¹. Il fatto che, però, ogni Paese appartenente all’Unione abbia la possibilità di mantenere i propri valori, che uniti ad altri costituiscono la Carta, crea un’altro paradosso: in quanto non tutti i valori possono essere accettati, alcuni possono essere in conflitto con il senso dell’Unione stessa, per cui altro suo compito sarà quello di accettare le differenze purché, queste, non siano in conflitto con i valori universali di cui è detentrica. Se anche molti ritengono che le diversità rappresentino l’anima della Carta, si è lontani dal riconoscere alcuni diritti fondamentali spettanti, ad esempio, agli immigrati. L’Art. 21, par. 1 recita così: “è vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle, o l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione”, rafforzandolo con l’Art.22 che afferma: “l’Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica”. Tutto ciò sembra però solo un vano preambolo che di concreto verso coloro ai quali questi due articoli dovrebbero garantire dei diritti, non ha nulla, in quanto ad esempio, alcune pratiche religiose potrebbero contrastare con i “valori base” dell’ordinamento stesso. Ci sono però dei connotati dell’essere uomo che non possono non essere rispettati e, infatti, nell’art. 1 della Carta in esame si chiarisce il concetto affermando che:

³⁹ A tal proposito si veda l’opera dell’autore A. MANZELLA, *Dal mercato ai diritti*, cit., p. 32

⁴⁰ Come osserva V. SKOURIS, sull’argomento della disposizione dei diritti nella redazione della Carta, La protezione dei diritti fondamentali nell’Unione europea nella prospettiva dell’adozione di una Costituzione europea, in L. S. ROSSI, *Il progetto di Trattato-Costituzione. Verso una nuova architettura dell’Unione europea*, Milano 2004, p. 244.

⁴¹ C. CASONATO, *La Carta tra conferme, novità e contraddizioni*, in R. TONIATTI (a cura), *Diritto, diritti, giurisdizione. La carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea*, p. 100

“la dignità umana è inviolabile”; Ci sono dei valori, pertanto, pur nel rispetto delle diversità, che costituiscono limiti invalicabili. Il valore della dignità spetta all’uomo non poiché cittadino europeo, asiatico, africano, americano o cittadino di qualunque altro posto, ma gli si deve in quanto appartenente al genere umano. L’uomo non è più, come per la Carta dei Diritti francese, un uomo astratto, ma diventa un individuo concreto, il valore della dignità corre in aiuto anche ad altri diritti: tutela dei bambini, degli anziani e dei disabili; per cui si parla della persona, calata nella concretezza della sua dimensione vitale, dei suoi bisogni e delle sue esigenze esistenziali⁴². Perciò, se da una parte la Carta sembra armonizzare i diritti classici con le sollecitazioni che provengono dalla società, per quanto riguarda, invece, i diritti di cittadinanza, essa sembra vacillare. Per ora, si è considerati cittadini dell’Unione solo se si è cittadini di uno degli Stati membri, grazie a cui si possiedono determinate posizioni giuridiche. Tanta è la strada da fare, dunque, per potere realmente parlare di una vera cittadinanza europea: oggi sembra quasi che la cittadinanza, che per Baldassarre trovava il suo significato nell’esistenza del legame con uno Stato che garantisse le libertà dei suoi cittadini, sia tornata a essere un insieme, come aveva chiaramente descritto la Arendt, di diritti e doveri. Probabilmente il problema cardine è che a una “Unione Europea”, e quindi a una cittadinanza europea non si sia aggiunta, anche, una “Unione politica”. La definizione di cittadinanza europea, però, non è ancora definita. Unendo le varie definizioni fino ad ora osservate, si potrebbe affermare che la cittadinanza europea sia il frutto di un “contratto sociale europeo”, in cui i cittadini degli stati membri hanno dato vita ad “un’autorità pubblica europea originaria e autonoma, la cui legittimità riposa unicamente sulla volontà comune dei cittadini”⁴³. Ecco realizzarsi allora il progetto di Rousseau secondo cui esiste un’associazione che difende e protegge la persona e i beni di ciascun associato,

⁴² P. STANZIONE, *Diritti esistenziali della persona, tutela della minorità e drittwirkung nell’esperienza europea*, in “Europa e diritto privato”, 2002, p. 41.

⁴³ Non si tralasci, riguardo al citato argomento, l’analisi dell’opera degli autori I. PERNICE - F. MAYER, *La Costituzione integrata dell’Europa*, in G. ZAGREBELSKY, *Diritti e Costituzione nell’Unione Europea*, cit., p. 51.

unendosi a tutti, ma obbedendo solo ed esclusivamente a se stesso, conservando la sua libertà. I cittadini dell'Unione Europea potrebbero trovare in quest'associazione il terreno fertile in cui creare nuove istituzioni, stabilendovi valori comuni da seguire, fissare le procedure per la partecipazione politica e il controllo del potere, definire le loro libertà e i loro diritti fondamentali. Rappresenterebbe, questo, la nascita di un nuovo status in cui il potere politico sia fondante ed anche uno status nazionale in cui ci siano nuovi diritti non solo per il proprio Stato, ma anche nei confronti degli Stati membri. La cittadinanza europea è nient'altro, allora, che un insieme di norme che tutti gli Stati facenti parte dell'Unione si sono dati con l'obbligo di rispettarle per il raggiungimento del fine comune: la nascita di una "Bürgergesellschaft", ossia una società di "cittadini", società in cui si esercita l'azione politica.

LA CITTADINANZA DELL'UNIONE: DIRITTI

La seconda parte del Trattato CE è proprio quella che si occupa della cittadinanza dell'Unione. L'origine della denominazione CE, è da ricollocare nel 1992, quando, durante la ratifica del "Trattato sull'Unione Europea", detto "Trattato di Maastricht", furono assemblate in un'unica cornice dell'Unione le tre Comunità di CECA⁴⁴, CEE⁴⁵, EURATOM⁴⁶ dette anche "triade di Maastricht" (moneta, cittadinanza e difesa)⁴⁷ e, inoltre, venne stabilita l'Unione economica e monetaria, introducendo nuove politiche comunitarie (istruzione e cultura), ampliando, anche, le competenze del Parlamento europeo (procedura di co - decisione): questo ha fatto entrare, lentamente ma irrevocabilmente, l'Europa in una fase qualitativamente differente rispetto al periodo della formazione del Mercato Unico. A questa si sono poi aggiunti, dopo i tragici fatti dell'11 settembre del 2001, altre due aree altrettanto importanti: "sicurezza interna e lotta al terrorismo"⁴⁸. Altri trattati seguirono per l'ampliamento dello stesso: Trattato di Amsterdam (1997), Trattato di Nizza (2001), Trattato di Lisbona (2007). Con il trattato di Lisbona, scompare il termine "Comunità Europea". Questo dovrebbe, simbolicamente, indicare che essa si fonde nell'Unione Europea, progredendo qualitativamente a vantaggio del mai nato "Trattato Costituzionale", ma così non è stato. Il nuovo assetto deve essere inserito nel quadro giuridicamente vincolante della Carta dei Diritti fondamentali, che è alla base di ogni futura interpretazione o modifica degli assetti istituzionali.

⁴⁴ CECA è la sigla che indica la "Comunità europea del carbone e dell'acciaio", nata nel luglio 1952. Con essa si realizzò la prima Europa sovranazionale. Fu un primo passo per la creazione di uno spazio unito, un'Europa unita, a cui seguiranno i "Trattati di Roma". Il primo istituirà la CEE. Il secondo istituirà l'EURATOM.

⁴⁵ La sigla "CEE" si riferisce alla "Comunità economica europea". Accordo firmato a Roma nel 1957, che riunisce Francia, Germania e paesi i Paesi del Benelux in una comunità avente l'obiettivo comune di un'importante integrazione che sia, essenzialmente, di tipo economica, attraverso reciproci scambi.

⁴⁶ Per quanto riguarda, invece, l'EURATOM, con essa si istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

⁴⁷ Si veda, ENNIO TRIGGIANI, Per una democrazia istituzionale europea, in "Il diritto europeo", dal mercato interno alla cittadinanza europea, FRANCESCO PAOLO TRAISCI, (a cura di) Napoli, 2010, pp. 29-40

⁴⁸ A tal proposito, CH. A. KUPCHAN, La fine dell'era americana. Politica estera americana e geopolitica nel ventunesimo secolo, Milano, Vita e pensiero, 2003.

All'espansione di queste nuove competenze non corrisponde un aumento dei poteri di controllo e di partecipazione democratica da parte dei cittadini europei. Questa, può essere definita una delle ragioni principali del paradosso per cui la distanza fra le istituzioni rafforzate dell'Unione Europea e i cittadini, sia aumentata invece di ridursi come ci si aspettava, considerando i progressi istituzionali degli ultimi due decenni. La seconda ragione, invece, si può far risalire all'affievolimento delle logiche costitutive del processo d'integrazione, per cui l'Unione sarebbe, paradossalmente, vittima del suo stesso successo storico: il raggiungimento della pace nel continente, la sua riunificazione, lo sviluppo economico, il Mercato Unico, le quattro libertà e così via. Esiste, dunque, una debolezza ideologica, a causa dell'incapacità di trovare traguardi e obiettivi comuni⁴⁹.

I più importanti diritti enunciati dal Trattato CE:

All'interno del Trattato CE si ritrovano alcuni articoli che è significativo osservare ai fini dell'analisi in corso, tra questi emergono:

- ✓ Art. 17 §2, precisa che i cittadini dell'Unione hanno diritti e sono soggetti ai doveri previsti dal "presente trattato";
- ✓ Art. 18, diritto alla libera circolazione;
- ✓ Art. 19, diritto di voto alle elezioni comunali e circoscrizionali e al Parlamento europeo;

Lo *status* del cittadino dell'Unione, è definito attraverso un generico rinvio a tutte le posizioni soggettive attive e passive che il Trattato CE conferisce a chi abbia cittadinanza dello Stato membro.

- ✓ Art. 20, diritto alla protezione diplomatica;

⁴⁹ B. NASCIMBENE, *Nationality Laws and in the European Union*, Milano, 1996, v. in part. re p. 1 ss.

- ✓ Art. 21, diritto di petizione, di ricorso al mediatore e di ottenere dalle istituzioni una risposta nella stessa lingua impiegata per formulare la domanda;

Risultano esistere, però, delle discrepanze tra gli articoli stessi e i soggetti destinatari che, non sempre, risultano essere i soli cittadini dell'Unione. Un chiaro esempio è dato dall'Art. 21: esso parla di diritti, che, come sarà affermato più avanti negli Artt. 194 e 195, ne riconoscono la titolarità a "qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro". Non solo questo, ma anche il fatto di poter essere ampliati secondo l'Art. 22 §2, ed il fatto che alle posizioni soggettive trattate, andranno riconosciuti altri diritti tipici degli Stati membri, come quello alla "parità di trattamento", sono elementi che rendono questi articoli poco completi. Inoltre, nonostante nell'Art. 2 TUE (Trattato sull'Unione Europea, ossia Trattato di Maastricht), si definisca la cittadinanza come strumento volto a rafforzare la tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini degli Stati membri, nella parte seconda, invece, sebbene sia quella dedicata specificamente alla cittadinanza, non compare l'enunciazione dei diritti fondamentali dell'individuo, dei quali, ovviamente, pure il cittadino dell'Unione è titolare, come ogni altro individuo.

TRATTATO DI MAASTRICHT E TRATTATO DI NIZZA⁵⁰

Come conseguenza si giunse, il 7 dicembre del 2000, a Nizza, alla proclamazione da parte di Parlamento europeo, Consiglio e Commissione, della "Carta dei diritti fondamentale dell'Unione europea", detta anche "Carta di Nizza", la prima del terzo millennio, importantissima perché si parla per la prima volta d'integrazione europea non fondata sui meri rapporti internazionalistici. A essa è stato affidato il compito di codificare il "modello sociale europeo" e dare contenuto agli Artt. 6 e 7 del Trattato dell'Unione Europea, con accertamento, in questo, delle gravi violazioni dei diritti fondamentali da parte degli Stati membri. In

⁵⁰ A. RIZZO, *La Carta di Nizza*, in A. TIZZANO (a cura di), *Trattati dell'Unione europea e della Comunità europea*, cit. v. in part. re p. 14.

essa sono riportate le disposizioni del Trattato, aggiungendovi, con l'Art. 41, il diritto ad una buona amministrazione, e con l'Art. 42, il diritto di accesso ai documenti, già però previsto dall'Art. 255 CE. Anche la Carta presenta delle lacune che si riferiscono ai beneficiari dei diritti, spettanti, a volte, ai cittadini dell'Unione come il diritto di voto, quello alla libertà di circolazione e alla tutela diplomatica, e altre volte, si amplia fino a riguardare chiunque risieda o abbia sede sociale in uno Stato membro, come il diritto di accesso ai documenti, diritto di ricorso al mediatore e diritto di petizione, fino a comprendere ogni individuo, diritto alla buona amministrazione. La differenza primaria tra "Carta" e "Trattato" concerne la presentazione dei diritti del cittadino dell'Unione, collocando, ad esempio, gli articoli che si riferiscono alla partecipazione politica dell'Unione e dello Stato di residenza, Artt. 39 e 40, collocando i diritti elettorali, che a differenza di tutti gli altri articoli caratterizzano il cittadino come portatore di uno status activae civitatis. La Carta, poi, non fa riferimento alcuno né a "un diritto alla cittadinanza dell'Unione" e neppure ai requisiti cui essa è subordinata. Ci sono talune disomogeneità perché alcuni tra i diritti sopra citati, non sono esclusivi dei soli cittadini dell'Unione, ma ad esempio il "ricorso al mediatore" e il "diritto di petizione", spettano a chiunque risieda in uno Stato membro dell'Unione (Art.54), pur essendo cittadini di un Paese terzo. I diritti conferiti ai cittadini, quando si tratta di situazioni puramente interne, sono irrilevanti, dovendo far riferimento all'ordinamento interno dallo Stato membro interessato. Per far sì che tali situazioni siano considerate dalle norme del Trattato, è necessario che abbiano un qualche collegamento con il "diritto comunitario".

LA CITTADINANZA EUROPEA ALLA LUCE DELLA RIFORMA DI LISBONA

La riforma di Lisbona (attraverso il nuovo Trattato sull'Unione Europea, NTUE, e il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, TFUE), rafforza ulteriormente il significato di cittadino d'Europa, attraverso i valori propri individuati nella dignità umana, nella libertà, nella democrazia, nello Stato di diritto e nel rispetto dei diritti umani (Art. 2 NTUE). Si tratta del collante in grado di unire in un progetto strategico comune Paesi che, pur dotati di storia e cultura diverse, hanno deciso di interpretare tali

differenze come valori unificanti⁵¹. Importante è anche il fatto che sia specificata la costituzione del Parlamento Europeo, composto non più, come recitava il Trattato della Comunità Europea (TCE), dai “rappresentanti dei popoli degli Stati” ma dai “rappresentati dei cittadini dell’Unione” (Art. 14, par. 2 NTUE). Il vero collante è ritenuto essere, però, rintracciabile nei diritti fondamentali, nell’ampliamento, cioè dei diritti fondamentali (dignità, uguaglianza, tolleranza, giustizia, solidarietà, Art.2 NTUE). A promuovere tali diritti e a vigilare sulla loro applicazione, è chiamato il Parlamento Europeo, in raccordo con i Parlamenti nazionali, in cui i poteri sono stati, appunto, ampliati dal Trattato di Lisbona. Con questo Trattato, il “cittadino europeo” acquista maggiore risalto, almeno simbolico⁵². Nel preambolo si afferma che gli Stati membri sono “decisi a istituire una cittadinanza comune ai cittadini dei loro Paesi” e “decisi a portare avanti il processo di creazione di un’unione sempre più stretta fra i popoli dell’Europa, in cui le decisioni prese siano il più vicino possibile ai cittadini, conformemente al principio della sussidiarietà”. All’Art.3, par.2 NTUE si precisa che: “L’Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne”.

STRANIERI PROVENIENTI DA PAESI TERZI E DIRITTO DI CITTADINANZA

La possibilità di conferire autonomia alla cittadinanza europea, rispetto a quelle nazionali, consentirebbe di affrontare con maggiore efficacia e incisività il problema degli “stranieri appartenenti a Paesi terzi” (e cioè gli extracomunitari, espressione peraltro non più utilizzabile alla luce della scomparsa, con Lisbona, del termine “Comunità europea”). E’ necessario non dimenticare che ogni persona, giacché tale, indipendentemente dalla nazionalità di appartenenza, è beneficiaria di diritti fondamentali di carattere universale; in particolare, la Dichiarazione delle Nazioni Unite del 1948⁵³ all’Art. 15 stabilisce che “ogni

⁵¹ Si consideri l’opera dell’autore S. GAMBINO, *Diritti fondamentali e Unione europea*, Milano, 2009.

⁵² Al riguardo, si veda l’autore E. TRIGGIANI, *Cittadinanza dell’Unione e integrazione attraverso i diritti*, Diritti fondamentali e Cittadinanza dell’Unione Europea, L. MOCCIA (a cura di), 2010, Milano, p. 143 ss.

⁵³ Adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite con Risoluzione n. 217 (III) del 10 dicembre 1948.

individuo ha diritto ad una cittadinanza” e che “nessun individuo potrà arbitrariamente essere privato della sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza”. Per quanto riguarda molti stranieri che da anni hanno lasciato il proprio Paese d’origine, la loro cittadinanza, soprattutto se s’intende come diritto politico, è ormai difatti inesistente, considerata spesso l’impossibilità o comunque la difficoltà di tornare in Patria. Il diritto, in questi casi, di mutare cittadinanza, si concretizza difficilmente sul piano dei singoli Stati membri per com’è ora la situazione, mentre sarebbe più semplice se ci fosse almeno la possibilità di attribuire la cittadinanza europea e se questa fosse slegata da quelle nazionali. La persona che abbia dimorato legalmente in uno Stato membro per un periodo che deve essere determinato, e che possiede un permesso di soggiorno di lunga durata, dovrebbe godere, nello Stato, di diritti il più possibile simile a quelli di cui beneficiano i cittadini dell’UE anche sulla base del principio della non discriminazione rispetto ai cittadini dello Stato di soggiorno⁵⁴. E’ un approccio che riprende un’impostazione teorica che è stata già espressa in più sedi internazionali a partire dalle Nazioni Unite, ad esempio, con la *Dichiarazione sui diritti degli individui che non sono cittadini del Paese in cui vivono*⁵⁵, basata sull’integrazione fra “diritto degli stranieri” e “diritto della persona”, ossia sulle garanzie previste a favore di essa. La necessità di tale integrazione è stata, poi, ripresa in numerose convenzioni internazionali⁵⁶, che hanno influenzato la redazione della

⁵⁴ “[...] su queste basi verrebbe a delinearsi, dunque, un quadro normativo coerente e unitario nel settore presso in esame”, G. CELLAMARE, *La disciplina dell’immigrazione nell’Unione europea*, Torino, 2006, p. 175 e si consideri anche l’autore R. CHOLEWINSKY, con la sua importante opera intitolata *Migrants and Minorities. Integration and Inclusion in the Enlarged European Union*, JCMS, 2005, pp. 695 ss.

⁵⁵ A tal riguardo si analizzi la risoluzione dell’A. G. n. 144 del 13 dicembre 1985 (A/RES/40/144).

⁵⁶ *La Convenzione internazionale sulla protezione dei lavoratori migranti e delle loro famiglie* del 18 dicembre 1990, adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite con Risoluzione 45/158 del 18 dicembre 1990 (RES/45/158). Essa all’Art. 42 impegna gli Stati in questione a facilitare “in maniera conforme alla loro legislazione nazionale, la consultazione o la partecipazione dei lavoratori migranti e dei membri della loro famiglia alle decisioni concernenti la vita e l’amministrazione delle comunità locali” (comma 2). Inoltre, si prevede anche che “i lavoratori migranti possono godere dei diritti politici nello Stato d’impiego, se questo Stato nell’esercizio della propria sovranità accorda loro tali diritti” (comma 3). Più significativa è la *Convenzione europea sulla partecipazione degli stranieri alla vita alla vita pubblica a livello locale* del 1992 (aperta alla firma il 5 febbraio 1992 ed entrata in vigore il 1° maggio 1997, in *European Treaty Series*, Nr. 144). Con essa, le Parti si impegnano a garantire ai residenti stranieri, alle stesse dei loro cittadini, non solo i “diritti classici” della libertà di espressione, di riunione pacifica e di associazione, compreso il diritto di fondare un sindacato e di affiliarsi, ma indicano un vero e proprio coinvolgimento degli stessi nella vita politica e pubblica. Meglio articolata la successiva *Convenzione europea sulla nazionalità*, stipulata sempre nell’ambito del Consiglio d’Europa il 6 novembre 1997, entrata in vigore il 1° marzo 2000, la quale all’Art. 4 elenca i quattro principi ai quali le legislazioni nazionali debbono attenersi: ogni persona ha diritto ad una nazionalità, l’apolidia deve

Direttiva n. 109 del 2003, sullo *Status dei cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo*. Essa riconosce, a chi abbia soggiornato legalmente e ininterrottamente per cinque anni nel territorio di uno Stato membro, un'ampia serie di diritti civili, economici, sociali, sindacali (in particolare all'Art. 11). La Direttiva favorisce lo stabilizzarsi dello straniero "extracomunitario" nel territorio di un unico Stato membro, consolidandone il radicamento come residente.

LA CITTADINANZA DELL'UNIONE: DOVERI

L'Art. 17 CE prevede, anche, la soggezione dei cittadini dell'Unione a "doveri previsti dal Trattato". Quest'articolo sembra solo, in realtà, voler dare spazio, oltre al cittadino attivo, anche a quello passivo; in esso si esprimono valori di solidarietà verso la comunità statale di appartenenza, e non ci si sofferma sul descrivere il contenuto della cittadinanza dell'Unione. Quest'appare ancora più evidente dal fatto che né nella Parte II del Trattato CE, né in altre sue disposizioni, è possibile individuare i doveri cui dovrebbe sottostare il cittadino. Non giunge in aiuto, almeno per il momento, la clausola di estensione degli articoli del Trattato, come ad esempio l'Art. 22, in quanto se definisce nuovi diritti, non fa alcun cenno, invece, ai doveri⁵⁷. Stessa cosa vale anche per la Carta, la quale non fa alcun riferimento ai doveri del cittadino, se non in formula generica, nel Preambolo: "*Il godimento di questi diritti fa sorgere responsabilità e dover nei confronti degli altri come pure della comunità umana e delle generazioni future*". Il problema nasce per i caratteri d'integrazione europea che non permettono di identificare la Comunità e neanche l'Unione, come un ente che possiede le stesse caratteristiche dello Stato, per cui non può crearsi quel vincolo giuridico - politico di soggezione con l'individuo che ne è un suo elemento fondante. Alcuni tentativi di proposte volte

essere evitata, nessuna persona può essere arbitrariamente privata della propria cittadinanza, né il matrimonio, né lo scioglimento del matrimonio tra il cittadino di uno Stato parte ed uno straniero e nemmeno il cambiamento di nazionalità da parte di uno degli sposi in costanza di matrimonio possono automaticamente portare automaticamente mutamenti nello status civitatis dell'altro sposo.

⁵⁷ B. Nascimbene, *Profili*, p. 246 e ss.

a codificare alcuni doveri del cittadino dell'Unione, sono stati fatti, ma senza positivi risultati, in quanto, ad esempio: il dovere di rispettare le leggi dello Stato di residenza, l'identità della cultura altrui, il dovere di solidarietà, non sarebbero stati elementi connotativi del cittadino in quanto tale, ma si sarebbero confusi con il generico dovere di osservare la legge.

TERZO CAPITOLO

LA CITTADINANZA ITALIANA, TRA LEGGI E RIFORME DAL 1986 AL 1992

Dopo un'attesa durata 60'anni, si è avverato, nella disciplina della cittadinanza, quello che era stato definito "il sogno della grande riforma"⁵⁸. La legge n. 91 del 5 febbraio 1992, recante il titolo "Nuove norme sulla cittadinanza"⁵⁹, che interviene finalmente a sostituire la precedente legge organica del 13 giugno 1912 n. 555 e i parziali (ma assai opportuni) provvedimenti normativi intervenuti nel corso degli ultimi vent'anni, con il regolamento d'esecuzione del 12 ottobre 1993, n. 572⁶⁰, rappresentano, insieme alle norme che derivano dalle convenzioni internazionali, multilaterali e bilaterali, in vigore per la nostra Repubblica, tutto il quadro legislativo su cui si basa la disciplina giuridica della cittadinanza italiana. Di questi provvedimenti fanno parte alcuni articoli contenuti nella legge 19 maggio 1975 n. 151 sulla riforma del diritto di famiglia e delle leggi 21 aprile 1983, n. 123 e 15 maggio 1986, n. 180 (recanti rispettivamente "Nuove disposizioni in materia di cittadinanza" e modifiche all'Art.5 della legge medesima)⁶¹. Questa riforma tanto auspicata⁶² fu varata allo scadere della X legislatura, quasi a guisa di "leggina" pre-elettorale. Tuttavia, non giungono a completare il loro iter parlamentare, le diverse proposte di legge sull'esercizio del diritto di voto a favore dei cittadini italiani all'estero, presentato nel corso della stessa legislatura⁶³. E' importante ricordare quanta

⁵⁸ FORTUNATO, F. GIARDINA, Le nuove disposizioni in materia di cittadinanza, in *Giur. It.*, 1983, IV, 328.

⁵⁹ Essa concerne le nuove norme sulla cittadinanza italiana ed è pubblicata sulla *Gazz. Uff. del 15 febbraio 1992*, n. 38. In vigore dal 16 agosto 1992 ha abrogato, ai sensi dell' Art. 26 §1 e §2, tutte le disposizioni emanate in precedenza, facendo unicamente salve le diverse disposizioni previste da accordi internazionali.

⁶⁰ Se ne traccia ritrova nella pubblicazione all'interno della *Gazz. Uff. del 4 gennaio dell'anno 1994*, n. 2.

⁶¹ Rispettivamente nella *Gazz. Uff., n. 112 del 26 aprile 1983* e *n. 113 del 17 maggio 1986*.

⁶² Secondo quella che è stata l'espressione usata dall'autore BRUNO NASCIMBENE, nell'articolo intitolato Una riforma auspicata: la nuova disciplina della cittadinanza, in *Corriere giur.*, 1992, spec. p. 487.

interdipendenza ci fosse tra tali proposte e il *favor* dimostrato dalla legge n. 91 nei confronti degli emigrati italiani, qualora essi intendessero mantenere la cittadinanza di origine⁶⁴, fu importante, a tal proposito, l'emanazione successiva di certi provvedimenti diretti ad agevolare l'attuazione del suddetto diritto di voto⁶⁵. La nuova legge, inoltre, ha un'importanza assoluta perché è emanata in un periodo molto importante per l'Italia: il risveglio di un certo nazionalismo contro la sfida etnica costituita dalle immigrazioni (soprattutto quelle provenienti dal terzo mondo), le azioni secessionistiche provenienti dalle Leghe, l'inefficienza dello Stato italiano, la delegittimazione del potere politico. Il diffuso individualismo e le diverse proposte riguardanti le riforme istituzionali inducono a riflettere sull'attuale crisi di "identità nazionale" da parte del cittadino italiano, intesa come fonte di solidarismo democratico⁶⁶. In questa

⁶³ Nel corso della X legislatura, tra il giugno ed il luglio del 1991, la I commissione permanente della Camera dei deputati aveva esaminato e rinviato, in seder referente, numerose proposte di legge al riguardo, le quali avevano già ricevuto i pareri di altre Commissioni. Sia dalle relazioni che illustrano le proposte stesse sia dal dibattito in seno alla I Commissione emerge, anzitutto, che sino 1995 era stata presentata alla Camera, da parte del gruppo MSI-destra nazionale, una prima proposta in materia. Sono emerse altresì le difficoltà, soprattutto di ordine tecnico, che ostacolano l'attuazione del diritto in esame. Non era infatti agevole la scelta del sistema con il quale esercitare tale diritto: per procura, per corrispondenza o presso le ambasciate ed i consolati. A quest'ultimo proposito, un "appunto" del Ministero degli affari esteri – Direzione generale dell'emigrazione e degli affari sociali del 28 giugno 1991 illustra i disagi e le ulteriori difficoltà incontrati in occasione delle votazioni all'estero per l'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo (indetta per il 18 giugno 1989). Si ricorda, inoltre, che con la legge 7 febbraio 1979 n. 40 in Gazz. Uff., n. 47 del 16 febbraio 1979) si è provveduto alla iscrizione ed alla re iscrizioni nelle liste elettorali dei cittadini residenti all'estero, i quali erano stati cancellati da tali liste in base al t.u. 20 marzo 1967 n. 223. Il contenuto delle suddette proposte, decadute al termine della X legislatura, è stato trasfuso in ulteriori proposte ripresentate nel corso della legislatura seguente. E' noto che il 28 luglio 1993 il Senato ha approvato in prima deliberazione il disegno di legge costituzionale di iniziativa governativa n. 1395, recante "Modifiche agli Artt. 48, 56 e 57 della Costituzione". Tale disegno di legge, trasmesso immediatamente alla Camera dove ha assunto il n. 2992, è stato approvato da quest'ultima il giorno 3 agosto dell'anno 1993.

⁶⁴ In base agli Artt. 11 e 17 della legge stessa, essi possono infatti conservare (o riacquistare) la cittadinanza italiana, pure se dotati di una concorrente cittadinanza straniera. Durante il dibattito in Senato per l'approvazione della legge n. 91 non sono mancati taluni cenni alla necessità di attuare l'esercizio del diritto di voto nei confronti dei cittadini italiani all'estero: taluni cenni al regime anteriore sono forniti dall'autore LA COMMARE, nell'analisi dal titolo Anagrafe della popolazione, in Dig. Publ., I, 1987, p. 262.

⁶⁵ Si tratta della legge 27 ottobre 1988 n. 470 recante "Anagrafe e censimento degli italiani all'estero" (in Gazz. Uff., n. 26 del 7 novembre 1988) e del regolamento di esecuzione approvato con d.p.r. il 6 settembre 1989 n. 323. A tal riguardo si può approfondire con l'opinione emersa dall'autore MANESE, con l'analisi Il censimento dei cittadini italiani all'estero, all'interno di Stato civ. it., 1991, I, p. 926 ss.

particolare situazione si inserisce la nuova legge n. 91 del 1992. I principi cui s'ispira sono di diversa natura: tradizionali (la trasmissione della cittadinanza *iure sanguinis*), di valenza costituzionale (il principio di eguaglianza tra i sessi) e infine a principi innovatori (da un lato, la conservazione della cittadinanza italiana, soprattutto a favore degli italiani emigrati all'estero, dall'altro, un'innegabile chiusura verso l'integrazione dei cittadini extracomunitari). Da tutto ciò si può dedurre, quindi, che la legge del '92, giunta a "correggere" e integrare un ancor più antico regolamento, risalente addirittura al 1912, la cosiddetta legge n. 555, mantenne lo stesso impianto normativo, ma la integrò con il principio dell'eguaglianza senza distinzione di sesso, di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi. Sono proprio questi i principi che hanno portato la Corte Costituzionale a dichiarare l'illegittimità di certe previsioni della legge del 1912, modificando, quindi, la materia relativa all'acquisto della cittadinanza a seguito di matrimonio (Art. n. 219, 1. n. 151/175), secondo cui la donna perde automaticamente la cittadinanza italiana a seguito di matrimonio con uno straniero o acquista automaticamente la cittadinanza italiana a seguito di matrimonio con un italiano. Nei rapporti di filiazione (1. n. 123/83) riguardanti i figli, era prevista la prevalenza della cittadinanza paterna su quella materna: tutto ciò per conformità ai principi costituzionali. Con la nuova legge, oltre ad affermare l'uguaglianza tra uomo e donna, si ammette la "doppia cittadinanza", lasciando libero arbitrio alla persona stessa relativo all'acquisto o alla perdita dello *status* di cittadino di una nazione piuttosto che di un'altra. Inoltre, per favorire i connazionali siti negli storici Stati di emigrazione, la legge del '92, favorì il rilascio ed il riacquisto della cittadinanza italiana. Provvedimento che sarà un'anticipazione delle integrazioni normative del 2000 e del 2006. Tornando alla legge n. 91, l'unico dibattito, che all'epoca, assunse una certa rilevanza, fu quello che si svolse durante l'*iter* parlamentare, in seno all'assemblea del Senato. Esso, però, ha coinvolto solo alcuni aspetti della nuova disciplina, come ad esempio quelli concernenti la conservazione della cittadinanza italiana da parte degli emigrati italiani che acquistano una cittadinanza straniera, nonché al *favor* nei confronti dei cittadini di Stati membri della Comunità europea riguardo all'acquisto dello *status*

⁶⁶ RUSCONI, Se l'identità nazionale, cit., p. 38 e ss.

civitatis italiano⁶⁷. Frequenti, su tale questione, sono stati i richiami a quella che poteva essere la cosiddetta “cittadinanza comunitaria⁶⁸”. Alcuni hanno sentito, addirittura, la necessità di “rivedere e sostituire il termine stesso di cittadinanza con una nozione nuova e superiore, inserendola in parametri, cioè, che attribuiscono ai singoli individui uno *status*, un complesso di diritti politici e civili svincolato dal mosaico delle nazioni⁶⁹”. Nonostante l’ampiezza dell’argomento, esso si è sviluppato essenzialmente a favore della doppia cittadinanza nei confronti degli emigrati italiani all’estero e del relativo concetto di nazione. E’ importante, a tal punto, aprire una parentesi e chiarire che in Italia, il termine nazionalità si distingue dal concetto di cittadinanza per il fatto che mentre il primo è una nozione sociologica e culturale che può essere comune anche a cittadini di Paesi diversi, il secondo termine è un concetto giuridico, è la condizione della persona fisica, detta appunto cittadino, alla quale l’ordinamento giuridico stesso di uno Stato riconosce la pienezza dei diritti civili e politici: la cittadinanza lega chi ne è investito ad una determinata entità statale, mentre la nazionalità definisce l’appartenenza ad una comunità per lingua, cultura, tradizione, religione, storia; la nazionalità lega l’individuo ad un gruppo, considerato da alcuni come naturale, che può o meno coincidere con lo Stato, spesso i due termini vengono, erroneamente, fatti coincidere, ma da come risulta la differenza è netta⁷⁰. Non vi è stata, invece, alcuna discussione sull’atteggiamento restrittivo nei confronti di chi non appartiene a uno Stato membro della Comunità europea. Per tale categoria di stranieri è previsto, ai fini dell’acquisto della cittadinanza italiana per naturalizzazione, un periodo di residenza di dieci anni in loco; viceversa, per le altre categorie di stranieri, il periodo massimo è quello di sette anni (Art. 9 della legge in analisi). Delle eccezioni si sono verificate con

⁶⁷ Si veda l’autore ROBERTA CLERICI, *La cittadinanza italiana nell’ordinamento giuridico italiano*, in Studi e pubblicazioni della rivista di diritto internazionale e processuale, Padova 1993, pp. 4 ss.

⁶⁸ Essa, secondo le fonti ed i dibattiti giunti a noi, è stata evocata da quasi tutti i senatori (a volte in modo specifico, con riferimento all’estensione di determinati diritti, a volte in modo più generico) che hanno preso parte al dibattito, a tal proposito è interessante analizzare gli interventi dei senatori Tossi Brutti, Strik Lievers, del rappresentante del governo Ruffino, dei senatori Spetic e Toth, riprodotti in Senato della Repubblica, X Legislatura, Assemblea-Resoconto stenografico, 524a seduta del 23 maggio 1991.

⁶⁹ Così si legge da quanto afferma la senatrice Tossi Brutti, la quale riconosce peraltro quella che è inoltre, purtroppo, “l’angustia dei singoli ordinamenti nazionali” ed inoltre quanto importante sia la “grande povertà di strumenti di diritto internazionale in una materia che non può certo prescindere dalla reciprocità”.

⁷⁰ Tali dati sull’argomento in questione sono stati rilevati dall’analisi del sito web www.west-info.eu/it.

l'emendamento presentato dal gruppo radicale⁷¹. La riforma sulla cittadinanza è così approvata in un momento, per l'Italia, sicuramente molto labile e per di più, forse, senza aver attentamente colto tutti gli effetti che tale riforma avrebbe potuto avere nella realtà italiana stessa, né quelli che sarebbero potuti scaturire per chi fosse già, o sarebbe diventato cittadino italiano. Le norme emanate nel 1912 costituiscono a loro volta una proiezione di quelle inserite nel codice civile del 1865⁷². Da allora fino ad arrivare alla legge del 1912 tanti furono gli emendamenti di riforma e di modifica delle leggi sulla cittadinanza, una tappa importante fu l'emanazione della legge "17 maggio 1906 n. 217", relativa alla concessione della cittadinanza (legge Sonnino). Fu aggiunta una nuova, distinta, procedura di naturalizzazione, a favore degli italiani non regnicoli, per la quale era richiesto il parere favorevole del Consiglio di Stato. Inoltre, furono inseriti una serie di requisiti (fra cui la residenza di sei anni nel regno o nelle colonie). L'attribuzione della cittadinanza comprendeva, inoltre, "l'acquisto e l'esercizio dei diritti politici attribuiti ai cittadini" salvo alcune limitazioni⁷³. Poi, finalmente, nel 1910, Vittorio Scajola, nella sua qualità di guardasigilli, presentava al Senato un disegno di legge organica sulla cittadinanza, accompagnato da un'incisiva relazione. Tale disegno fu mantenuto dai successivi Ministri Fani, Finocchiaro - Aprile. Il progetto fu poi presentato, alla fine del marzo 1912, alla Camera dei deputati, accompagnato da una sintetica relazione del Ministro Finocchiaro - Aprile. Esso fu discusso e approvato, senza modifiche, nella tornata del '13⁷⁴. La legge sulla cittadinanza entra in vigore il 1° luglio 1912; essa abroga sia le norme contenute nel codice del 1865 sia quelle contenute in altri codici⁷⁵. Questa legge rappresentò il primo provvedimento organico sulla

⁷¹ Non è da tralasciare l'opera dei senatori Boato, Strik Lievers, Corleone e Modugno che avevano presentato due emendamenti all'Art. 9 § 1, essi miravano rispettivamente a ridurre da dieci a otto anni e da cinque a quattro anni il periodo di residenza in Italia nei confronti dei cittadini extracomunitari e di quelli comunitari. L'emendamento 9.2 ossia quello relativo ai cittadini comunitari, è stato approvato, mentre il primo emendamento, ha ricevuto il consenso solo dal gruppo socialista (sen. Acone) per cui non fu approvato.

⁷² GABBA, *La condizione dello straniero nel passato e nel presente*, in Arch. Giur., XLIX, 1892, I, spec. p. 432 ss.

⁷³ Il naturalizzato non poteva infatti far parte dei due rami del Parlamento prima che fossero decorsi sei anni dal decreto di concessione. La legge è stata commentata tra tutti dall'autore PIOLA, *Naturalizzazione*, cit., p. 1283 s., non solo da lui, dopo anche dall'autore BISCOCCI *Acquisto e perdita*, cit., p. 170 ss., 207 s.

⁷⁴ Si veda a riguardo dell'argomento in discussione l'analisi fatta dall'autore MORGALIA, dal titolo *La cittadinanza italiana secondo la Legge 13 giugno 1912, n. 555*, Forlì, 1912 (ma 1913 sulla copertina), pp. 71-268.

cittadinanza italiana inserito in un sistema omogeneo e coerente, destinato a rimanere in vigore (sia pure con importanti modifiche), per ben ottant'anni. Nonostante le innovazioni introdotte dal decreto del '92, delle importanti mancanze si possono rinvenire nella scarsa analisi del particolare periodo storico in cui versava l'Italia stessa in quel momento, perché fu un'era di grandi flussi migratori verso il nostro Paese e non si fece alcun tipo di cenno a questi "immigrati" e a come essi avrebbero vissuto in questa nuova terra, non ci sono riferimenti normativi. Per risolvere il problema, sono stati fatti diversi tentativi volti a integrare la legge, tra quelli più recenti troviamo quello del 2006, anno in cui fu approvata una legge che facilitasse l'acquisto della cittadinanza italiana da parte degli stranieri residenti nel territorio e qui integrati, non trascurando, inoltre, l'elemento nascita dello straniero e il suo ingresso, nel corso della minore età, nel territorio della Repubblica Italiana. A questo quadro legislativo analizzato, vanno ad aggiungersi le non meno importanti, convenzioni multilaterali e bilaterali in vigore per la Repubblica Italiana in materia di cittadinanza⁷⁶. Tra le più importanti troviamo la Convenzione europea di Strasburgo del 6 maggio '63⁷⁷. Essa riguarda la riduzione dei casi di cittadinanza multipla e gli obblighi militari in caso di pluralità di cittadinanza: questo implica la perdita di cittadinanza in caso di acquisto volontario di quella di un altro Stato contraente e la possibilità di rinunciare ad una delle cittadinanze possedute (Artt. 1 e 2 della Convenzione⁷⁸). Per quanto riguarda la questione dei minorenni italiani che già detengono o acquistano, per volontà propria la cittadinanza di un'altra Parte Contraente, essi mantengono la cittadinanza italiana, perché la norma convenzionale, contempla un esplicito rinvio alla legge nazionale che, nel caso dell'ordinamento italiano stesso, non fa derivare alcun possesso della cittadinanza, dalla dichiarazione di volontà, volta al conseguimento di un altro *status*, se resa nel corso della minore età. Altro caso è invece quello per cui la

⁷⁵ Si veda a tal proposito ciò che è detto ai sensi dell'Art. 17, per cui sono abrogati gli Artt. 4-15 del codice civile del 1865, ma anche il solo Art. 36 della legge del 1901 ed in più l'intera legge del 1906.

⁷⁶ Sull'argomento si veda l'analisi approfondita dall'opera *Nuove norme sulla cittadinanza*. Commentario degli autori BALLARINO, NASCIMBENE, e BAREL, (a cura di), in *Nuove leggi civ. comm.*, 1993, p. 18.

⁷⁷ I dati relativi all' argomento in questione sono stati rilevati dall'analisi del sito web www.anusca.it

⁷⁸ Dati rilevati dall'analisi del sito web www.deaweb.org.

cittadinanza straniera deriva al minore, in conseguenza del mutamento di cittadinanza del genitore, la perdita della cittadinanza italiana si avrà, ai sensi dell'art. 1, par. 3, solo nel caso in cui entrambi i genitori abbiano perduto la cittadinanza italiana. Grazie ad un'ulteriore integrazione alla Convenzione di Strasburgo, tramite il "secondo Protocollo di Emendamento alla Convenzione di Strasburgo⁷⁹", si favorisce l'integrazione dei migranti di seconda generazione nello Stato di accoglienza mediante l'acquisizione, appunto, di tale stato, questo perché è permesso il mantenimento della cittadinanza al cittadino di una delle Parti Contraenti che acquisti la cittadinanza di un'altra Parte, solo ed esclusivamente se dovessero verificarsi i seguenti casi:

- Il soggetto acquista la cittadinanza dell'altra parte nel cui territorio è nato e risiede (periodo che abbia avuto inizio prima dei 18'anni);
- Sia coniuge di un cittadino di un'altra Parte Contraente di cui intenda acquisire la cittadinanza.

DUE LEGGI IMPORTANTI: DEL 2000 E DEL 2006

Queste sono due delle più importanti leggi che hanno apportato delle modifiche alla disciplina sulla cittadinanza. La legge del 14 dicembre 2000, n. 379⁸⁰, introduce una norma per l'acquisizione della cittadinanza italiana in modo più semplice e veloce. In conformità a ciò: sarebbero divenuti italiani coloro che alla data di entrata in vigore del Trattato di pace di Saint Germain, il 16 luglio 1920, avessero continuato a risiedere nei territori austro-ungarici, ma che non avevano potuto acquistare la cittadinanza italiana perché emigrati in Stati terzi, ad esclusione della Repubblica austriaca, precedentemente a tale data, quando erano ancora in possesso di una cittadinanza straniera. La nuova legge prevede che queste persone, e i loro discendenti, possano richiedere la cittadinanza italiana mediante una dichiarazione da rendersi in

⁷⁹ I dati che riguardano l'argomento in questione sono stati rilevati dall'analisi del sito web www.consamsterdam.esteri.it.

⁸⁰ Per quanto riguarda la legge recante disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori appartenenti all'impero austro – ungarico ed ai loro discendenti si veda le disposizioni affermate e pubblicate nella Gazz. Uff. del giorno 19 dicembre, anno 2000, al n. 295.

conformità all'Art. 23 della legge n. 91⁸¹, all'ufficiale di stato civile del comune di residenza, ovvero davanti all'autorità diplomatica o consolare se residenti all'estero, entro un periodo inizialmente previsto di 5 anni, poi aumentato di altri 5. Tale disposizione si riferisce oltre che ai soggetti originari dei territori, e i loro discendenti delle attuali province di Trento e Bolzano e della provincia di Gorizia, anche a quelli dei territori già italiani, ceduti alla Jugoslavia in forza dei Trattati di Parigi del '47 e di Osimo del '75⁸². La cittadinanza italiana sarà concessa sia a chi è già stato cittadino italiano, sia a chi è già residente nei territori dello Stato italiano ceduti alla Repubblica Jugoslava, e in possesso dei requisiti per il *diritto di scelta* non esercitato, sia alle persone di *lingua e cultura italiane* che siano figli o discendenti in linea retta dei soggetti indicati. Per quanto riguarda l'integrazione, sul territorio italiano, degli immigrati, bisogna far riferimento alla legge approvata il 4 agosto 2007⁸³. Nello specifico, la legge tenta di apportare delle modifiche all'Art. 1 della legge che vigeva, per cui l'acquisizione si estende:

- A chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno sia legalmente residente in Italia senza interruzioni da almeno 5 anni al momento della nascita ed in possesso del requisito reddituale per il rilascio del permesso di soggiorno CE;
- A chi è nato nel territorio della Repubblica, da genitori stranieri di cui almeno uno legalmente residente, sia nato in Italia ed in possesso del requisito reddituale.

Per i figli minorenni di genitori stranieri, di cui uno sia legalmente residente in Italia senza interruzioni da almeno 5 anni, e che risultino pure essi legalmente residenti in Italia, senza interruzioni, da almeno 5 anni ed abbiano frequentato un ciclo scolastico o un corso di formazione professionale, o abbiano svolto regolare attività lavorativa per almeno un anno, si propone l'acquisizione della cittadinanza italiana su

⁸¹ In relazione a questo argomento si è fatto riferimento ai dati rilevati dall'analisi del sito web www.interno.it/mininterno/cittadinanza.

⁸² Sull'argomento i dati sono stati rilevati dall'analisi del sito web www.secondegenerazioni.it e dal sito www.altalex.com.

⁸³ Si faccia riferimento ai dati rilevati dai siti web www.metingpot.org e www.secondegenerazioni.it

istanza dei genitori o di chi ne esercita la potestà. Questo, però, non impedisce al soggetto interessato, anche se minorenni, di rinunciare, entro un anno, alla cittadinanza italiana, purché in possesso di altra cittadinanza. Per quanto riguarda, invece, la concessione della cittadinanza italiana agli stranieri adulti, la legge propone di dimezzare il tempo, ora di dieci anni, per ottenerla, in presenza, inoltre, degli altri requisiti previsti dalla normativa e della verifica della *reale integrazione linguistica e sociale dello straniero sul territorio dello Stato*.

IL DECRETO N. 850 DELL'11 MAGGIO 2011

L'11 maggio 2011, rappresenta una data molto importante per il sistema legislativo italiano in materia d'immigrazione. A questa data fa riferimento l'incontro dei ministri dell'interno, della giustizia, dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e quello per il turismo, per modificare, integrandola, una normativa riguardante, appunto, la disciplina dell'immigrazione, la condizione dello straniero ed i visti di ingresso. Sulla Gazzetta Ufficiale, n. 280 del 1° dicembre, è stato pubblicato il decreto interministeriale in cui si definiscono le tipologie dei visti d'ingresso in Italia per i cittadini dei Paesi terzi e stabilisce i requisiti e le condizioni per ottenerli⁸⁴. Il testo del decreto stabilisce:

- ❖ L'esenzione dall'obbligo di visto per i cittadini di paesi terzi, secondo l'allegato II del Regolamento CE 539/2001, è valida per ogni tipo di visto salvo che per cure mediche e attività lavorative remunerate;
- ❖ Recepimento del principio della libera circolazione all'interno dello Spazio Schengen⁸⁵;

⁸⁴ I dati relativi all'argomento in questione sono stati rilevati dall'analisi del sito web <http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/NormativaOnline/Normat>.

⁸⁵ Ci si riferisce all'Art. 21 della suddetta Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen

- ❖ Introduzione di un nuovo articolo dedicato ai “minori⁸⁶” che formalizza l’obbligatorietà dell’atto d’assenso all’espatrio da parte di entrambi gli esercenti la potestà genitoriale e ribadisce le competenze del Comitato per i minori Stranieri dei visti per la partecipazione a programmi solidaristici;
- ❖ Introduzione di un articolo che riprende, per la prima volta in un testo normativo nazionale, la normativa comunitaria sulla valutazione del cosiddetto “rischio migratorio⁸⁷” e la estende a quelli nazionali di lunga durata, limitatamente ad alcune tipologie del visto per “studio”;
- ❖ Introduzione delle nuove tipologie di visto per “motivi familiari” (che riconduce a un’unica tipologia e precedenti visti per familiare al seguito e ricongiungimento familiare), per “ricerca” e per “volontariato”; soppressione del visto “inserimento nel mercato del lavoro”;

ACQUISTO, PERDITA, RIACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA NELLA DISCIPLINA VIGENTE⁸⁸

L’**acquisto** della cittadinanza italiana può avvenire attraverso diverse modalità:

- ❖ Per **filiazione** (*ius sanguinis*), l’**Art. 1** stabilisce che è cittadino per nascita “il figlio di padre o madre cittadini”⁸⁹; questo principio vale anche per coloro che hanno genitori cittadini, almeno uno dei due, ma nascono e risiedono all’estero;

⁸⁶ Si tratta della relativa premessa del Decreto in analisi nello specifico al relativo § 10

⁸⁷ Articolo 3 del Decreto

⁸⁸ Dati rilevati dall’analisi del sito web www.interno.it e del sito web www.camera.it e dal testo GIOVANNI KOJANEC, *La cittadinanza italiana nei suoi riflessi interni ed internazionali*, seconda edizione aggiornata 2002.

⁸⁹ Sui problemi derivanti dall’estensione dell’acquisto della cittadinanza italiana ai figli di madri cittadine, operata precedentemente all’entrata in vigore della **legge n. 91** prima della sentenza della Corte Costituzionale del 9 febbraio 1983, n. 30 e successivamente della 1, n. 123, v. V. B. BAREL, Art.1, si veda in *Commentario*, cit., pp. 16 e ss. , e anche l’analisi di S. BARIATI, *La disciplina giuridica*, cit., pp. 16 e ss.

- ❖ Per nascita nel territorio italiano (ius soli), questo principio è solo un'ipotesi residuale, serve per evitare l'apolidia del soggetto, infatti non basta essere nati sul territorio della Repubblica italiana, entrambi i genitori devono essere, inoltre, ignoti o apolidi;
- ❖ Per riconoscimento di paternità o maternità, per dichiarazione giudiziaria della filiazione e per adozione, l'Art. 2 prevede l'acquisto della cittadinanza per riconoscimento o per dichiarazione giudiziale della filiazione, facendo una differenza tra minorenni e maggiorenni. Nel primo caso il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione determina l'acquisto della cittadinanza che retroagisce alla nascita; nel secondo caso, il riconoscimento di paternità o maternità non comporta per il maggiorenne l'automatica acquisizione della cittadinanza italiana essendo, viceversa, necessaria una dichiarazione d'elezione da rendersi entro un anno dall'avvenuto riconoscimento. Per quanto concerne il discorso dell'adozione, attraverso l'Art. 3⁹⁰ si prevede che: il minore adottato da cittadino italiano, acquisti la cittadinanza italiana, anche se adottato prima dell'entrata in vigore della legge;
- ❖ Per comunicazione di diritto (comunicatio iuris), secondo l'Art. 14, i figli minorenni di chi acquista la cittadinanza italiana, se convivono con lui, acquistano di conseguenza la cittadinanza, alla quale, però, possono rinunciare al compimento dei 18 anni, se in possesso di un'altra cittadinanza.
- ❖ Per acquisto volontario: opzione, matrimonio, naturalizzazione, l'**opzione** è disciplinata dall'Art. 4, riguarda gli stranieri di origine italiana, i quali manifestando la volontà di acquisire la cittadinanza italiana, nel rispetto delle leggi previste dall'Art. 4, la ottengono. Riguarda, quindi, coloro i cui genitori, padre o madre, siano italiani per nascita⁹¹ e devono essere rispettati alcuni requisiti:
 - se presta servizio militare per lo Stato italiano, dichiarandolo preventivamente⁹²;

⁹⁰ Per un'ulteriore analisi si confronti l'opera di S. BARIATTI, La disciplina giuridica, cit., pp. 24 e ss.

⁹¹ La prestazione (effettivamente resa) del servizio civile assume ai fini della sussistenza del requisito per l'acquisto della cittadinanza, lo stesso valore della prestazione del servizio militare.

- se assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero e dichiara volontariamente di voler acquistare la cittadinanza italiana⁹³;
- se al compimento dei 18 anni, risiede regolarmente in Italia da due anni e dichiara entro un anno dal raggiungimento della maggiore età di voler, appunto, acquistare la cittadinanza italiana;

La cittadinanza italiana, che si ottiene per **nascita**, è prevista, in base all'Art. 4 § 2, secondo le modalità previste dalla legge n. 91, per lo straniero nato in Italia che vi abbia risieduto senza interruzione fino al compimento della maggiore età, se dichiara di voler acquisire la cittadinanza italiana entro un anno dal compimento dei 18 anni. La cittadinanza ottenuta per **matrimonio** di uno straniero con un cittadino italiano, presuppone la validità del vincolo per l'ordinamento italiano e la trascrizione dell'atto di matrimonio nei registri di stato civile del comune italiano competente. Gli interessati all'acquisto della cittadinanza possono proporre domanda per il suo ottenimento dopo sei mesi di residenza legale sul territorio dello Stato oppure, se residenti all'estero, dopo tre anni di matrimonio, se non vi è stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili e non sussiste separazione legale. Per quanto riguarda la **perdita** della cittadinanza italiana⁹⁴, dobbiamo ricordare che la legge del '92 ha regolato, in modo chiaro, l'acquisto della cittadinanza italiana favorendone la conservazione di acquisto a ogni titolo, di una cittadinanza straniera, ma all'Art.11 della legge dell'92 si afferma anche che *"il cittadino che possiede, acquista o riacquista una cittadinanza straniera, conservi quella italiana, ma possa rinunciare ad essa qualora risieda o stabilisca la sua residenza all'estero"*. Con questa legge si favorisce l'accrescere delle doppie cittadinanze e per tentare

⁹² Ai fini dell'applicazione della norma bisogna che i discendenti (di derivazione paterna o materna), siano stati cittadini italiani per **nascita**: non ricorrono, in altre parole, i presupposti della concessione della cittadinanza per opzione se i discendenti hanno acquisito in altro modo la cittadinanza italiana.

⁹³ A tal riguardo, l'Art. 1 del regolamento di esecuzione, ha stabilito che l'espressione "assume pubblico impiego" sia da intendersi nel senso che "si considera che abbia prestato servizio alle dipendenze dello Stato e che sia stato parte di un rapporto di lavoro dipendente con retribuzione a carico del bilancio di Stato".

⁹⁴ Dati rilevati dall'analisi dei siti web www.interno.it, www.impresalavoro.eu e www.legislationonline.org.

una riduzione di tale fenomeno si è provveduto, attraverso la Convenzione di Strasburgo, a dichiarare che tali rapporti fossero validi solo se esistenti tra Stati contraenti. Bisogna, comunque, ricordare che se da una parte l'ordinamento italiano accetta la doppia cittadinanza, altri Stati potrebbero non avere la stessa opinione a riguardo, in quanto, per molti ordinamenti, l'acquisto di un'altra cittadinanza prevede in automatico la perdita di quella già posseduta. L'Art. 14, prevede che coloro che abbiano ottenuto la cittadinanza italiana durante la minore età, poiché convivente con genitore divenuto cittadino, abbiano la possibilità di rinunciare alla cittadinanza italiana una volta maggiorenni, con un'apposita dichiarazione di volontà. Anche il soggetto maggiorenne, però, può, se in possesso di un'altra cittadinanza, rinunciarvi, a seguito di revoca dell'adozione per fatto dell'adottante. Negli Art. 12 e 3 § 3, ci sono altre ipotesi per la perdita della cittadinanza. La prima a titolo sanzionatorio: per decisione del Governo nel caso in cui il cittadino decida di accettare un impiego pubblico o una carica pubblica da una Ente pubblico estero o internazionale a cui l'Italia non partecipi, o presti servizio militare per uno Stato estero e non vi rinunci dopo l'intimazione che gli venga rivolta in tal senso dal Governo. Inoltre se quest'atteggiamento è tenuto con uno Stato con cui l'Italia è stata, o è in guerra, o se il soggetto acquista la cittadinanza di tale Stato volontariamente, egli perde la cittadinanza al termine dello stato di guerra. In questo caso, la perdita della cittadinanza non è subordinata al possesso di altra cittadinanza. La seconda ipotesi (Art. 3), prevede la perdita della cittadinanza italiana da parte dell'adottato, nel caso in cui l'adozione sia revocata per fatti a questo imputabili. In questo caso, però, la perdita della cittadinanza italiana avverrà solo se l'interessato sia in possesso di un'altra cittadinanza o riacquisti automaticamente quella d'origine, a seguito della perdita di quella italiana. Per quanto concerne il **riacquisto** della cittadinanza italiana⁹⁵, così come per la perdita, anche per la riconquista della cittadinanza, tranne alcune eccezioni, ci si basa sulle volontà dell'interessato. Fa eccezione l'Art. 13 (lettera d), che prevede il riacquisto automatico della cittadinanza italiana da parte del soggetto che, avendola persa, stabilisca la propria residenza sul territorio della Repubblica e la protragga per un anno, ma il soggetto che abbia riacquisito la cittadinanza per effetto della residenza

⁹⁵ Dati rilevati dall'analisi del sito web www.interno.it, www.101professionisti.it e www.italiaestera.net.

protratta, ha facoltà di rinunciarvi entro il medesimo periodo. Gli altri casi di riacquisto, subordinate alla volontà del soggetto, previste dall'Art. 13, sono:

- Prestazione effettiva del servizio militare per lo Stato italiano;
- Assunzione, anche all'estero, di un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato;
- Dichiarazione di voler riacquistare la cittadinanza italiana e lo stabilimento in Italia, entro un anno, della residenza;
- Dichiarazione di voler riacquistare la cittadinanza avendo stabilito la residenza in Italia da almeno due anni e provando di aver abbandonato l'impiego o la carica o il servizio militare per uno Stato estero prestato nonostante l'intimazione dello Stato italiano.

LA DOPPIA CITTADINANZA IN ITALIA⁹⁶

In linea di principio, la legge consente il possesso della doppia cittadinanza salvo che in caso di naturalizzazione. Allo stesso modo non si può possedere una doppia cittadinanza se si è cittadino di uno dei Paesi firmatari della Convenzione di Strasburgo (1963, Austria Belgio, Danimarca, Germania, Lussemburgo, Norvegia e Svezia). Anche la Francia e l'Olanda figurano tra i firmatari, ma gli accordi bilaterali firmati da questi Stati con l'Italia, consentono di possedere la doppia cittadinanza a francesi e olandesi che acquistano volontariamente la cittadinanza italiana e viceversa.

⁹⁶ Dati rilevati dall'analisi del sito <http://www.mclink.it/com/itnet/giovani/faq/cittadi.htm>

QUARTO CAPITOLO

LA CITTADINANZA NELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

Nel nostro paese, oltre alle conosciute regioni troviamo, anche, un altro piccolo Stato autonomo, con leggi e decreti propri: si tratta del piccino Stato di San Marino. E' interessante, dopo aver analizzato le leggi riguardanti la cittadinanza dell'Unione Europea e dell'Italia, osservare anche le particolarità, riguardo all'argomento in analisi, di questo Stato nello Stato. La normativa, con la Legge del 30 novembre 2000 n. 114 della Repubblica di San Marino recita così⁹⁷:

“Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 30 novembre 2000”.

Art. 1, della cittadinanza per origine, sono cittadini sanmarinesi per origine:

- I figli di padre e madre entrambi sanmarinesi;
- I figli di padre sanmarinese e madre non sanmarinese, a condizione che entro dodici mesi dal raggiungimento della maggiore età dichiarino di voler mantenere la cittadinanza del padre;
- I figli di madre sanmarinese e padre non sanmarinese, a condizione che entro dodici mesi dal raggiungimento della maggiore età dichiarino di volere la cittadinanza della madre;
- I figli di genitore sanmarinese se l'altro genitore è ignoto o apolide;

⁹⁷ Dati rilevati dall'analisi del sito web www.esteri.sm/on-line.it e www.sanmarinosite.com.

- Gli adottati da cittadino sanmarinese conformemente alle norme sull'adozione ed ai sensi dei punti precedenti;
- I nati nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi.

Art. 2, della cittadinanza per naturalizzazione, possono divenire cittadini sanmarinesi per naturalizzazione coloro ai quali la cittadinanza è concessa dal Consiglio Grande e Generale, con leggi straordinarie da approvare con maggioranza qualificata dei due terzi dei suoi componenti, in base a dei criteri speciali come:

- Essere iscritti nei registri della popolazione residente al momento dell'approvazione della legge straordinaria di cui sopra;
- Aver dimorato effettivamente per almeno trent'anni continuativi nel territorio sanmarinese [...];
- Non aver riportato in Repubblica o all'estero condanna per reato non colposo alla pena della prigionia o dell'interdizione superiore;
- Rinunciare ad ogni altra cittadinanza posseduta [...];
- Prestare giuramento di fedeltà alla Repubblica [...];

Art. 3, con esso si chiariscono le formalità per l'atto di mantenimento e scelta della cittadinanza.

Art. 4, perdita volontaria della cittadinanza a seguito di matrimonio, riferendosi a matrimonio con persona straniera di cui si decide di acquisire la stessa cittadinanza.

Art. 5, assunzione e riassunzione della cittadinanza, riguarda ad esempio i figli di sanmarinesi che tornano sul territorio e hanno diritto alla residenza e dopo aver, anagraficamente, riseduto per almeno dieci anni, possono acquisire o riacquisire la cittadinanza della Repubblica. Riguarda anche chi ha contratto matrimonio con persona straniera, i quali una volta divenuti vedovi, o separati o ricevuto l'annullamento del matrimonio possono riottenere la cittadinanza. Rimane, però fissa la regola per cui non si deve aver riportato in Repubblica o all'estero condanna come da sopra.

Art. 6, rinuncia e perdita della cittadinanza, se dopo un matrimonio si ha un'altra cittadinanza, se vi si rinuncia volontariamente, dopo aver dimostrato di aver acquisito la cittadinanza di altro Stato; la rinuncia va presentata al Consiglio Grande e Generale.

Art. 7, riguarda la modifica dell'Art. 6 della Legge 31 gennaio 1996 n. 31 "Legge elettorale", il testo integrato afferma che il cittadino che compie 18 anni di età e che non è residente nella Repubblica è iscritto nelle liste elettorali a seguito di apposita domanda; nel caso in cui lo stesso cittadino in questione risulti anagraficamente residente da almeno 5 anni è iscritto nelle liste elettorali.

Art. 8 riguarda le disposizioni transitorie e finali [...].

Art. 9, disposizioni penali, riguardano coloro che per ottenere la cittadinanza sanmarinese rilascia dichiarazioni non veritiere.

Art. 10, entrata in vigore, la presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

LA LEGGE STRAORDINARIA SANATORIA SULLA CITTADINANZA SAN MARINO (22 MARZO 2012)⁹⁸

Il 22 marzo 2012, per la Repubblica di San Marino, rappresenta una tappa importantissima per la legislazione sulla cittadinanza. E' passata, infatti, senza sorpresa e con consenso bipartisan, la legge sulla naturalizzazione presentata dal segretario agli Interni, Valeria Ciavatta. La nuova legge farà in modo che si possa diventare cittadini sanmarinesi dopo 25 anni di residenza (5 in meno rispetto all'ultima legge del 2000) e il diritto verrà anche trasmesso agli orfani o ai vedovi di un naturalizzando. L'opposizione si rammarica solo del fatto che bisognerebbe individuare dei requisiti precisi, e dare, poi, il via agli automatismi. Soddisfatta pienamente, invece, la maggioranza che afferma "sarà possibile reintegrare i 40

⁹⁸ Dati rilevati dall'analisi del sito web www.corriereromagna.it/san-marino.it, www.giornale.sm.

cittadini che, dal 2000 ad oggi, sono stati esclusi dai registri per non aver adempiuto alle procedure d'ufficio". Le leggi approvate nella Repubblica, riguardanti la cittadinanza, sono state ben poche, tant'è che nell'ultimo secolo ce ne sono state solo cinque, l'ultima dodici anni fa. La legge approvata il 22 marzo, che è entrata in vigore il 1° aprile amplia i requisiti: cala a 25 il periodo continuativo di dimora richiesto, ridotto a 18 per chi abita in territorio dalla nascita (diventano quindi cittadini i maggiorenni nati sul monte Titano). Nulla cambia per gli sposi, servono 15 anni di matrimonio con un sanmarinese, di residenza, per ottenere il diritto ad essere cittadino. Raddoppiano, invece, le possibilità per i minori: basta un genitore naturalizzato per diventare cittadino. Orfani e vedovi, potranno ottenere la cittadinanza se vantano i requisiti di base, pur avendo avuto la disgrazia di aver perso il congiunto "naturalizzando" poco prima dell'entrata in vigore della norma.

LA CITTADINANZA NELLA CITTA' DEL VATICANO

Alla data del 31 dicembre 2005 le persone in possesso della cittadinanza vaticana erano 557, tra cui risultavano esserci: 58 Cardinali, 293 Ecclesiastici aventi lo status di membri delle Rappresentanze Pontificie, 62 altri Ecclesiastici, 101 componenti il Corpo della Guardia Svizzera Pontificia e altri 43 altri laici. Le persone che a quella data avevano il consenso di risiedere nella Città del Vaticano, conservando la loro cittadinanza di origine erano 246, mentre le persone residenti in immobili extraterritoriali e in immobili esenti da espropriazioni e tributi erano 3100⁹⁹. Oggi la popolazione della Città del Vaticano conta circa 800 persone, delle quali oltre 450 godono della sua cittadinanza, mentre tutte le altre sono solo autorizzate a risiedere nello Stato temporaneamente o anche stabilmente, ma senza godimento della cittadinanza¹⁰⁰. Ne fanno parte tutti coloro che risiedono stabilmente sul suo territorio per vari motivi come: dignità, carica, ufficio o impiego, a condizione che tale residenza, però sia giustificata dalla legge ed autorizzata dalle autorità competenti al riguardo. La legge della Città del Vaticano, prevede che la cittadinanza non è mai di tipo originaria, perché non si basa su quei criteri tradizionali come lo *ius sanguinis* (nascita da genitore cittadino, anche fuori dallo Stato), ma da come si legge nel Trattato Lateranense (firmato l'11 febbraio 1929 tra Santa Sede e l'Italia), all'Art. 9: è basato sulla stabile residenza nella Città del Vaticano per una delle ragioni contemplate dalla Legge vaticana n. III del 7 giugno 1929. In relazione all'Art. 1 della legge appena citata, sono considerati cittadini della Città del Vaticano:

⁹⁹ I dati relativi all'argomento in questione sono stati rilevati dall'analisi sito web www.vatican.va.

¹⁰⁰ Dati rilevati dall'analisi del sito web www.vaticanstate.va.

1. i Cardinali residenti nella Città del Vaticano;
2. coloro che risiedono nel detto luogo stabilmente per ragioni di dignità, carica, ufficio, oppure sia autorizzata dal Sommo Pontefice e per esso dal Cardinale Segretario di Stato, se si tratta di persona comunque addetta alla Corte Pontificia o a qualunque ufficio di cui all'Art. 2 della Legge fondamentale della Città del Vaticano, e del Governatore, se si tratta di altra persona
3. coloro che, anche indipendentemente dalle condizioni previste dalle due note precedenti, siano autorizzati dal Sommo Pontefice a risiedere stabilmente nella Città del Vaticano con concessione o con conservazione della cittadinanza, per ragioni da apprezzarsi sovranamente;

Nel momento in cui viene meno una di queste condizioni ne consegue, ovviamente, la perdita della cittadinanza stessa. Tale perdita può essere: volontaria, per rinuncia all'ufficio o impiego o per abbandono spontaneo definitivo della residenza ed abitazione nel territorio, oppure imposto ope legis, in caso di revoca dell'ufficio o dell'autorizzazione a risiedere, per cessazione delle condizioni in base alle quali era stata concessa la residenza, etc. (Artt. 4 e 6). Nel momento in cui si perde la cittadinanza vaticana, coloro che erano cittadini italiani prima, ritornano ad esserlo, ricevono la cittadinanza italiana anche coloro che sono discendenti di cittadini italiani ed anche coloro che erano cittadini stranieri ma non possono più riacquistare la loro cittadinanza originaria, proprio come stabilisce l'Art. 9, § II, del Trattato Lateranense, "la cittadinanza, la residenza e l'accesso", entrata in vigore il 1° marzo 2011. In particolare, la condizione del residente ha acquistato maggiore importanza nella realtà stessa della Città del Vaticano. Nel preambolo è sottolineato che "la nuova legge viene ad inserirsi nell'adeguamento normativo che è attualmente in corso di elaborazione": sono ricordate, in tal senso, la legge fondamentale e la legge sulle fonti del diritto, e viene richiamata "la particolare natura dello Stato e della realtà di fatto ivi esistenti". Per giungere all'elaborazione finale della legge attualmente in vigore, il Papa ha istituito un'apposita Commissione, che ha iniziato i lavori il 23 aprile 2009 e ha trasmesso al Cardinale Segretario di Stato, il testo definitivo, che è stato poi approvato dal Santo Padre il 16 giugno 2010. Nel nuovo testo di legge, sono presenti norme che riguardano anche il "divieto di accesso" in Vaticano, "in accesso temporaneo" fino all'allontanamento, per

“coloro che si trovano nella Città del Vaticano senza le necessarie autorizzazioni o dopo che siano scadute o revocate” (Art. 12). Non hanno bisogno, invece, di alcun permesso, sempre come da Art. 12, “i cardinali, i patriarchi, i vescovi ed i loro accompagnatori, i membri del Corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede, i congiunti del Sommo Pontefice¹⁰¹”.

¹⁰¹ Dati rilevati dall’analisi del sito web www.toscanaoggi.it

QUINTO CAPITOLO

CITTADINANZE PARTICOLARI NELLE DIVERSE PARTI DEL MONDO ...

Procedendo da occidente ad oriente, incontreremo, di certo, tanti Paesi diversi per storia, cultura, etnia e per credo religioso, ma soprattutto riscontreremo un diverso sistema legislativo e quindi anche una diversa concezione relativa all'argomento che stiamo trattando. Da qui in avanti, dunque, analizzeremo una serie di ordinamenti normativi appartenenti a diversi luoghi del nostro continente, fino a concludere il nostro viaggio nell'Estremo Oriente, focalizzandoci principalmente sulla misteriosa e lontana Cina. L'obbiettivo è quello di capire dove possano esserci delle analogie e quali, invece, siano le differenze tra gli uni e gli altri, per avere ben chiara, una panoramica generale su chi è cittadino di dove, vivendo in un posto piuttosto che in un altro ed essendo nato in un luogo piuttosto che altrove.

STATI UNITI D'AMERICA¹⁰²

Per quanto concerne gli Stati Uniti d'America, così come vale per tutti i Paesi americani e per le ex colonie di Stati europei, vale la "ius soli", la possibilità, cioè, di essere cittadini per il semplice fatto di essere nati sul territorio. La legge statunitense, inoltre, ammette la doppia cittadinanza, anche se questa, è regolata specificamente con ogni singolo stato, attraverso accordi di reciproco riconoscimento. Se non si è nati sul territorio americano, si può acquistare la cittadinanza americana solo attraverso un processo detto di "naturalizzazione", ne è un esempio Albert Einstein, e si ottiene attraverso un atto della pubblica autorità, subordinatamente alla sussistenza di determinate condizioni (es. residenza per un lungo periodo di tempo sul territorio nazionale, l'assenza di precedenti penali, la rinuncia alla cittadinanza di origine, ecc.), o per

¹⁰² I dati dell'argomento in questione sono stati rilevati dall'analisi e dal confronto dei relativi siti web: www.usimmigration.visapro.com/USA-Citizenship-Services.asp oltre al sito web www.uscitizenship.info e www.immlaw.com/citizenship.html

matrimonio, o per meriti particolari. Nello specifico, in Canada¹⁰³ sono richiesti 3 anni (1095 giorni) di residenza permanente sul territorio, nei quattro anni precedenti è permessa la doppia cittadinanza; In Argentina¹⁰⁴ sono necessari almeno 2 anni di residenza continuativa. Si può richiedere la cittadinanza brasiliana, invece, dopo un breve periodo di tempo ma bisogna soddisfare alcuni requisiti. Coloro che hanno risieduto in Brasile¹⁰⁵, continuativamente per 15 anni, senza aver collezionato precedenti penali, possono fare domanda per la cittadinanza brasiliana. Tuttavia, se lo straniero è in possesso di un permesso di soggiorno permanente in Brasile, ha una conoscenza sufficiente della lingua portoghese (orale e scritta) e un lavoro o risorse sufficienti per mantenere se stesso e la sua famiglia, il numero di anni necessari per poter fare domanda per la cittadinanza, può passare da 15 a 4. Questo periodo di anni può essere ulteriormente ridotto, se il residente ha una moglie brasiliana o un figlio. In questo caso può inoltrare la richiesta dopo un anno. Se ha certe competenze professionali, scientifiche o artistiche, ha diritto alla cittadinanza brasiliana dopo due anni. Tre anni di soggiorno permanente, danno diritto alla cittadinanza agli stranieri che possiedono una proprietà o un'attività commerciale di un certo valore. Ottenere la cittadinanza americana consente di ricevere alcuni importanti benefici¹⁰⁶, tra cui:

- Colui che ottiene la cittadinanza, la sua famiglia ed i beni di entrambi sono protetti dagli Stati Uniti, egli otterrà anche aiuto ed assistenza da parte delle ambasciate degli Stati Uniti all'estero e non ha l'obbligo di rinnovare la propria cittadinanza una volta che è stata ottenuta;
- Si può viaggiare nella maggior parte dei paesi del mondo senza spendere tempo né denaro per ottenere i visti di entrata;

¹⁰³ Dati rilevati dall'analisi del sito web <http://www.cic.gc.ca/english/citizenship/rules-citizenship.asp>

¹⁰⁴ I dati sono stati rilevati dall'analisi del sito <http://expat-argentina.blogspot.com/2005/08/dual-citizenship...>

¹⁰⁵ Dati rilevati dall'analisi del sito web http://www.multiplecitizenship.com/wscl/ws_BRAZIL.html e dal sito <http://www.v-brazil.com/government/laws/titleII.html>

¹⁰⁶ Dati rilevati dall'analisi del sito web: www.citizenshipadvisor.com

- Si può risiedere, anche per molto tempo, fuori dagli Stati Uniti, senza perdere, per questo, la cittadinanza acquisita e, se si decide di ottenere la pensione nel paese originario, si riceveranno, comunque, tutte le indennità della previdenza sociale;

Una volta diventati cittadini degli Stati Uniti, se si hanno bambini al di sotto dei 18 anni, questi diventano automaticamente cittadini degli Stati Uniti ed, inoltre, le pratiche per invitare negli USA la propria famiglia diventano più semplici e veloci e anche l'eventuale loro volontà di ottenere la stessa cittadinanza americana, avrà delle procedure semplificate;

- Si ricevono (a differenza della Carta Verde), benefici lavorativi: si può fare domanda per molti lavori nelle Istituzioni Governative Federali, di Stato o locali, che richiedono una cittadinanza statunitense. Anche in alcuni affari privati, in cui è ugualmente richiesta la cittadinanza degli USA. Si è, inoltre, completamente esenti dal pagamento di alcune tasse e si ha assistenza in campo scolastico e finanziario;
- Si ha la possibilità di intervenire negli affari politici del Paese in questione grazie al diritto di poter votare e di poter essere votati;

L'AUSTRALIA¹⁰⁷

Per ottenere la cittadinanza australiana è necessario sostenere un esame, i cui contenuti sono stati aggiornati nel 2009, dando meno importanza ai quesiti relativi agli eroi sportivi australiani e concentrandosi, invece, sulla conoscenza delle responsabilità da assumere una volta ottenuta la cittadinanza. L'obiettivo è quello di fare in modo che coloro che vogliono ottenere la cittadinanza "capiscano i valori della società australiana, i suoi principi democratici, i suoi diritti, il sistema legislativo¹⁰⁸". L'Australia è da molti vista

¹⁰⁷ Dati rilevati dall'analisi dei siti web: www.immi.gov.au, www.australiacitizenship.org/category/australia-citizenship.

come un valido modello di società multiculturale e qui il discorso della cittadinanza, del concedere la cittadinanza, è un fatto più che rilevante tanto che è stata istituita la giornata della cittadinanza, durante la quale, nei municipi delle varie città si concede la cittadinanza agli stranieri che ne fanno richiesta.

L'AFRICA¹⁰⁹

In gran parte dei Paesi dell'Africa contemporanea, la cittadinanza si ottiene per *ius sanguinis*, poi, però, ogni stato appartenente al continente ha una sua particolare legge interna. Un caso singolare, di notevole interesse è, ad esempio, la Repubblica della Liberia (fondata da schiavi americani liberati, di origine africana), la legge sulla cittadinanza, qui, è basata sulla prima costituzione redatta nel 1847 e rivista nel 1955 e nel 1984: la prima permetteva alla donne di trasmettere la loro cittadinanza ai figli, sebbene non fosse permessa la doppia cittadinanza, tuttavia ora, in base alle nuove revisioni presenti all'interno della costituzione del Paese, fortunatamente, essa è permessa. La Liberia¹¹⁰ è una delle poche nazioni rimaste a conferire la cittadinanza in base all'etnia, consentendo di diventare cittadini liberiani solo alle persone che sono di discendenza africana. Questo, ovviamente, ha suscitato molte critiche a livello internazionale. Infatti nell' Art. 5, sezione 13, della prima costituzione si legge:

"L'obbiettivo primario della creazione di queste colonie è di fornire una casa ai bambini d'Africa dispersi ed oppressi e di rigenerare e schiarire questo continente oscurato, perciò nessuno, eccetto le persone di colore, possono diventare cittadini di questa Repubblica."

A tal proposito è interessante fare cenno ad un fatto avvenuto dopo le elezioni presidenziali del 2005 in Liberia. In quella circostanza, la vincitrice, la Presidente Ellen Johnson Sirleaf, durante la cerimonia di

¹⁰⁸ Il Ministro dell'immigrazione dal nome Chris Evans, emerso dall'analisi del sito web www.australia.gov.au/directories/australia/immigration

¹⁰⁹ Dati emessi dall'analisi e dal confronto di alcuni importanti siti web: www.scribed.com/Citizenship-Laws-in-Africa, www.sharmeqitto.wordpress.com, www.globalvisas.com/south_africa/south_africa_citizenship.html ed anche i dati del sito www.multiplecitizenship.com/wscl/ws_SOUTH_AFRICA.html

¹¹⁰ Dati rilevati dal sito web www.apps.americanbar.org e da JOHN-PETER PHAM, Liberia: Portrait of a Failed State; Constitution of the Commonwealth of Liberia, 1839, rintracciabile sul sito <http://digital.library.cornell.edu/l/liberian/pdf/001>

investitura, affermò: “il mio compito è quello di far uscire il paese dalla crisi, gestendo il periodo post-conflitto per ristabilire i principi fondamentali dello Stato, del Buon Governo, della Riconciliazione Nazionale e per avviare la ripresa economica necessaria per evitare di ritornare ai tempi bui della Liberia. Per attuare queste promesse mi basta un mandato, quindi non mi presenterò ad un secondo mandato, avendo già servito la Nazione”.

È importante fare una premessa: la vittoria era stata ottenuta con una massiccia frode elettorale voluta dall'Amministrazione Bush e organizzata assieme alle Nazioni Unite. A distanza di cinque anni, la presidentessa ha cambiato idea, annunciando di volersi candidare alle elezioni presidenziali che si sono tenute tra ottobre e novembre 2011. Il pensiero di molti fu che la presidentessa, così come molti presidenti africani, ci avesse preso gusto a gestire il Paese, che si traduce, in Africa, con il rafforzamento del potere personale e relativi vantaggi economici e privilegi per i familiari ed i membri del clan o della tribù di appartenenza. Si presentò, però, un ostacolo e cioè che un candidato, in Liberia, può essere eletto solo se possiede la cittadinanza e dopo aver trascorso almeno dieci anni ininterrottamente nel paese. Sirleaf ne aveva trascorsi solo cinque... La presidentessa tentò di cambiare la Costituzione, attraverso una semplice votazione in parlamento (dove deteneva la maggioranza assoluta il suo partito), ma costretta, invece, a promuovere un referendum, fallì nel suo intento. Questo, perché la Costituzione è un testo molto importante per i liberiani, è quasi più importante della Bibbia, è un grande elemento di unione e coesione. E' molto rigida nella protezione della cittadinanza, perché si vuole scoraggiare la richiesta da parte di persone straniere, è un tipo di Costituzione pensata su basi razziali, soprattutto contro i bianchi e contro le persone appartenenti alla Comunità Nera degli Stati Uniti. Il referendum presentava quattro quesiti: modificare i criteri di eleggibilità al potere, riducendo gli anni di residenza da 10 a 5 anni, cambiare la data delle elezioni da ottobre (periodo delle grandi piogge) a novembre, aumentare il periodo di carica del Giudice Supremo di Giustizia da 70 a 75 anni (poiché il giudice che era in carica aveva contribuito ad aiutare la presidentessa nella sua frode e compiva 70'anni un mese prima delle elezioni, per cui, secondo la costituzione, sarebbe dovuto andare in pensione), permettere la maggioranza semplice per tutte le elezioni

escluse quelle presidenziali. Se avesse vinto il no, la maggioranza dei candidati di allora, sarebbe andata a casa¹¹¹.

Il 31 agosto 2011, la Commissione elettorale nazionale comunicò che le quattro proposte di emendamenti alla Costituzione, sottoposte a referendum, non avevano conseguito la maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto, necessaria ai fini dell'Art. 91 della Costituzione¹¹². Per cui, oggi, vige ancora la legge secondo cui, in base all'Art. 28 della Costituzione Della Repubblica di Liberia: "chiunque, al momento della nascita, sia figlio di genitori cittadini della Liberia può essere un cittadino, inoltre solo le persone di colore o i loro discendenti (d'Africa, s'intende), possono richiedere la cittadinanza per nascita o per discendenza, ma non è automatico il fatto che se una persona nasca sul territorio della Liberia, gli si conferisca la cittadinanza". Un'eccezione, però, esiste: nel caso in cui i genitori siano ignoti (per nascita), o se un bambino nasce da genitore con cittadinanza liberiana, gli si conferisce la stessa cittadinanza, senza considerare il luogo di nascita (per discendenza)¹¹³. Non è ammessa, ovviamente, secondo quanto detto, la doppia cittadinanza.

In Camerun¹¹⁴ la questione della cittadinanza è regolata dal decreto n. 2 del 1959 e dal decreto 68 datato 1968, anche qui si prevede che la nascita sul territorio non conferisce in automatico la cittadinanza, fatta eccezione per chi nasca da genitori ignoti, o da genitori apolidi, oppure chi nasca, in Camerun, da genitore straniero, anche esso nato lì (casi previsti per la cittadinanza per nascita); un bambino che, invece, nasca, in una famiglia, da genitore cittadino del Camerun, ottiene la cittadinanza per discendenza, senza considerare il luogo di nascita, un bambino che nasca, invece, fuori dal matrimonio, da padre del Camerun e madre straniera, ottiene la cittadinanza, se si può stabilire chi sia il padre, stesso vale per bambino nato fuori dal matrimonio da madre del Camerun e padre straniero o sconosciuto. Una donna straniera che sposi un uomo del Camerun, ha la possibilità di ottenere la sua stessa cittadinanza. La perdita della cittadinanza, volontariamente, in questo Paese, è permessa dalla legge, a condizione che sia dimostrato il possesso di

¹¹¹ Dati rilevati dall'analisi del sito web www.dilinger.it

¹¹² Dati rilevati dall'analisi del sito web www.unisi.it, RENATO IBRIDO (a cura di)

¹¹³ Dati rilevati dall'analisi del sito web www.unhcr.org

¹¹⁴ Dati rilevati dall'analisi del sito web www.multiplecitizenship.com

una nuova cittadinanza. Anche in Camerun, chi decide di acquisire la cittadinanza di un altro paese perde automaticamente la propria, fatta eccezione per i bambini nati all'estero da cittadini del Camerun, a condizione che a 21 anni si scelga una cittadinanza sola, altrimenti quella del Camerun andrà persa¹¹⁵. In Egitto¹¹⁶, invece, ottenere la cittadinanza è difficilissimo ed alle regole vigenti bisogna aggiungere anche la revoca della cittadinanza nel caso in cui un egiziano abbia sposato una donna di nazionalità israeliana. Il matrimonio con un cittadino egiziano non dà alcun diritto di ottenere la cittadinanza egiziana, rimane a discrezione del Ministero degli Interni. Per quanto riguarda la revoca della cittadinanza, era fino a poco tempo fa, prevista solo in casi particolari, anche alla luce del fatto che la doppia cittadinanza in genere non è permessa. La revoca può avvenire anche se è stata concessa attraverso la presentazione di documenti o dichiarazioni mendaci (entro 10 anni dalla concessione), oppure è revocabile nel caso di acquisizione per matrimonio o naturalizzazione (entro 5 anni) e nel caso di condanne penali o di mancata residenza per 2 anni consecutivi sul territorio camerunense, oltre che se considerati colpevoli di reati contro la sicurezza dello Stato, anche se all'estero. Ci sono anche altri casi in cui il governo egiziano può revocare la cittadinanza a un cittadino: nel caso in cui abbia svolto servizio militare all'estero, o se, anche dopo parere contrario da parte delle autorità egiziane, si decida di mantenere una carica in seno ad un governo estero o ad un'organizzazione internazionale, o il lavoro alle dipendenze di uno Stato con cui l'Egitto è in guerra, o con il quale siano state interrotte le relazioni diplomatiche.

Un cittadino egiziano può rinunciare alla sua cittadinanza, ma ciò gli viene concesso solo nel caso in cui ne possieda un'altra. Per quanto riguarda la doppia cittadinanza¹¹⁷ è concessa solo a quegli egiziani che ne facciano richiesta entro un anno dall'assunzione della nuova nazionalità (e se l'altro Paese lo permette a), mentre i naturalizzati egiziani possono mantenere anche la nazionalità originale (sempre che il loro paese d'origine lo permetta). Chiunque abbia una doppia cittadinanza non potrà, tuttavia, svolgere servizio

¹¹⁵ I dati relativi all'argomento in questione sono stati rilevati dall'analisi del sito web www.cjdr.org

¹¹⁶ Si osservi l'opera di MERVAT F. HATEM, *The Pitfalls of the Nationalist Discourses on Citizenship in Egypt*, in *Gender and Citizenship in the Middle East*, SUAD JOSEPH (a cura di), Il parte, pp. 33 ss.

¹¹⁷ Dati rilevati dal sito web www.realt5000.com.ua

militare o di polizia ed essere eletto in parlamento. Se vogliamo analizzare, invece, il discorso relativo alla naturalizzazione, in Egitto occorrono almeno 10 anni consecutivi di permanenza sul territorio e il rispetto di alcuni criteri:

- Assenza di condanne penali
- Conoscenza della lingua araba
- Mezzi autonomi e legali di sussistenza

Per esercitare i propri diritti politici occorrerà attendere 5 anni dall'ottenimento della cittadinanza e, per l'eleggibilità in Parlamento, almeno 10 anni. Un altro Stato africano, con delle caratteristiche peculiari, è il Marocco¹¹⁸. Alla fine del febbraio 2011, il re del Marocco portò a compimento un'importante riforma costituzionale, in essa tra i vari elementi, un ruolo chiave lo assume il discorso inerente alla cittadinanza ed alla riforma della sua normativa: i diritti di cittadinanza, comunque, non sono estesi a tutti i marocchini in egual misura, ma sussistono in diversa maniera, perciò non mancano discriminazioni di tipo etnico e soprattutto di genere. Questo è facilmente comprensibile per il fatto che il Marocco è uno Stato con delle connotazioni molto particolari, che finiscono per escludere, sul piano legislativo, una grossa fetta di popolazione dai diritti di cittadinanza. Alle dinamiche fra berberi ed arabi, le due etnie principali dello Stato marocchino, si sovrappongono varie dinamiche politiche. La questione dei confini territoriali ne è un esempio palese. Un altro esempio è la zona del Sahara Occidentale, territorio conteso sia dall'Algeria che dal Fronte Polisario, l'organizzazione che difende il popolo Saharawi dall'ingerenza marocchina. Il risultato è che migliaia di profughi sono ammassati su confini incerti, privi di ogni diritto di cittadinanza¹¹⁹. Ad oggi, però, dopo quasi 60'anni di immobilismo, la monarchia marocchina ha fatto notevoli passi in avanti: favorendo un riconoscimento maggiore dell'identità berbera, ponendo, ad esempio, la lingua "tamazight" (lingua dell'etnia berbera) allo stesso livello dell'arabo, ma come lamentano la popolazione in questione, essi continuano a non godere degli stessi diritti di cittadinanza dei marocchini arabi. Un piccolo passo avanti

¹¹⁸ I dati dell'argomento in analisi sono stati rilevati dall'analisi del sito web www.mediterraneaonline.eu

¹¹⁹ Dati rilevati dall'analisi del sito web www.wluml.org

c'è stato anche nei confronti delle donne e dei figli, infatti si afferma, ora, la necessità di tutelare i figli nati fuori dal matrimonio e la possibilità per la donna marocchina di “trasmettere” la nazionalità ai propri figli, anche se avuti da una relazione con uno straniero. Una riforma del codice del 2006, ha completato l'allargamento dei diritti di cittadinanza, occupandosi anche dei diritti dei marocchini e delle marocchine residenti all'estero. In Arabia Saudita¹²⁰, è possibile ottenere la cittadinanza, al contrario, dopo 10 anni consecutivi di residenza, oltre a dover considerare altri regolamenti. In generale si può dire che nei territori con popolazione di religione islamica¹²¹, la legge islamica non conosce i concetti di nazione e di cittadinanza, ma solamente la “umma”, l'unica comunità islamica per cui il musulmano, in quanto appartenente ad essa, può vivere in qualsiasi paese islamico come nella sua patria, egli è soggetto alle stesse leggi, trova le stesse usanze e gode della stessa considerazione.

¹²⁰ Dati rilevati dall'analisi del sito web www.moi.gov.sa/wps/wcm/saudi_nationality e del sito www.justlanded.com

¹²¹ Dati rilevati dall'analisi del sito web www.oasicenter.eu

Dal primo luglio 2002, è entrata in vigore, a tutti gli effetti, la nuova legge sulla cittadinanza della Federazione Russa, firmata da Putin il 31/05/2002. Per tutti i russi in possesso di altra cittadinanza, secondo l'Art. 6 § 2, si afferma che tale possesso di per sé non comporta l'interruzione di quella russa e comunque tali soggetti vengono considerati dalla legge unicamente come cittadini russi. Sono più complesse, invece, le norme per chi volesse acquistare la cittadinanza russa (Art.13): chi ha sposato un cittadino russo deve attendere almeno 3 anni ed avere la residenza in Russia per almeno un anno continuativo (non deve cioè uscire dalla Russia per più di tre mesi). Ma soprattutto deve rinunciare alla cittadinanza di provenienza, anche se ci sono delle eccezioni. Altro requisito: la conoscenza del russo. Ci sono tre modalità di ottenimento della cittadinanza¹²³:

CITTADINANZA PER NASCITA

Se un bambino nasce da genitori che sono cittadini russi, egli diventa un cittadino in base al cosiddetto "diritto di sangue", senza considerare il luogo di nascita. Se un bambino nasce negli Stati Uniti, i suoi genitori devono presentare una domanda per la registrazione del bambino come cittadino russo alla Federazione Russa. Il genitore o i genitori devono presentare:

- Il passaporto di uno o di entrambi i genitori (l'originale ovvero le copie di ogni copia);
- La domanda di cittadinanza completata da uno dei genitori;
- L'originale del certificato di nascita del bambino, attestato da un segretario dello stato in cui esso risiede;

¹²² Dati rilevati dall'analisi del sito web: www.russianecho.net

¹²³ Dati rilevati dall'analisi del sito web: www.ehow.com/info-russian-citizenship-requirements.html.

- Il pagamento di una tassa pari a \$ 35. Se il ragazzo è minorenne, le informazioni che lo riguardano verranno inserite sui passaporti di uno o entrambi i genitori, nel caso contrario, il Consolato rilascerà un nuovo passaporto al ragazzo;

Il processo richiedere circa due mesi.

CITTADINANZA PER DISCENDENZA

Se uno dei genitori è un cittadino russo e l'altro è cittadino di un altro Stato, sono i genitori a decidere riguardo alla cittadinanza del figlio. Per registrare la cittadinanza del ragazzo con il Consolato russo negli Stati Uniti, un genitore deve presentare un insieme di documenti ed anche la copia del passaporto del genitore straniero e la sua dichiarazione (in russo o in inglese) a non avere obiezioni sulla registrazione del ragazzo. Deve essere allegato anche il pagamento della tassa di \$ 125.

CITTADINANZA PER REGISTRAZIONE

Una persona ha anche il potere di registrarsi come cittadino della Federazione Russa nei cinque anni prima del compimento dei 18 anni se:

- Il suo coniuge o un suo antenato diretto è un cittadino della Federazione Russa;
- Alla nascita ha una cittadinanza straniera, ma almeno uno dei suoi genitori era un cittadino;
- I genitori erano ex cittadini russi ed il ragazzo è nato dopo che essi avevano sospeso la loro cittadinanza;
- Il ragazzo è un apolide, residente sul territorio della Federazione Russa.

Un richiedente che risiede negli Stati Uniti deve presentare.

- Il passaporto (la copia di tutte le pagine e anche l'originale), o il documento di viaggio degli U.S.A.;
- L'originale e la copia della Carta Verde (se non è un cittadino americano);

- Una richiesta di cittadinanza;
- Una dichiarazione delle autorità locali (un'ambasciata o il consolato), che confermano l'identità del richiedente e le sue intenzioni a rinunciare alla cittadinanza corrente;
- Una copia autenticata del passaporto della Federazione Russa;
- Una prova del reddito;
- Un documento che dimostri un'adeguata conoscenza della lingua russa (scritta e parlata). Documento che può essere un certificato di formazione o di verifica che dimostri che esso abbia superato un test per le abilità linguistiche russe alla "Bowling Green State University";
- Il pagamento di una tassa di \$ 155.

Il processo può richiedere circa sei mesi.

CITTADINANZA PER NATURALIZZAZIONE

Il richiedente deve avere meno di 18 anni. Deve aver risieduto sul territorio russo per 5 anni, di cui tre consecutivi immediatamente prima della presentazione della domanda. Con residenza continuativa, si intende una persona che non abbia viaggiato fuori dalla Federazione Russa per più di tre mesi. Un richiedente deve contattare, per maggiori informazioni sul processo di naturalizzazione, l'autorità locale o della regione competente, del luogo in cui egli risiede.

SESTO CAPITOLO

IL CONTINENTE ASIATICO

Osservando l'oriente del mondo, dobbiamo fare ulteriori considerazioni. Giappone, Corea, Cina, hanno legislazioni, sistemi governativi e principi, ovviamente, differenti. Si ha l'opportunità di mettere in luce alcune caratteristiche delle regolamentazioni analizzate in relazione a fattori "unificanti" di determinati Stati o a situazioni particolari. Un esempio chiaro deriva da alcuni Stati del Medio Oriente, nei quali è palesemente riscontrabile il richiamo comune all'Islamismo, non come fonte religiosa, filosofica o normativa, ma come appartenenza al mondo "arabo". Inoltre, la Costituzione Irachena, ad esempio, contiene una definizione di "Nazione araba", identificata nel "popolo delimitato all'Atlantico e dal Golfo Arabo, dove la lingua araba è la lingua della maggioranza della popolazione"(Artt.1-5)¹²⁴. In base alla Costituzione giordana, la concessione della cittadinanza ad un "arabo" che soddisfi i requisiti previsti dalla legge, è atto dovuto (Artt. 13 e 14). Per questo Stato, la naturalizzazione di un "arabo", nato in Giordania o nei territori occupati della Palestina, non è subordinata ad alcun requisito particolare, potendo effettuarsi con semplice domanda (Art. 5)¹²⁵. solo nella Costituzione della Repubblica Araba dello Yemen, si fa riferimento all'appartenenza religiosa, allorché si limita la naturalizzazione, al "musulmano straniero"(Artt. 4 e 5)¹²⁶. Un fattore importante è quello relativo alla costituzione di nuovi Stati, in posti che prima avevano una condizione di dipendenza. In questi casi, come ad esempio per le legislazioni di Paesi come Pakistan, Bangladesh, Birmania, Brunei, l'obiettivo primario della legislazione è quello di individuare i "cittadini originari", in base a criteri diversi tra cui l'appartenenza a determinati gruppi indigeni o la nascita sul

¹²⁴ Si osservi a tal proposito il sito web www.asianews.it da cui sono state tratte le analisi fatte;

¹²⁵ Si osservi a tal proposito il sito web www.osservatorioiraq.it/l'importanza-di-essere-giordani e www.annusca.it;

¹²⁶ GIOVANNI KOJANEC (a cura di), *La cittadinanza nel mondo, Legislazione dell'Asia*, IV vol., Padova, 1986.

territorio¹²⁷. Accanto alla cittadinanza originaria, a volte, esiste una cittadinanza la cui acquisizione dipende da una “registrazione” e che è riservata a chi, non essendo nato né trovandosi sul territorio dello Stato in questione, ha tuttavia vincoli di discendenza con persone collegate con il territorio stesso. In alcuni Stati si presenta un aggiornamento significativo delle normative, come ad esempio, per quanto riguarda la Repubblica Popolare Cinese. La legislazione giapponese ha una disposizione secondo cui il cittadino che ha acquistato una cittadinanza straniera per nascita, perde la cittadinanza giapponese ex tunc, salvo che manifesti la volontà di mantenerla (Art. 12) e stabilisce, altresì, che il doppio cittadino può, sempre, rinunciare alla cittadinanza giapponese (Art. 13). Essa si fonda, dunque, sulla possibilità (derivante anche da altre circostanze, come la nascita da genitori di cui uno straniero) di una doppia cittadinanza, ma con varie norme tende poi ad eliminarla. In vari Stati come ad esempio il Giappone stesso e la Repubblica Popolare Cinese, l’India, l’Indonesia e la Thailandia, l’acquisto volontario di una cittadinanza straniera determina la perdita di quella posseduta. In altri è riconosciuta una facoltà di rinuncia. In un terzo gruppo, che include Stati arabi, l’Iran nonché la Mongolia, la perdita della cittadinanza è subordinata ad una decisione dell’autorità e, talora, l’acquisto non autorizzato di una cittadinanza straniera è oggetto di sanzioni. L’atteggiamento diverso adottato dalle diverse legislazioni dipende dalle finalità considerate preminenti: nel primo caso dipende dal rispetto della decisione individuale e si accompagna all’intento di evitare la doppia cittadinanza. Nella seconda ipotesi è solo la volontà dell’interessato ad assumere rilevanza. Nel terzo caso l’appartenenza alla comunità statale ha tale carattere esclusivo e assoluto che lo status non può essere influenzato da circostanze che appaiono estranee alla comunità stessa. Dopo questa panoramica generale riguardante l’Oriente, prima di addentrarci nell’analisi specifica dei Paesi che più ci interessano (Giappone, Corea del Nord e del Sud e soprattutto Repubblica Popolare di Cina) è importante sottolineare che tutte le legislazioni -- e non soltanto quelle del continente asiatico --, indipendentemente dalle matrici da cui derivano, disciplinano la cittadinanza alla luce di istituti comuni. Questo permette di considerare lo status con un’accezione universale, in cui il vincolo Stato - cittadino sembra ispirarsi, nel mondo

¹²⁷ Cfr. l’Art. 4 della legge del Brunei ed altresì l’Art. 3 di quella birmana;

contemporaneo, ad una visione uniforme della comunità statale. Da qui discendono importanti conseguenze, sia sul piano del diritto internazionale privato, sia per quanto concerne il diritto sostanziale interno in relazione a tutti gli aspetti riguardanti la situazione degli stranieri (dei “non cittadini” che sono cittadini di altri Stati o coloro che per essere privi di tale cittadinanza meritano un trattamento particolare, nel senso che sono cittadini di altri Stati ma che, in certe situazioni, rifiutano i vincoli con gli stessi, rifugiandosi, per un motivo o un altro, all'estero, per i quali, dunque, determinate misure di tutela sono assolutamente necessarie). Un altro problema che sorge è quello della discriminazione, per cui è importante la ricerca di equilibri tra tutela della comunità dei cittadini e condizione dello straniero.

Com'è noto, la questione della cittadinanza è particolarmente problematica in Giappone in quanto, nonostante all'Art. 14 della Costituzione del Giappone, si legga: "tutte le persone (versione inglese) e tutti i cittadini (versione giapponese), sono uguali davanti alla legge e non possono essere discriminati politicamente, economicamente o socialmente, sulla base di razza, credo, sesso o di altro tipo di fondo", persiste una forte connotazione razzista contro chiunque non sia cittadino giapponese¹²⁸. Theodore Bestor, professore di studi giapponesi ad Harvard, durante un'intervista al New York Times affermò: "i giapponesi tendono ad avere la forte convinzione intrinseca secondo cui i comportamenti di ogni persona siano strettamente connessi a questioni genetiche e biologiche"¹²⁹. Gli stranieri vengono, spesso, additati come *batakusai*, ossia "puzzolenti di burro", poiché essi, così come i cinesi, non amano mangiare latte né i suoi derivati di cui gli occidentali, invece, sono ghiotti. Gli stranieri generalmente dicono di essere trattati bene, molti tuttavia, si lamentano delle persone che per strada li guardano e ridacchiano, o ci sonno, anche, coloro che sono sottoposti ad umiliazioni come racconta, sempre durante un'intervista al New York Times, una ragazza americana ma studiosa di giapponese, che in metropolitana è stata derisa da alcune ragazze del luogo e additata come "rosa e pelosa". Come questa, di storia, ce ne sono molte altre, si parla addirittura di giapponesi che escono dai bagni pubblici se vedono entrare un non giapponese o di giapponesi che si alzano, mentre sono seduti sui mezzi pubblici, se accanto a loro si siede uno straniero. Questo sentimento anti-straniero, è stato ulteriormente accresciuto dalla globalizzazione e dalla crescente perdita di lavoro a causa delle importazioni a buon mercato. Jorge Bustamante¹³⁰, un esperto delle Nazioni Unite per i diritti del lavoro, ha detto durante un'intervista al Kyodo News "il razzismo e la discriminazione

¹²⁸ DIENE DOUDOU, Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related Forms of Intolerance. Follow-up to an Implementation of the Durban Declaration and Programme of Action. The United Nations Human Rights Council, 2008.

¹²⁹ Dati rilevati dal sito www.factsanddetails.com/japan.php?itemid=6328&catid=18

¹³⁰ Dati rilevati dal sito www.notizieemigranti.com, sulla conferenza stampa tenuta nel marzo 2010, all'Onu University di Tokyo.

basata sulla cittadinanza, sono ancora troppo comuni in Giappone, sui posti di lavoro, a scuola, nelle strutture sanitarie e, persino, per quanto riguarda la possibilità di prendere in affitto un appartamento". Verrebbe dunque da pensare che il Giappone necessita ardentemente, alle soglie del 21esimo secolo, di adottare una legislazione capace di prevenire ed eliminare il problema della discriminazione razziale, considerato che l'attuale legge non ne è in grado. Questo soprattutto perché, negli anni, molti interventi poco felici sui "non-giapponesi", sono arrivati proprio dai dirigenti politici; un esempio può essere dato dall'affermazione di Yasuhiro Nakasone, primo ministro conservatore del Giappone nel 1980, fece arrabbiare le minoranze residenti nel suo Paese, quando si riferì al Giappone come una "Nazione Omogenea", dove non esisteva discriminazione semplicemente perché esiste "una sola ed unica etnia, uno Stato ed una lingua". Continuò insultando gli americani e le minoranze americane, quando asserì che "il livello intellettuale degli americani era molto inferiore a quello giapponese a causa della presenza, tra di loro, di neri, messicani e portoricani"¹³¹. Il governatore Shintaro Ishihara usò, per riferirsi agli immigrati, la parola "sangokujin", termine denigratorio, significante "paese del terzo Stato". Fu un termine usato dopo la seconda guerra mondiale per dire a cinesi e coreani di andar via dal Giappone. Accusò, inoltre, gli iraniani residenti in Giappone, di traffico di droga e gli immigrati cinesi di avere un ruolo chiave nell'incremento della criminalità organizzata. Sostenne, poi, che se i cinesi fossero rimasti ancora a lungo, ci sarebbe stata un "inquinamento genetico". Questo non bastò, aggiunse che tutti coloro che erano entrati in Giappone illegalmente, avevano perpetuato crimini atroci¹³², affermazioni, naturalmente, prive di qualsiasi tipo di fondamento.

¹³¹ Dati rilevati dal sito web www.faclit.unibo.it/.../AppuntiTeraoMinoranzeGiapponedicembre2008.doc

¹³² Dati rilevati dall'analisi del sito web www.anidojo.net?p=1439

FINALITA' DELLA LEGGE SULLA CITTADINANZA GIAPPONESE¹³³

Articolo 1

Le condizioni necessarie per il possesso della cittadinanza giapponese sono stabilite dalle disposizioni di questa Legge. In Giappone vige lo “*ius sanguinis*”, per cui la cittadinanza è attribuita per sangue e non per il luogo di nascita. Ci sono tre situazioni secondo le quali si può ottenere la cittadinanza giapponese per nascita, secondo l'Art. 2 del decreto della nazionalità¹³⁴:

- ✓ quando almeno un genitore è cittadino giapponese alla nascita del figlio;
- ✓ quando il padre è morto alla nascita del figlio ed al momento della morte era cittadino giapponese;
- ✓ quando la persona è nata sul suolo giapponese ed entrambi i genitori sono sconosciuti o apolidi.

Anche dopo la nascita, tuttavia, si può ottenere la cittadinanza: se un uomo giapponese non sposato ed una donna non giapponese, hanno un figlio e dopo si sposano ed il padre giapponese riconosce il figlio, esso può acquistare la cittadinanza giapponese e tenerla fino al compimento del 20° anno d'età. E' fondamentale che il padre del bimbo lo riconosca, è un elemento sine qua, non sussiste il diritto ad ottenere la cittadinanza giapponese. Questo regolamento ha causato diverse controversie: in ogni caso, se la madre non è apolide, il bambino può acquisire la sua cittadinanza, ad esempio se la madre è nata in Marocco, può trasmettere la cittadinanza al figlio, anche nel caso non si possa determinare il padre. Una clausola simile si può applicare ai bimbi nati in Giappone da madri nate in Egitto. Secondo l'Art. 4 del decreto sulla nazionalità, i criteri necessari per la naturalizzazione sono:

- ✓ residenza ininterrotta in Giappone per 5 anni o più;
- ✓ almeno 20 anni d'età od altrimenti idoneità legale;

¹³³ Si tratta della Legge N. 147 del 4 maggio 1950, quale emendata dalla Legge N. 268 del 31 luglio 1952 e dalla Legge N. 45 del 1984. Il testo emendato è in vigore dal 1° gennaio 1984.

¹³⁴ Dati rilevati dall'analisi dei siti web: www.justlanded.com, www.crnjapan.com.

- ✓ condotta sempre buona e nessun passato di comportamento sedizioso;
- ✓ capitale sufficiente o svolgimento di un mestiere, ognuno personalmente o con la famiglia a supporto di se stessi;
- ✓ apolidia o disponibilità a rinunciare alla cittadinanza precedente.

Il tutto deve, comunque, essere approvato dal Ministro della Giustizia, il quale può derogare i requisiti di età e di residenza, se il richiedente ha uno speciale rapporto con il Giappone (genitore giapponese). Il decreto sulla nazionalità prevede, inoltre, che la Dieta Nazionale del Giappone¹³⁵ possa conferire la cittadinanza giapponese con una risoluzione speciale ad una persona che abbia fornito un servizio straordinario al Giappone. Questo provvedimento, però, non è mai stato invocato. Fino agli anni '80, ai cittadini naturalizzati era richiesto di adottare un cognome giapponese, ma dopo, questo regolamento fu abolito. Un esempio è l'uomo più ricco del Giappone che, nel 2007 si è naturalizzato e che usa il suo cognome coreano piuttosto che uno giapponese (si tratta di Masayoshi Son). Per quando riguarda la perdita della cittadinanza giapponese, essa richiede l'approvazione del Ministro della Giustizia. Generalmente questa richiesta è fatta in seguito alla naturalizzazione in un Paese straniero, ma per rendere l'atto ufficiale è necessario un verbale. Gli Art. 14 e 15 ordinano che: chiunque ottenga la doppia cittadinanza debba fare, tra i 20 ed i 22 anni, una dichiarazione di scelta nella quale rinunci o alla cittadinanza giapponese o a quella estera, altrimenti la sua cittadinanza giapponese è automaticamente revocata. Rinunciare alla cittadinanza straniera, se si ha una doppia cittadinanza diventa, per molti, difficoltoso. Un esempio può essere quello dei cittadini iraniani, essi non possono rinunciare alla nazionalità iraniana fino ai 25 anni, così coloro che hanno doppia cittadinanza nippono – iraniana, perché nati da padre iraniano, dovranno rinunciare alla loro nazionalità giapponese, dato che la loro nazionalità è stata acquisita involontariamente, non è necessario che rinuncino alla cittadinanza iraniana. Rimane il fatto che l'uso dell'altra loro cittadinanza, in Giappone, è un atto di rinuncia alla propria nazionalità. Altro esempio è un cittadino giapponese che prova ad ottenere un lavoro come "language teacher", dopo aver ottenuto un

¹³⁵ Organo legislativo del Giappone, per ulteriori info si veda il sito web www.sulgiappone.it

permesso di lavoro con il suo passaporto canadese o inglese, in quanto questa posizione non è accessibile ai cittadini giapponesi, ma anche questo è un atto di rinuncia alla propria nazionalità. Ugualmente, se un bambino nasce con la doppia nazionalità o la acquisisce da piccolo per la naturalizzazione dei genitori, ottiene la doppia cittadinanza, ma non gli sarà mai permesso di esercitare i suoi diritti di cittadino straniero in Giappone. Questo è un vantaggio per i giapponesi che acquisiscono una cittadinanza a cui non possono rinunciare (es. cittadini giapponesi nati in Giappone da padre nato in uno Stato arabo o in Israele). C'è da aggiungere ancora che, una donna giapponese che sposa un coreano, ottiene automaticamente la cittadinanza coreana, la donna giapponese, però, non perde la cittadinanza giapponese. Nel caso in cui una donna giapponese sposi, invece, un uomo iraniano, acquisisce automaticamente la sua cittadinanza, ma le è concesso di mantenere la doppia cittadinanza nippo – iraniana, poiché l'acquisizione della nazionalità iraniana è stata involontaria¹³⁶. In concreto, l'Art. 14¹³⁷ recita "il cittadino giapponese in possesso di una cittadinanza straniera deve scegliere una delle due cittadinanze":

- ✓ prima del raggiungimento del 22esimo anno di età se ha acquisito ambedue le cittadinanze prima del giorno in cui ha raggiunto il ventesimo anno di età;
- ✓ entro due anni dal giorno in cui ha acquistato la seconda cittadinanza, se tale acquisto è avvenuto dopo il giorno in cui ha raggiunto l'età di 20'anni.

La scelta della cittadinanza giapponese può avvenire sia perdendo la cittadinanza straniera, sia facendo la dichiarazione prevista dalla Legge sulla Registrazione¹³⁸. Con l'Art.17 si fa riferimento al riacquisto della cittadinanza: "Chi essendo minore di 20'anni ha perduto la cittadinanza in virtù dell'Art. 12 (il cittadino giapponese che acquisti una cittadinanza straniera a causa della sua nascita in uno stato straniero perde la cittadinanza giapponese con effetto retroattivo al momento della nascita, a meno che manifesti la sua

¹³⁶ Dati rilevati dall'analisi del sito web www.moj.go.jp

¹³⁷ Dati rilevati dall'analisi del testo già citato in note precedenti, vedi nota n. 73

¹³⁸ Dati rilevati dall'analisi del sito web www.soumu.go.jp (*Changes to the Basic Resident Registration Law*) e altri dati sono stati rilevati dall'analisi di un ulteriore sito web www.city.inazawa.aichi.jp;

volontà di mantenere la cittadinanza conformemente alle disposizioni della Legge sulla Registrazione della Famiglia¹³⁹), può riacquistarla notificando la sua intenzione al Ministro della giustizia se è domiciliato in Giappone. Colui che è in possesso di due cittadinanze e non notifica al Ministro della giustizia quale delle due intenda mantenere, perde quella giapponese e può riacquistarla solo facendo richiesta, al Ministro stesso, e solo se soddisfa i requisiti (numero 5 del par.1 dell'Art. 5, cioè: essere apolide o perdere la cittadinanza già posseduta per effetto dell'acquisto della cittadinanza giapponese¹⁴⁰). Se, tuttavia, l'interessato non è in grado di notificare la sua intenzione entro il termine, a causa di calamità naturali o per altre cause a lui non imputabili, il termine è spostato alla scadenza di un mese dal momento in cui sia in grado di fare la notifica. Ci sono poi delle disposizioni dette "**disposizioni complementari adottate con la legge n. 45 del 1984**", che all'Art. 1 chiariscono che: "la presente legge è applicabile dal 1° gennaio 1985" e con l'Art. 2 si afferma che: "qualora sia stata fatta domanda di naturalizzazione o notifica di rinuncia alla cittadinanza prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono applicabili le norme vigenti a quel momento come non emendate dalla presente legge".

NORME SPECIALI PER L'ACQUISTO DELLA CITTADINANZA

Articolo 5

Chi (ad eccezione di chi è stato cittadino giapponese), è nato nel periodo tra il 1° gennaio 1965 e il giorno precedente l'entrata in vigore della presente legge e la cui madre era cittadina al momento della nascita dell'interessato, può acquisire la cittadinanza giapponese notificandone l'intenzione al Ministro della giustizia, nei modi prescritti dall'Ordinanza del Ministro della giustizia, entro tre anni dall'entrata in vigore della legge in oggetto, a condizione che la madre sia tuttora cittadina o lo fosse al momento del decesso. Qualora colui che intenda acquisire la cittadinanza è minore di 15 anni, la notifica di cui al paragrafo precedente, è effettuata per suo conto, dal suo rappresentante legale. Se la

¹³⁹ Legge n. 224 del 1947, dati rilevati dall'analisi del sito web www.international-divorce.com;

¹⁴⁰ Dati rilevati dall'analisi del sito web www.japantimes.co.jp.

persona che intenda fare la notifica, si trovi nell'impossibilità di farla nel termine stabilito, a causa di calamità naturali o per altri motivi ad essa non imputabili, il termine è spostato di tre mesi dal momento in cui sia in grado di fare notifica. Chi ha fatto la notifica, acquista la cittadinanza giapponese dal momento stesso della notifica¹⁴¹.

¹⁴¹ GIOVANNI KOJANEC (a cura di), *Norme speciali sull'acquisto della cittadinanza in Giappone*, in LA CITTADINANZA NEL MONDO, vol. 4, Legislazione dell'Asia, Padova 1986, pp. 99-100

La legge sulla cittadinanza delle Repubblica di Corea¹⁴²

La legge nazionale del Sud Corea definisce chi è considerato un cittadino sud coreano e quali sono le procedure attraverso le quali una persona può ottenere la cittadinanza per naturalizzazione, o come può rinunciarvi. Per essere considerato cittadino coreano, secondo l'Art. 2, è necessario¹⁴³:

- essere nati o da padre coreano o da madre coreana dopo il 13 giugno 1998, o da un padre coreano prima di questa data;
- essere nati nella Repubblica di Corea da genitori apolidi, o se si è stati trovati abbandonati nel territorio della Repubblica coreana;
- essere riconosciuto da un genitore coreano mentre si è ancora minorenne (sotto i 20 anni);
- se si incontrano i requisiti per la naturalizzazione;
- Un minore (sotto i 20 anni) può fare richiesta se ha un genitore che richiede la cittadinanza per naturalizzazione
- Coloro che sono nati da una madre coreana e da un padre straniero tra il 13 giugno 1978 e il 13 giugno 1998, possono far richiesta di ottenere la cittadinanza coreana fino al 31 dicembre 2004, attraverso delle notifiche (a differenza della naturalizzazione, non c'è la necessità di possedere il requisito della residenza e non c'è bisogno di far richiesta all'interno della Repubblica di Corea).

¹⁴² Si tratta della legge n. 16 promulgata il 20 dicembre 1948, quale emendata dalla legge n. 1180 del 21 novembre 1962, dalla legge n. 1409 del 30 settembre 1963 e dalla legge n. 2906 del 22 dicembre 1976.

¹⁴³ Dati rilevati dall'analisi dei siti web: www.pmlp.gov.lv/en/pakalpojumi/residence/citizenship.html, www.asiafinest.com, www.immigration.go.kr

Questo è noto come Art. 7 di Addenda, (speciali casi di acquisizione della cittadinanza per persone di adozione da parte materna o per jus sanguinis da parte di entrambi i genitori). Coloro che non riescono a far richiesta di cittadinanza entro il termine indicato, possono ancora provvedere attraverso la richiesta per naturalizzazione speciale. Sotto la Costituzione della Repubblica di Corea¹⁴⁴, i cittadini della Corea del Nord, sono anche essi riconosciuti come cittadini della Repubblica di Corea. Una valutazione formale richiede, in ogni caso, documenti che comprovino la cittadinanza nord coreana ed inoltre, i cittadini nord coreani non hanno automaticamente la protezione da parte della Repubblica di Corea, poiché coloro che hanno un trascorso criminale non possono e non vengono accettati come cittadini della Corea del Sud. È da ricordare ancora che la legge coreana definisce legislativamente il termine di “coreani d’oltremare”, termine riferito sia ai cittadini della Repubblica di Corea che risiedono oltremare, sia ai coreani con cittadinanza straniera. Quest’ultimo gruppo è composto da ex cittadini coreani che hanno rinunciato alla nazionalità coreana (bloccando, però, coloro che lo hanno fatto per eludere deliberatamente il servizio militare, almeno fino a 36 anni), e i figli e i nipoti di ex cittadini coreani.

Esempio :

un uomo di 25 anni che è nato con la cittadinanza da coreano d’oltremare, ma la cui nascita non è stata registrata, non avrà alcuna documentazione che provi il suo status da coreano ex nazionale e può solo ottenere lo status di coreano d’oltremare se uno dei genitori o dei nonni rinunciano alla nazionalità. Inoltre, coloro che sono sottoposti alla legislazione dell’Art. 7, e che, però, non riescono ad acquisire la cittadinanza coreana, non sono altresì in grado di ottenere lo status di coreano d’oltremare, a meno che la madre o un nonno materno non abbiano perso la cittadinanza coreana. I coreani in Giappone che abbiano la cittadinanza della Corea del Sud ed un permesso di soggiorno permanente in Giappone stesso, non hanno la registrazione del numero di residenza, e non possono

¹⁴⁴ SEUNGSOOK MOON, *Militarized Modernity and Gendered Citizenship in South Korea (Politics, History, and Culture)*, 2005.

richiedere un nuovo passaporto all'ambasciata coreana mentre sono fuori dal Giappone. La Corea del Sud prevede tre tipi di naturalizzazione¹⁴⁵:

1. Naturalizzazione generale

- ❖ Possesso di un domicilio nella Repubblica di Corea per più di 5 anni;
- ❖ Deve essere un adulto (oltre 20'anni d'età);
- ❖ Deve essere di buona condotta;
- ❖ Deve essere capace di provvedere al proprio sostentamento o essere membro di una famiglia in grado di provvedervi;
- ❖ Deve avere una conoscenza base della lingua coreana, degli usi e dei costumi.

2. Naturalizzazione semplice

- ❖ Deve essere un adulto (oltre 20' anni d'età);
- ❖ Deve essere di buona condotta;
- ❖ Deve essere capace di provvedere al proprio sostentamento o essere membro di una famiglia in grado di provvedervi;
- ❖ Deve avere una conoscenza base della lingua coreana, degli usi e dei costumi;
- ❖ Deve aver domiciliato nella Repubblica di Corea per almeno 3 anni consecutivi;

E, inoltre, riguarda:

- ❖ Colui i quali genitori sono stati cittadini, entrambi, in passato, della Repubblica, ma che poi hanno rinunciato alla loro cittadinanza originaria per la richiesta di una straniera;

¹⁴⁵ Dati rilevati dal sito web www.oneclick.law.go.kr e www.travel.state.gov

- ❖ Colui il quale è nato in Corea ed i cui genitori, entrambi, erano nati in Corea;
- ❖ Colui il quale ha adottato i figli di un cittadino coreano, che al tempo dell'adozione aveva la maggiore età, secondo il diritto civile coreano;
- ❖ Colui che è coniuge straniero di un cittadino coreano che negli ultimi due o più anni consecutivi ha mantenuto sia il rapporto con il coniuge, sia la residenza in Corea, oppure che negli ultimi tre o più anni consecutivi, abbia mantenuto il rapporto con il coniuge e abbia anche trascorso più di un anno in Corea.

3. Naturalizzazione speciale

- ❖ Colui che ha una buona condotta;
- ❖ Colui che ha una conoscenza base della lingua coreana, degli usi e dei costumi;
- ❖ Coloro che sono stranieri con almeno uno dei genitori di cittadinanza coreana, fatta eccezione per i bambini adottati dopo essere divenuti della maggiore età secondo quanto prevede il codice civile coreano.

Tutti quanti coloro che decidono di richiedere la cittadinanza coreana per naturalizzazione, devono rinunciare alla cittadinanza straniera entro sei mesi dalla richiesta stessa, altrimenti perdono la cittadinanza coreana. C'è, però, un'eccezione rappresentata dall'età di leva per i ragazzi che devono completare il servizio militare, o che sono esentati dal farlo prima che venga permessa la perdita della cittadinanza coreana. Ex cittadini coreani possono riacquistare¹⁴⁶ la cittadinanza facendo un'apposita richiesta, ma questo, tuttavia, significa riprendere il servizio militare, se applicabile al cittadino in questione e anche la perdita, entro 6 mesi, della cittadinanza straniera. In riferimento alla questione della doppia cittadinanza, nel 2010, il governo sudcoreano, ne ha concesso la legalizzazione per alcuni

¹⁴⁶ Dati rilevati dall'analisi del sito web www.goal.or.kr

coreani del sud che ne avevano acquisita un'altra e per alcuni stranieri che hanno vissuto nella Repubblica di Corea per 5 anni (che si riducono a 2 se sposato con un coreano). Il 1° gennaio 2011, infatti, sono state concesse una miriade di doppie cittadinanze a diverse persone, tra cui:

- Coreani con cittadinanze multiple, i quali hanno garantito di non esercitare la cittadinanza straniera nella Repubblica;
- Stranieri di eccezionale talento che hanno ottenuto la naturalizzazione come coreani;
- Coloro che vengono reintegrati come cittadini coreani in quanto in possesso di determinati requisiti di qualificazione;
- Stranieri che hanno sposato coreani e che hanno acquisito la cittadinanza dal 2 luglio del 2010 o più tardi;
- Bambini nati in Corea o all'estero da un genitore coreano;
- Stranieri che hanno acquisito la cittadinanza della repubblica attraverso il matrimonio;
- Stranieri con eccezionale talento;
- Stranieri che hanno dato un importante contributo alle faccende coreane;
- Coreani d'oltremare che hanno più di 65 anni di età;
- Coreani d'oltremare adottati.

Coloro che non sono riusciti a fare una scelta di cittadinanza, avendone due, ed avendo automaticamente perso quella coreana, potevano fare richiesta di ri-ottenimento, entro il 4 maggio del 2012, mentre coloro che scelgono di avere la cittadinanza coreana, possono rinunciarvi entro il 2016 per riacquistare quella straniera.

LA DOPPIA CITTADINANZA IN COREA DEL SUD¹⁴⁷

Il 4 maggio del 2010, il Ministro della Giustizia della Repubblica di Corea, promulgò la modifica della legge sulla cittadinanza, che entrò in vigore, effettivamente, il 1° gennaio 2011 con il nome di Atto n. 10275. Con questo atto, la Corea del Sud deve, per la prima volta da quando è stata fondata, riconoscere la doppia cittadinanza dei suoi cittadini che soddisfino i requisiti richiesti dall'atto stesso. Con tale Atto, si consente alle persone titolari fin dalla nascita di una doppia cittadinanza (ad esempio un bambino che nasce da genitori sudcoreani negli Stati Uniti), di mantenerla, con la clausola secondo la quale, nel momento in cui si è in territorio sudcoreano non si eserciti la cittadinanza straniera. Prima dell'approvazione di tale Atto c'era l'obbligo, in caso di possesso di doppia cittadinanza, per nascita, di sceglierne una sola. Questa possibilità di ottenere la doppia cittadinanza viene vietata alle madri che operano i cosiddetti "tour della nascita", cioè quelle donne incinte che, in prossimità del parto, decidono di andare in un Paese specifico, per poter dare la cittadinanza, per nascita su quel territorio, al bambino e che poi tornano nella Corea del Sud. In questo caso il ragazzo sarà costretto, entro i 22 anni, a scegliere una delle due cittadinanze in possesso. La stessa cosa vale per i cittadini sudcoreani che, al compimento della maggiore età, decidono di far richiesta di una cittadinanza straniera, i quali vedono verificarsi la perdita immediata di quella coreana.

¹⁴⁷ Dati relativi all'analisi del sito web <http://www.loc.gov.lawweb/servlet/lloc>

La legge sulla cittadinanza della Corea del Nord fa riferimento alla legge del 9 ottobre 1963 sulla cittadinanza. Tutti coloro che erano cittadini della Corea, all'istituzione della Repubblica popolare (1° maggio 1948), hanno acquisito la cittadinanza nordcoreana in quella data. La cittadinanza nordcoreana si può acquisire:

PER NASCITA. La nascita all'interno del territorio della Corea del Nord non conferisce automaticamente la cittadinanza, l'eccezione è rappresentata da un bambino nato da genitori sconosciuti o apolidi;

PER DISCENDENZA.

- Un bambino nato da genitori, entrambi, nordcoreani;
- Un bambino nato sul territorio nordcoreano da un cittadino e da uno straniero;
- La cittadinanza di un bambino nato all'estero da genitori di cittadinanza mista, uno dei quali, però, è cittadino nordcoreano, è determinata dai genitori;

PER NATURALIZZAZIONE. La cittadinanza nel Nord Corea è assegnata solo dal Presidio dell'Assemblea popolare suprema. Non sono stati fissati dei requisiti specifici per accedere ad essa, vengono decisi di volta in volta.

¹⁴⁸ I dati dell'argomento in questione sono stati rilevati dall'analisi dei siti web: www.amnesty.it, www.mysecondpassport.com, www.immigration.go.kr

LA DOPPIA CITTADINANZA NELLA COREA DEL NORD¹⁴⁹:

Dato il sistema legislativo dittatoriale e, su molti ambiti, restrittivo, la doppia cittadinanza nel Nord Corea non è riconosciuta. L'eccezione è per quei cittadini che, siccome è difficile rinunciare alla cittadinanza nordcoreana, per naturalizzazione diventano cittadini di un altro Paese, i quali diventeranno in maniera ufficiosa cittadini con la doppia cittadinanza, quindi considerati anche cittadini del governo nordcoreano.

LA PERDITA DELLA CITTADINANZA NELLA COREA DEL NORD:

- ❖ ATTO VOLONTARIO. La rinuncia della cittadinanza nordcoreana è tecnicamente consentita dalla legge nordcoreana, ma deve essere richiesta all'assemblea popolare suprema, senza tale richiesta di rinuncia ufficiale, la persona sarà considerata ancora essere un cittadino della Corea del Nord;

- ❖ ATTO INVOLONTARIO. Non ci sono cause che portano alla perdita involontaria della cittadinanza nordcoreana.

¹⁴⁹ KIM CHIN, *North Korean Nationality Law, in International Lawyer*, vol. 2, n. 2, 1972

SETTIMO CAPITOLO

LA CINA

INTRODUZIONE ALLA CITTADINANZA IN CINA¹⁵⁰

Fin dalla fine degli anni '70, i riformatori, tra cui Deng Xiao Ping (邓小平)¹⁵¹, uno dei più noti, hanno preso il sopravvento sulla parte più conservatrice del Partito Comunista Cinese (PCC, 中国共产党, Zhōngguó gòngchǎndǎng) e hanno invitato gli stranieri a investire quantità di denaro enormi nel Paese e gli studenti di tutte le parti del mondo a studiare la loro madre lingua, intraprendendo un processo di apertura verso il mondo occidentale, dando il via ad un'importante riforma economica. Questo processo ha portato sicuramente maggiori opportunità, per le nazioni occidentali, a cooperare con essa, ma com'era prevedibile, tali sforzi hanno dato origine a nuove sfide tra cinesi ed occidentali, culture e sistemi spesso in conflitto. Anche per quanto riguarda il sistema legislativo le cose non sono andate diversamente, aprendosi al mondo occidentale, l'oriente del globo, si è trovato a dover dare spesso spiegazioni sul proprio stile di vita, sui modi di fare, di interpretare, sulle leggi, sulla morale e sull'etica. Prendendo in esame il concetto di cittadinanza, individueremo qual è il suo significato secondo i cinesi, quali sono i protagonisti e quali i loro diritti e doveri rispetto ai sistemi occidentali esaminati in precedenza. I principi che riguardano la cittadinanza cinese sono da ricercare nella legge adottata durante la terza sessione della Quinta Assemblea popolare nazionale della RPC, dall'Assemblea Nazionale del Popolo, il 10 settembre 1980, notoriamente conosciuta come 中华人民共和国国籍法 (Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó guójí fǎ, La legge sulla cittadinanza della RPC). Questo rappresenta il primo Decreto di legge riguardante la cittadinanza dalla

¹⁵⁰ Dati emersi dall'analisi della rivista Magazine Cina, n.3 anno 2008, p. 9.

¹⁵¹ Grande importanza tra le sue riforme, hanno le quattro modernizzazioni: agricoltura, industria, scienza e tecnologia e apparato militare. Dati rilevati dal sito <http://geo.tesionline.it/geo/articolo.jsp?id=2475>

fondazione della RPC, nel 1949. Fino ad allora, i problemi concernenti la cittadinanza erano risolti con l'aiuto di norme politiche nazionali¹⁵². La legge sulla cittadinanza cinese si basa sui seguenti principi:

- ✓ “una persona, una cittadinanza¹⁵³”, questo per affermare con fermezza che la Cina non ammette né la doppia cittadinanza né la cittadinanza multipla;
- ✓ “evitare l'apolidia”¹⁵⁴;
- ✓ La Cina non accetta l'acquisizione della cittadinanza attraverso il matrimonio¹⁵⁵;
- ✓ La legge organica sulla cittadinanza è valida per i membri di tutte le 55 minoranze etniche¹⁵⁶. Questo indica che non è consentito, attraverso l'acquisizione del passaporto di uno Stato straniero, scambiare la cittadinanza Cinese con quella di un altro Stato¹⁵⁷;
- ✓ Il mancato riconoscimento della naturalizzazione obbligatoria della cittadinanza cinese in un altro Stato contro il proprio volere;
- ✓ L'uguaglianza dei sessi: non c'è differenza, quando si parla di cittadinanza, che il protagonista sia un uomo o una donna¹⁵⁸.

¹⁵² JIN MOSHENG, CHAI FABANG, (今陌生, 柴发榜), *中华人民共和国国家讲话 (Zhōnghuá rénmín gònghéguó guójiā jiǎnghuà, I discorsi della RPC)*, Beijing 1981, pp. 5-43.

¹⁵³ CHANG YU-SHENG: (张雨生), *China's Nationality Law and Principles of International Law*, in: *Selected Articles from Chinese Yearbook of International Law*, Beijing 1983, p. 215, Jin Mosheng, Chai Fabang, p. 10

¹⁵⁴ JIN MOSHENG, CHAI FABANG, p. 41.

¹⁵⁵ WANG KEJU, (王克举): *Basic Principles of the Nationality Law of the Peoples' Republic of China*, in: *Selected Articles from Chinese Yearbook of International Law*, Beijing 1983, p. 223.

¹⁵⁶ *Ibidem* p. 221

¹⁵⁷ Disposizioni del Ministro della sicurezza pubblica, relative all'applicazione della legge sulla cittadinanza. Si veda il testo cinese: 最高人民法院民事审判庭: 涉外民事手册 (Zuìgāo rénmín fǎyuàn mínshì shěnpàn tíng: Shèwài mínshì shǒucè, The Supreme People's Court Civil Division: Foreign-related Civil Manual), Beijing 1986, p. 48 e ss.

¹⁵⁸ WANG KEJU, *ibidem* p. 226 ss. In part. re p. 225

La legge emanata nel 1980¹⁵⁹, si presenta composta da 18 articoli che spiegano ampiamente le politiche della cittadinanza cinese:

- Art.1 – Questo codice è da applicare per l’acquisizione, la perdita e la riacquisizione della cittadinanza cinese;
- Art.2 – La Repubblica Popolare Cinese è uno stato multietnico, tutti coloro che appartengono allo Stato ne hanno la cittadinanza; oltre agli Han (l’etnia cinese), che costituiscono circa il 91,59 % dell’intera popolazione, vivono in Cina altri 55 gruppi etnici¹⁶⁰. Queste minoranze nazionali (少数民族, Shǎoshù mínzú) o minoranze etniche, generalmente hanno una propria cultura e lingua tradizionale. Fisicamente le differenze tra questi gruppi e i cinesi Han non sono molti grandi, poiché la maggioranza divide con essi le varianti del fenotipo Mongolo; è solo nello Xinjiang che si trovano forme Centroasiatiche e Caucasiche. Tutte le 55 minoranze etniche che si ritrovano in Cina, hanno la cittadinanza della RPC. I gruppi appartenenti alle minoranze etniche riconosciute ufficialmente¹⁶¹, risiedono nella Cina Continentale e a Taiwan. Congiuntamente a questo articolo della Legge del 1980 troviamo l’Art. 4¹⁶² della Costituzione cinese, secondo cui “tutti i gruppi etnici della Repubblica Popolare Cinese sono uguali. Lo Stato protegge i diritti e gli interessi legittimi delle minoranze etniche e sostiene e sviluppa il rapporto di uguaglianza, unità e l’assistenza reciproca di tutti i gruppi etnici della Cina. Discriminazioni e oppressione di qualsiasi gruppo etnico, sono vietati; gli atti che minano l’unità dei gruppi etnici o istigare la loro secessione sono vietate [...]. Tutte le aree nazionali autonome sono parti inalienabili della Repubblica Popolare Cinese”.

¹⁵⁹ Dati rilevati dal sito <http://milano.china-consulate.org/ita/hzzj/t101894.htm>, da 中华人民共和国驻米兰总领事馆 (Zhōnghuá rénmín gònghéguó zhù mǐlán zǒng lǐngshìguǎn, La RPC nel Consolato di Milano) e da http://www.tuttocina.it/Mondo_cinese/046/046_cone.htm.

¹⁶⁰ Dati rilevati dall’analisi del sito www.msdcchina.org/page/gl-e.asp?pd=14&pd1=40

¹⁶¹ Dati rilevati dall’analisi del sito www.sccs.swarthmore.edu/users/.../Ethnic_minorities_in_China.html

¹⁶² Dati rilevati dall’analisi del sito <http://www.china.org.cn/english/features/89012.htm>

- Art.3 – La RPC non ammette la doppia cittadinanza;

A tal proposito è interessante riportare l'intervista fatta dal "Global Times"¹⁶³, il 17 Gennaio del 2011, a Wang Huiyao¹⁶⁴, vice presidente della "China Western Returned Scholars Association" e direttore generale del "Centro per la Cina e la Globalizzazione". Alla domanda, da parte del giornalista, sul perché la Cina non ammetta la doppia cittadinanza risponde che "prima del 1954 la Cina riconosceva la doppia cittadinanza. Negli anni '50, però, molti Paesi del Sudest asiatico erano preoccupati del fatto che la Cina potesse esportare la Rivoluzione e in molti di quei Paesi c'era un forte sentimento anti-cinesi d'oltremare. Per evitare di provocare tensioni etniche nei Paesi vicini, la Cina decise che non avrebbe più riconosciuto la doppia cittadinanza. Questa decisione fu comprensibile, c'erano molti cinesi lì e la Cina aveva molte preoccupazioni riguardo ai cinesi d'oltremare e viceversa. Questo fu il back round di questa politica. Da allora, molti cinesi andarono all'estero. La Cina è seconda solo al Messico in termini di immigrazione verso gli US e ha superato l'India come il più grande esportatore di studenti verso gli US. Inoltre, il 90% dei dottorandi di ricerca cinesi di scienza e ingegneria, rimangono in America altri cinque anni dopo la laurea. Per questo la situazione è diversa oggi". E' chiaro, quindi, come l'aumento del numero degli studenti sia stato ostacolato dal divieto della doppia cittadinanza. Wang sostiene che "dopo le riforme di Deng, il 70 % degli investimenti stranieri fu introdotto dai cinesi d'oltremare. Quello che secondo lui occorre ora è il capitale umano, quello che, appunto, rappresentano i cinesi migranti, ma questo per ora, finché non si procederà con una revisione della legge, non è possibile. Il primo problema è essere riconosciuto come cinese. La legge del 1980 è anacronistica. Sostiene che chiunque si avvicini a un'altra Nazione rinunci volontariamente alla cittadinanza cinese. Non è così però, perché molte persone entrano spesso a contatto con un altro Paese per viaggio, convenienza o motivi lavorativi. Non vogliono necessariamente abbandonare la loro cittadinanza. Molti deputati del NPC (National People's Congress) e i membri del CPPCC (Chinese People's Political Consultative Conference), hanno più volte negli anni, proposto di

¹⁶³ Dati rilevati dal sito http://www.globaltimes.cn/opinion/commentary/2011-01/613179_2.html

¹⁶⁴ Dati rilevati dall'analisi del sito <http://www.ash.harvard.edu/ash/Home/About/Fellows-Scholars/Rajawali/Rajawali-Fellows-Alumni-Folder/Wang-Huiyao>

cambiare tale politica, così come anche molti cinesi d'oltremare che, più volte, si sono lamentati circa la politica corrente e hanno auspicato a un cambiamento". Le preoccupazioni con alcuni Paesi del Sudest asiatico, rappresentano ancora oggi il motivo più citato per non accettare la doppia cittadinanza. "Peccato che, continua Wang, alcuni Paesi del Sudest asiatico come le Filippine e il Vietnam, ora riconoscano la doppia cittadinanza e anche la Repubblica di Corea. Attualmente ci sono tanti Paesi e Regioni vicini alla Cina che possono fungere da esempio per confermare tale affermazione e questo rappresenta senza ombra di dubbio, uno svantaggio per la Cina. La danneggia sicuramente in termini di attrazione di "cervelli", creando pressioni e competizioni".

- Art.4 – Chi è nato in Cina, da genitori cinesi, o con anche uno solo dei genitori cinese, ha la cittadinanza cinese;
- Art.5 – Chi è nato in uno stato estero, da genitori cinesi o con un genitore cinese, ha cittadinanza cinese. Ma il figlio di genitori cinesi o con un genitore cinese stabilmente residenti all'estero, che abbia acquisito la cittadinanza estera alla nascita, perde la cittadinanza cinese;
- Art.6 – Chi è nato in Cina da genitori apolidi o di cittadinanza non certa, acquisisce la cittadinanza cinese;
- Art.7 – Stranieri o apolidi possono essere naturalizzati cittadini cinesi dopo l'approvazione della richiesta, se e solo se si adeguino alla Costituzione ed alle leggi cinesi e posseggano almeno uno dei seguenti requisiti:
 1. Essere parente stretto di un cittadino cinese;
 2. Stabilirsi in Cina;
 3. Avere altre ragioni legittime;
- Art.8 – Chiunque faccia domanda di acquistare la cittadinanza cinese, a cui tale domanda venga accettata ed a cui sia permesso quindi di acquisire la cittadinanza cinese, non può mantenere la cittadinanza straniera;

- Art.9 – Un cittadino cinese che risieda all'estero, che voglia acquisire o già abbia la cittadinanza straniera, perda automaticamente la cittadinanza cinese;
- Art. 10 – Il cittadino cinese che abbia almeno uno dei seguenti requisiti può rinunciare alla cittadinanza cinese:
 1. Essere parente stretto di un cittadino straniero;
 2. Stabilirsi in uno stato estero;
 3. Avere altre ragioni legittime;
- Art.11 – Chiunque rinunci alla cittadinanza cinese perde tale cittadinanza dopo l'approvazione della sua richiesta;

Nel 2008 ha suscitato molto scalpore, provocando dissenso tra l'opinione pubblica più nazionalista, la scelta di Gong Li e Tang Wei¹⁶⁵, di rinunciare al passaporto cinese a favore di quello straniero. Queste due famosissime attrici, conosciute anche nel mondo occidentale, cercando di non farsi notare, quasi in punta di piedi, hanno rinunciato alla cittadinanza della RPC. Gong Li, 42 anni, ha scelto come nuova patria la città-Stato di Singapore, mentre Tang Wei, 28 anni, già criticata da gran parte dell'opinione pubblica cinese più conservatrice, dopo l'interpretazione dello scandaloso film Lussuria (Lust, Caution), di Ang Lee, ha scelto come luogo dove metter su casa Hong Kong, territorio separato dalla Cina Continentale da una vera e propria frontiera. Sicuramente, entrambe, godranno di non pochi benefici da questa scelta, ma i danni che ne deriveranno, soprattutto in termini di immagine, saranno altrettanto pesanti. Il popolo cinese è molto attento ai temi riguardanti la nazionalità e il patriottismo. Le scelte sono sicuramente motivate da validi giustificazioni: Gong Li ha preso questa decisione, secondo quanto affermano i media di Singapore, per obbedire al volere del marito. L'attrice è stata "smascherata" pubblicamente in quanto, durante una cerimonia organizzata per conferire la nuova cittadinanza, a Singapore, una poltrona era riservata per lei,

¹⁶⁵Dati rilevati dal sito [www.corriere.it/esteri/08 settembre 14/cina passaporto dive 8b230584-822f--11dd-9b8b-00144f02aabc.shtml](http://www.corriere.it/esteri/08_settembre_14/cina_passaporto_dive_8b230584-822f--11dd-9b8b-00144f02aabc.shtml)

che, però, si è ben guardata dal presentarsi in sala. Situazione diversa, invece, per Tang Wei che, dopo l'uscita del film nel 2007, è stata praticamente esclusa dalla scena pubblica cinese. A differenza del coprotagonista, Tony Leung, l'attrice è stata letteralmente cancellata da spot e pubblicità, oltre al fatto che nessun regista cinese può più darle una parte nel proprio film. La spiegazione ufficiale è che ha osato troppo: "non avrebbe mai dovuto interpretare la parte di una spia lussuriosa nella Shanghai occupata dai giapponesi". Così la giovane diva, non ha avuto altre alternative che non fare le valigie ed emigrare a Hong Kong, dov'è stata accolta a braccia aperte. Il Governo della Regione autonoma le ha subito conferito il diritto di cittadinanza. Questo, oltre a consentirle di tornare a lavorare, le permette di avere un vero e proprio passaporto che le consente di viaggiare in almeno 120 Paesi senza bisogno di chiedere il visto. Il passaporto è uno dei tanti motivi che, spesso, porta i cinesi a decidere di abbandonare il loro diritto di cittadinanza a favore di una straniera.

- Art.12 – I funzionari di Stato ed il personale militare in servizio, non possono rinunciare alla cittadinanza cinese;
- Art.13 – I cittadini stranieri che abbiano già una volta ottenuto la cittadinanza cinese e che posseggano una motivazione appropriata, possono fare richiesta di riacquistare la cittadinanza cinese. Coloro ai quali sia stata approvata la richiesta di riacquisizione della cittadinanza cinese non possono mantenere la cittadinanza dello stato estero.
- Art.14 – Chiunque desideri acquisire, perdere o riacquisire la cittadinanza cinese, con eccezione dei casi citati all'Art.9, deve compiere le procedure indicate. Chi non abbia ancora compiuto il diciottesimo anno di età deve compiere tali procedure, sotto la supervisione di un genitore o di chi ne fa le veci;
- Art.15 – In Cina, le richieste di acquisizione, di perdita e di riacquisizione della cittadinanza cinese vanno presentate ai Bureau della pubblica sicurezza della municipalità o del distretto in cui il richiedente risiede. All'estero tali richieste vanno presentate alle rappresentanze diplomatico-consolari;

- Art.16 – Le richieste per l’acquisizione, la perdita e la riacquisizione della cittadinanza cinese, sono soggette all’approvazione del Ministero della Sicurezza Pubblica della Repubblica Popolare Cinese.
All’approvazione, tale ministero rilascia una certificazione;
- Art.17 – La cittadinanza, di coloro i quali abbiano perso o acquisito la cittadinanza cinese prima della promulgazione di questa legge, è valida;
- Art.18 – Tale legge entra in vigore dal giorno della sua approvazione

L'ACQUISIZIONE DELLA CITTADINANZA CINESE

La Cina distingue tra l'acquisto della cittadinanza per nascita, dopo la nascita e per naturalizzazione.

a) Acquisizione **per nascita**: vengono connessi ius soli e ius sanguinis. Lo ius sanguinis assume maggiore enfasi ma contemporaneamente viene delimitato¹⁶⁶. Infatti un bambino è in virtù del fatto che è nato in Cina¹⁶⁷, un cittadino cinese quando:

- I suoi genitori sono apolidi o non è chiara la loro cittadinanza (Art. 6 della Legge sulla cittadinanza del 1980);
- Se si tratta di un orfano i cui genitori sono ignoti;

Il bambino è, secondo l'Art. 4 e l'Art. 5, in virtù della nascita, senza considerare che il luogo di nascita sia all'interno o fuori dalla RPC, un cittadino cinese, quando:

- Almeno uno dei genitori risulti essere un cittadino cinese,
- Non si deve soddisfare nessuno dei due seguenti requisiti:
 1. Almeno uno dei genitori è stabilito all'estero¹⁶⁸;
 2. Il bambino acquista, in virtù della nascita (come secondo il principio dello ius sanguinis della nazionalità dei genitori stranieri, o del principio dello ius soli di coloro che sono nati all'estero)¹⁶⁹, una nazionalità straniera;

Il bambino è, nonostante la sua nascita in Cina, un cittadino straniero quando entrambi i genitori sono cittadini stranieri, anche nel caso in cui esso sia stabilito in Cina.

¹⁶⁶ WANG KEJU, Ibidem p. 226, JIN MOSHENG, CHAI FABANG, ibidem p. 9

¹⁶⁷ Con l'espressione "in Cina", si include anche navi cinesi e aerei situati all'estero, JIN MOSCHENG, CHAI FABANG, ibidem p. 45

¹⁶⁸ XIANG DANG (相当), 出国之路(Chūguó zhī lù, Abroad of the road), Beijing 1989, p. 305 e ss.

¹⁶⁹ Ibidem Wang Keju, p. 228

b) Acquisizione **dopo la nascita**: la clausola secondo cui si possa acquisire la cittadinanza cinese dopo la nascita, per via di un evento preciso (come potrebbe essere un matrimonio o un adozione), è, nel diritto cinese, sconosciuta¹⁷⁰.

c) Acquisizione **per naturalizzazione**: essa può avvenire solo nel caso vi sia una specifica richiesta in corso. I prerequisiti per una richiesta promettente un valido risultato sono:

- Colui che fa richiesta deve essere maggiorenne oppure deve essere rappresentato da un genitore o da un tutore legale (Art. 14 della Legge del 1980);
- La richiesta è fatta volontariamente;
- Colui che fa richiesta di ottenimento della cittadinanza cinese deve essere pronto ad accettare e rispettare le disposizioni della Costituzione cinese e le sue legislazioni (Art. 7 della legge in questione);
- In alternativa, sarà necessario soddisfare una delle tre seguenti condizioni:
 1. Colui che fa richiesta è strettamente correlato ad un cittadino cinese. Con strettamente correlato si intende: moglie – marito, genitori (adottivi), figli (adottivi), fratelli;
 2. Il richiedente si è stabilito in Cina;
 3. Esistono, inoltre, altri ragionevoli motivi prima, come ad esempio “l’impegno per tutto ciò che riguarda la Rivoluzione cinese e per la costruzione e il progresso della Cina”.

Il richiedente sarà indirizzato verso:

- In **Cina**: il funzionario giudiziario locale competente per la sicurezza pubblica;

¹⁷⁰ JIN MOSHENG, CHAI FABANG, ibidem p. 18

- All'**estero**: il rappresentante locale competente della diplomazia cinese (Art. 15).
L'autorità che gestisce la richiesta si accerta, primariamente, che tutto ciò che riguarda i prerequisiti sia compilato correttamente. In seguito invia la richiesta, eventualmente con una propria dichiarazione favorevole o meno, al Ministero per la sicurezza pubblica di Pechino, il quale prenderà la decisione definitiva (Art. 16). La persona che viene naturalizzata con la cittadinanza cinese non può mantenere la propria cittadinanza (Art. 8)¹⁷¹. Nel caso in cui, questa, dovesse continuare a sussistere, non sarà riconosciuta dalla RPC.

d) Il processo di **ri – naturalizzazione**: il richiedente deve possedere due prerequisiti:

1. E' un cittadino straniero mentre sta facendo la richiesta di acquisto della cittadinanza cinese, ma precedentemente è stato lui stesso un cittadino cinese;
2. C'è una motivazione ragionevole¹⁷².

La valutazione avverrà come per il processo di naturalizzazione.

¹⁷¹ WANG KEJU, ibidem p. 232

¹⁷² Una "motivazione ragionevole" può essere per esempio se l'interessato in seguito a circostanze della vita o a causa di motivi professionali, è tornato in Cina e lì è diventato residente, XIANG DANG, ibidem p. 309.

LA PERDITA DELLA CITTANANZA CINESE

Nella legge sulla cittadinanza cinese vi sono i seguenti modi per perdere la cittadinanza:

- La **perdita automatica**. Un cittadino cinese perde automaticamente la propria cittadinanza quando:
 - È residente all'estero;
 - Oppure quando soddisfa uno dei due seguenti requisiti:
 1. Si fa volontariamente naturalizzare all'estero;
 2. Acquisisce, ad esempio attraverso il matrimonio, la cittadinanza straniera del coniuge (Art. 9)¹⁷³.

Il diritto sulla cittadinanza tace sull'effetto della perdita automatica della cittadinanza del figlio minore. Con questo si afferma che, nel momento in cui si verificasse un simile caso, la pratica è abbandonata.

- La **perdita per una richiesta**. In questo caso si procede con un processo di privazione della cittadinanza. Questo processo, così come quello di naturalizzazione, prevede due stadi:
 - La richiesta viene fatta volontariamente;
 - Colui che fa la richiesta non è un dipendente dello Stato¹⁷⁴ né presta servizio per l'esercito (Art. 12)¹⁷⁵

¹⁷³ Con "dipendente dello Stato" si indica chiunque rivesta il ruolo di personale di una carica governativa, di una società o attivo in qualunque modo nelle faccende politiche dello Stato, XIANG GANG, ibidem p. 310.

¹⁷⁴ BERGMANN, FRIED, *Internationales ehe- und kindschaftsrecht*, 1990, p. 27

¹⁷⁵ Se il richiedente, inoltre: a) non ha conoscenza dei segreti di Stato; b) non è in procinto di scontare una pena; c) non è a contatto con i servizi segreti e con gli agenti di spionaggio ed, ancora non è sottoposto a misure penali in corso. "Regolamenti interni" (nota 8), n. 8. Il gruppo di persone a cui è negato l'espatrio è identico al gruppo di persone a cui

- Alternativamente deve soddisfare uno dei tre seguenti requisiti:
 1. Il richiedente ha delle correlazioni molto vicine con un cittadino straniero (il che non significa un apolide o una persona di cui non è chiara la cittadinanza);
 2. Il richiedente si è stabilito all'estero;
 3. Ci sono altri motivi ragionevoli antecedenti (Art. 10), che l'autorità competente, dopo un'attenta stima, valuta¹⁷⁶.

La domanda è da sottoporre alle autorità competenti così come quando si decide di far richiesta di acquisizione della cittadinanza. La procedura per la privazione della cittadinanza e quella per l'acquisizione della stessa, sono uguali. La decisione definitiva, in entrambi i casi, sarà presa dal Ministro per la pubblica sicurezza a Pechino. Non esiste alcun diritto preciso riguardo alla privazione della cittadinanza. Se la decisione del Ministro è positiva, allora emette un certificato di privazione della cittadinanza, con la sua ricezione da parte del richiedente, la cittadinanza è automaticamente, ed immediatamente, estinta.

è vietato il matrimonio con uno straniero. A tal proposito si veda nella parte III A di Ehe- und Kindschaftsrecht, 3. Das Internationale Privatrecht.

¹⁷⁶ Quelli che vengono indicati nella nota 8 di "Regolamenti Interni", al n. 8, ibidem, e cioè un elenco di eventi, in cui può essere approvato il processo di privazione della cittadinanza o può essere rifiutato. Come "motivazione adeguata" per la privazione della cittadinanza è valida la circostanza di colui che rinuncia alla cittadinanza cinese per riscuotere un'eredità o una pensione in un Paese straniero, XIANG DANG, ibidem p. 308.

COSA SIGNIFICA PERDERE LA CITTADINANZA CINESE¹⁷⁷

Perdere la cittadinanza cinese, volontariamente o non, ha, sicuramente, delle ripercussioni sul soggetto in causa. Il primo problema si traduce nel fatto che coloro che incorrono in tale evenienza perdono il loro senso di origine e di appartenenza, e questo disturba profondamente i sentimenti di molte persone, per il loro sentirsi ancora cinesi. Un altro elemento ha a che fare con gli inconvenienti riguardanti il viaggiare. Senza la cittadinanza cinese, è necessario far domanda per il visto e rinnovarlo. In terzo luogo, non si ricevono i benefici di un cittadino, come la sicurezza statale e l'educazione dei bambini. Non è da tralasciare, oltre a tutto, per i bambini nati oltreoceano, il fatto che essi perdano il senso della loro origine o dimentichino le loro radici. Diventano completamente e totalmente occidentalizzati. Sicuramente, per i genitori cinesi, vedere la loro seconda o terza generazione andare incontro a tale processo, non è affatto piacevole. Questi sono problemi di certo gravi e degni di essere menzionati, ma ancor più dolorosi sono le questioni che riguardano la "fuga dei cervelli". Oggi che siamo nel XXI secolo, tutto ruota attorno alle capacità mentali. La Cina necessita di attirare sempre più talenti, ma questo sarà possibile solo in vista di seri cambiamenti nel suo sistema giuridico.

RINUNCIARE ALLA CITTADINANZA CINESE, PERCHE'?

Non è facile, soprattutto per noi italiani, comprendere perché una persona di cittadinanza cinese possa avere la voglia e l'esigenza di acquisire una cittadinanza straniera, in quanto per noi, la nostra cittadinanza non rappresenta un limite, al contrario di quanto succede, invece, in Cina. Possedere la cittadinanza cinese è per un cinese un fattore di orgoglio, di identità nazionale, un elemento che, se pur lontano fisicamente

¹⁷⁷Dati rilevati dal sito http://www.globaltimes.cn/opinion/commentary/2011-01/613179_2.html

dal Paese, lo fa sentire appartenente ad esso. Purtroppo, però, a causa del fatto che in Cina non sia ammessa la doppia cittadinanza, molti sono il più delle volte, per motivi di lavoro, personali, o altri, costretti a rinunciarvi. Le ragioni per cui molti cinesi sognano un passaporto straniero, riguardano un insieme di elementi:

- **PER VIAGGIO.** Per i cittadini cinesi, i visti (签证, Qiānzhèng) sono quasi sicuramente richiesti ovunque per poter viaggiare nella maggior parte dei Paesi e questi visti richiedono procedure abbastanza complicate e cioè: approvazione da parte del datore di lavoro, la prova di possedere una certa proprietà immobiliare, requisiti, dunque finanziari, la prova di un fondo di 50.000 RMB in banca da almeno sei mesi, etc.
- **LA LIBERAZIONE DEGLI HUKOU.** Con il termine Hukou (户口, Hùkǒu) ci si riferisce a un cosiddetto permesso di residenza concesso in Cina e si differenzia in base al fatto che sia rilasciato per la città o per le campagne. Generalmente gli Hukou rilasciati per “la città” garantiscono alcuni importanti privilegi quali ad esempio: pensioni più alte e un’assicurazione sanitaria, valida oltre che nel proprio Paese, anche in molti altri ospedali stranieri. Inoltre, molti Hukou rilasciati per una certa città danno più privilegi rispetto ad altri rilasciati in altre. Il figlio di chi, ad esempio, possiede un Hukou di Shanghai, ha maggiori possibilità di riuscita nella vita. Nel 2007 il 65 % di giovani tra i 18 e i 22 anni, in possesso di uno Hukou rilasciato a Shanghai, frequentavano il college (contro 19 % di media, del resto della Cina). Un Hukou di Shanghai ha, inoltre, altri benefici come agevolazioni varie nell’ottenimento del visto per Hong Kong. Se una persona vive a Shanghai senza essere in possesso di uno Hukou rilasciato dalla città stessa, non può usufruire di tali benefici e non può neppure mandare i propri figli a scuola. Liberalizzare gli Hukou significa, quindi, accettare davanti al mondo intero che esistano cittadini di serie A e cittadini di serie B, incrementando gli elementi di discriminazione sociale.

- **TASSE/BENEFICI.** In molti Paesi, così come negli US, le tasse sui beni immobiliari possono essere molto più restrittive verso gli stranieri legalmente residenti. I cinesi che possiedono la carta verde americana, hanno solo la metà dei benefici di sicurezza sociale di un cittadino americano.
- **PRESTIGIO.** I passaporti e le carte verdi sono uno status simbol in Cina e suggeriscono l'idea di salute e successo. Molte mamme e papà cinesi amano vantarsi del fatto che i loro figli siano ora dei "veri americani".

In ogni caso, quando si ottiene un passaporto straniero, si può dire addio al passaporto cinese.

OTTAVO CAPITOLO

I DIRITTI (权利, Quánlì) FONDAMENTALI DEI CITTADINI IN CINA¹⁷⁸

Secondo alcuni studiosi, i diritti fondamentali spettanti ai cittadini cinesi, ricadono nelle seguenti categorie, che coincidono con quelle previste dalla costituzione cinese, nel terzo capitolo¹⁷⁹, agli articoli¹⁸⁰:

- Art. 44: i cittadini di 18 anni hanno il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni
- Art. 45: i cittadini godono della libertà di espressione, di comunicazione, di diffusione, di riunione, di associazione, di manifestazione; godono della libertà di sciopero, hanno il diritto a usare, per esprimersi “ grandi cartelli, grandi poster e toni di voce alta”.

Secondo la risoluzione adottata dal Quinto Congresso dell’Assemblea popolare nazionale della RPC riguardo a tale articolo (1980), è stata approvata la mozione secondo cui l’Art. 45 è stato modificato per promuovere la piena democrazia socialista, per mantenere la stabilità politica e l’unità Nazionale, per cui dall’enunciato iniziale è stata eliminata tutta la parte finale riguardante il diritto di poter utilizzare, durante le manifestazioni, toni di voce alta e grandi cartelli o poster, per potersi esprimere.

- Art. 46: i cittadini godono della libertà di religione e la libertà di propagare l’ateismo.
- Art. 47: la libertà personale del cittadino e l’inviolabilità della residenza per qualsiasi cittadino;

¹⁷⁸ I dati del argomento in questione sono stati rilevati dall’analisi attenta del sito web <http://scottywrites.com/323-2>

¹⁷⁹ Dati rilevati dal sito web www.vip.chinalawinfo.com

¹⁸⁰ I dati sono stati rilevati e tradotti dal sito <http://baike.baidu.com/view/628313.htm>, dal titolo [公民权利_百度百科](#) (Gōngmín quánlì_bǎidù bǎikē, i diritti dei cittadini_baidu baike)

- Art. 48: i cittadini hanno il diritto al lavoro. Questo, in base al principio secondo cui i Paesi tenderebbero a migliorare le condizioni di lavoro, rafforzarne la tutela ed estendere il benessere collettivo, per far sì che questo diritto abbia effetto realmente.
- Art. 49: Il lavoratore ha diritto al riposo, ha diritto ad aver un orario di lavoro a norma con il sistema legislativo nazionale.
- Art. 50: I lavoratori anziani, quelli malati o quelli che non possono più lavorare, hanno diritto all'assistenza: sociale, sanitaria, alle cure mediche. Lo Stato si prende cura e protegge gli invalidi di guerra e le loro famiglie.
- Art. 51: i cittadini hanno diritto all'istruzione. Il Paese è tenuto ad estendere e migliorare tutti i tipi di scuola, di servizi culturali ed educativi, per far sì che tutti ne possano godere. Il Paese ha particolare cura a fare in modo che i giovani crescano sani e colti.
- Art. 52: i cittadini hanno la libertà di impegnarsi nella ricerca scientifica, la produzione letteraria e artistica e in altre attività culturali. Il Paese deve incoraggiare e aiutare i cittadini nel campo della scienza, della letteratura, dell'arte, del giornalismo, dell'editoria, nel campo sanitario, nello sport.
- Art. 53: le donne godono, nella vita politica, economica, sociale e familiare, di pari diritti degli uomini, di pari retribuzione; gli uomini e le donne, indipendentemente che siano spostati o no, che abbiano figli o meno, sono protetti dallo Stato. Lo Stato è favorevole alla pianificazione familiare.
- Art. 54: lo Stato protegge i diritti legittimi e gli interessi dei cinesi d'oltremare e dei loro parenti;
- Art. 55: per ogni inadempimento dei doveri propri degli organi statali, delle imprese, delle istituzioni, i cittadini hanno il diritto di citare in giudizio gli organi dello Stato a tutti i livelli. Nessuno può sopprimere o fare ritorsioni contro la persona che fa valere per sé tale diritto.

Sono questi i diritti base¹⁸¹ di cui godono i cittadini, secondo quanto afferma la 宪法 (Xiànfǎ, Costituzione), in politica, in economia, nell'istruzione, sulla propria persona e così via. Lo 资产阶级国家 (Zīchǎn jiējí guójiā, lo Stato capitalista) li chiama 人权 (Rénquán, diritti umani) o anche 公民权 (Gōngmínquán, diritti di cittadinanza). E' interessante, inoltre, notare che la legge inglese del 1679 “人民保护法” (Rénmíng bǎohù fǎ, People's Protection Act, Legge sulla tutela delle persone) e l'atto del 1689 “权利法案” (Quánlì fǎ'àn, Bill of Rights, Dichiarazione dei diritti), la 独立宣言 americana (Dúlì xuānyán, Declaration of Independence) del 1776 e la 宪法修正案 (Xiànfǎ xiūzhèng àn, Amendment to the Constitution) del 1791, la 人权宣言 francese (Rénquán xuānyán, Déclaration des droits de l'homme) del 1789 ecc. , tutti questi atti legislativi, affermano i diritti base del 公民. Un altro periodo importante è quello che, in Germania, va dal 1919 al 1933 e che è conosciuto come Repubblica di Weimar. Prende il nome dalla città di Weimar, dove si tenne un'Assemblea Nazionale per redigere una nuova costituzione dopo la sconfitta tedesca nella prima guerra mondiale: fu il primo tentativo di stabilire una democrazia liberale in Germania, un'epoca di grande tensione e conflitto interno che, purtroppo, si concluse con l'ascesa al potere di Hitler e del Partito Nazionalsocialista nel 1933. Anche se la costituzione del 1919 non venne mai revocata del tutto fino a dopo la seconda guerra mondiale, le misure legali prese dal governo nazista nel 1933, conosciute come Gleichschaltung (lo stesso circuito), in effetti, distrussero tutti i meccanismi forniti da un normale sistema democratico. Il periodo in questione è di rilievo perché è comune segnare il 1933 come la fine della Repubblica di Weimar e perché dopo la seconda guerra mondiale, tutte le costituzioni dei vari Paesi, dedicarono un capitolo dettagliato ai diritti base del cittadino. La Costituzione cinese stabilisce che ogni cittadino ha diritto ai diritti e alle leggi della costituzione e allo stesso tempo deve rispettare i doveri che le leggi e la costituzione impongono.

¹⁸¹ Dati rilevati e tradotti dall'analisi del sito <http://baike.baidu.com/view/46498.htm>, dal titolo [公民基本权利_百度百科](#) (Gōngmín jīběn quánlì_bǎidù bǎikē, i diritti del cittadino, baidu-baike)

I DOVERI (义务, Yìwù) FONDAMENTALI DEI CITTADINI IN CINA¹⁸²

I doveri fondamentali dei cittadini della RPC riflettono l'interesse nazionale, rappresentano la combinazione di interessi collettivi e individuali. La costituzione e le leggi indicano i doveri fondamentali che ogni cittadino ha verso un paese, verso la società e ciascuna responsabilità verso i suoi membri per cui:

1. I diritti fondamentali chiariscono lo status costituzionale del cittadino;
2. I diritti fondamentali garantiscono la qualità del sistema di sicurezza e del sistema giuridico;

Ritroviamo dunque nella Costituzione della RPC, nel III capitolo i seguenti importanti Articoli:

Art. 56: il cittadino deve rispettare la direzione del Partito Comunista cinese, sostenere il sistema socialista per mantenere l'unità della patria e l'unità nazionale, e deve rispettare le leggi e la costituzione (公民必须遵守宪法和法律, Gōngmín bìxū zūnshǒu xiànfǎ hé fǎlǜ).

Art. 57: i cittadini devono amare e proteggere la proprietà pubblica (公民必须爱护公共财产, Gōngmín bìxū àihù gōnggòng cáichǎn), osservare la disciplina del lavoro (公民必须遵守劳动纪律, Gōngmín bìxū zūnshǒu láodòng jìlǜ), osservare l'ordine pubblico (公民必须遵守公民秩序, Gōngmín bìxū zūnshǒu gōngmín zhìxù), rispettare l'etica sociale (公民必须尊重社会公德, Gōngmín bìxū zūnzhòng shèhuì gōngdé) e devono essere detentori dei segreti di Stato (公民必须保守国家秘密, Gōngmín bìxū bǎoshǒu guójiā mìmì).

¹⁸² Dati rilevati dall'analisi del sito web

<https://litigationessentials.lexisnexis.com/webcd/app?action=DocumentDisplay&crawlid=1&doctype=cite&docid=26+Hong+Kong+L.J.+155&srctype=smi&srcid=3B15&key=14aa70d83b4f90ea9b2bdf246094fed1>

Art. 58: un altro compito dei cittadini è quello di difendere la patria e di resistere alle aggressioni. Un dovere d'onore dei cittadini è quello di svolgere il servizio militare e di unirsi alla milizia in conformità con quanto previsto dalla legge.

Oltre a tutto ciò, sono da considerare altri elementi molto significativi, quali¹⁸³:

- ✓ La sicurezza della madrepatria cinese si riferisce al territorio nazionale, la sovranità è inviolabile e ciascun segreto di Stato deve essere conservato, così facendo, l'ordine sociale non sarà minato;
- ✓ L'onore della madrepatria cinese si riferisce all'invulnerabilità della dignità nazionale, la credibilità dello Stato non deve essere minata, l'onore dello Stato non deve essere macchiato, la reputazione dello Stato non deve essere umiliata;
- ✓ L'interesse della madrepatria cinese verso l'estero si riferisce alla politica della nazione cinese, all'economia, alla cultura, all'onore, etc., agli aspetti dei diritti e degli interessi, per quanto riguarda gli affari interni si riferisce agli interessi personali e agli interessi nazionali degli interessi collettivi.

Inoltre:

- I. La costituzione¹⁸⁴ afferma che: "è un sacro diritto di ogni cittadino della RPC difendere la patria e resistere alle aggressioni", perciò prestare servizio militare e unirsi alle milizie è un obbligo d'onore della RPC e quindi dei cittadini del Paese.

¹⁸³ Dati rilevati da http://www.gov.cn/gongbao/content/2004/content_62714.htm dal titolo [中华人民共和国宪法](#) (Zhōnghuá rénmín gònghéguó xiànfǎ, la Costituzione della RPC)

¹⁸⁴ I dati sono stati rilevati e tradotti dal sito <http://baike.baidu.com/view/9353.htm>, dal titolo [中华人民共和国宪法](#) [百度百科](#) (Zhōnghuá rénmín gònghéguó xiànfǎ, baidu_baike, la Costituzione della RPC, baidu_baike)

II. La legge del 1984 sul servizio militare della RPC, afferma che la Cina mette in pratica l'obbligo del servizio militare per unire reciprocamente l'esercito arruolato principale con i soldati volontari e la milizia popolare con le riserve.

III. Disposizioni specifiche a proposito di tale legge sono:

- ❖ Secondo la legge, tutti coloro che sono stati privati dei diritti politici, non possono prestare servizio militare;
- ❖ Per quanto riguarda coloro che sono detenuti, essi non possono arruolarsi nel servizio militare;
- ❖ Coloro che non hanno condizioni fisiche adatte sono esenti dal praticare il servizio militare;
- ❖ Per quanto concerne gli studenti a tempo pieno e le persone che nella loro famiglia rappresentano l'elemento di sostentamento economico, in quanto i soli lavoratori, per essi la leva militare è rinviata. In Cina le forme di obblighi militari per i cittadini sono:
 - SERVIZIO MILITARE ATTIVO (服现役, Fú xiànyì)-- far parte dell'esercito di liberazione popolare (人民解放军, Rénmín jiěfàngjūn) e delle forze armate di polizia (武装警察部队, Wǔzhuāng jǐngchá bùduì);
 - SERVIZIO DI RISERVA (服预备役, Fú yùbèiyì)-- unirsi all'organizzazione delle milizie (民兵组织, Mínbīng zǔzhī) e registrarsi tra le riserve (预备役, Yùbèiyì);
 - PARTECIPARE ALL'ADDESTRAMENTO MILITARE (参加军训, Cānjiā jūnxùn)-- l'addestramento militare degli studenti dell'università e delle scuole superiori (高等院校和高级中学的学生, Gāoděng yuàn xiào hé gāojí zhōngxué de xuéshēng);

- FARSI CARICO DI CURE PARTICOLARI A PAGAMENTO (承担优抚费, Chéngdān yōufú fèi)-- le masse popolari verso i coscritti (人民群众对义务兵, Rénmín qúnzhòng duì yìwùbīng);

La “Costituzione” afferma, in sintesi, che i doveri principali di un cittadino includano i seguenti aspetti:

- Salvaguardia dell’unità nazionale e unione di ciascuna nazionalità nel Paese;
- Rispetto della costituzione e delle leggi, custodia dei segreti di Stato, protezione della proprietà pubblica, rispettare la disciplina del lavoro, il rispetto per l’ordine pubblico, il rispetto per l’etica sociale;
- Salvaguardia della sicurezza, degli interessi e della gloria nazionale;
- Difendere la patria e resistere alle aggressioni, svolgere il servizio militare ed unirsi alle milizie in conformità delle leggi;
- Pagare le tasse secondo le leggi;
- Considerare attentamente il fondamentale elemento della pianificazione familiare;

NONO CAPITOLO

DEFINIZIONE di “公民 (Gōngmín)” : IL CITTADINO¹⁸⁵

Il carattere cinese che indica la cittadinanza è 公民 (Gōngmín). Con tal espressione ci si riferisce a tutte quelle persone che possiedono una 国籍 (Guójí), ossia una nazionalità e che, inoltre, devono, avendo diritti e doveri, rispettare le leggi del Paese. Generalmente la cittadinanza caratterizza anche coloro che, oltre ad avere una nazionalità, hanno anche quella che è definita la “protezione giuridica dal Paese” (该国法律保护的人, Gāi guó fǎlǜ bǎohù de rén). La nazionalità descrive lo status sociale di quelle persone che sono sottoposte alla legislazione di un certo paese. Si può dire che la nazionalità sia la base da cui partire per capire a quale paese una persona appartenga; coloro che possiedono la nazionalità della “中华人民共和国 (Zhōnghuá rénmín gònghéguó, RPC)”, sono allo stesso tempo cittadini della Repubblica Popolare Cinese. I cittadini cinesi devono altresì rispettare le leggi del Paese. Allo stesso modo, però, come già detto, ad essi è garantita la protezione da parte del sistema legislativo statale. La cittadinanza appare come un concetto giuridico legato strettamente a una politica di tipo democratica (民主政治, Míndǔ zhèngzhì). Nel corso della storia si hanno testimonianze molto antiche di politiche democratiche, un esempio molto evidente può essere quello che accorse con le polis in Grecia, ad Atene, oppure nella Roma Antica. Il periodo della schiavitù, rappresentava la forma antecedente a quella che è chiamata “公民” o anche “市民” (Shímín,

¹⁸⁵ Dati emersi dall’analisi di un articolo intitolato “[公民 - 搜搜百科.mht](http://www.baike.soso.com/v6330522.html) (Gōngmín - sōusōu baike)” del sito web: www.baike.soso.com/v6330522.html

cittadino, persona che vive in città). In passato, fu l'antica Roma a promulgare lo “市民法” (Shìmín fǎ, il diritto pubblico), ossia la “公民法, Gōngmín fǎ”, la legge dei cittadini, in modo da regolare i rapporti all'interno della città di Roma. Dopo il successo della rivoluzione borghese in occidente, per quanto riguarda il concetto di cittadinanza, è stata proposta una grande novità: il concetto di cittadinanza doveva essere usato nelle costituzioni di ogni paese. Secondo quanto si vede dalla sua qualità, la cittadinanza possiede due aspetti¹⁸⁶:

- Proprietà naturali (自然属性, Zìrán shǔxìng)
- Proprietà legali (法律属性, Fǎlǜ shǔxìng)

Fondamentali all'interno della legge sulla cittadinanza, è la parte riguardante i doveri. La costituzione della RPC riguardo ai regolamenti dei diritti fondamentali della cittadinanza ha evidenziato l'espansionismo (广泛性, Guǎngfàn xìng), l'uguaglianza (平等性, Píngděng xìng), la verità (真实性, Zhēnshí xìng), così come la coerenza(一致性, Yìzhì xìng).

公 民

Per capire meglio, dal punto di vista terminologico i due caratteri, procederemo a un'analisi di ciascuno, in modo separato dall'altro, per comprendere come si sia giunti a dare la spiegazione del termine 公民.

Partendo da 公, secondo quanto specifica il “Grand Dictionnaire Ricci”, questo è un termine che ha

¹⁸⁶ Dati rilevati dall'analisi del sito web <http://www.charta77.org/08ch08cn/carta08.html>

essenzialmente a che fare con tutto ciò che è pubblico. La delucidazione parte con 公 unito ad un altro carattere \Rightarrow 多公 (Duō gōng): i numerosi antenati venerati (termine usato per indicare gli antenati venerati nel passato) e \Rightarrow 公宮 (Gōng gōng): i templi che ospitavano gli antenati venerati in passato.

Da questi due primi termini composti, si evince come il carattere “gong” abbia, nel tempo, subito delle variazioni, come rilevato dal paragrafo precedente. Nella storia fu un termine importante poiché associato al culto degli antenati. “Gong”, però, può assumere altri significati:

- **L'uso antico**

- Il capo di un feudo, come ad esempio \Rightarrow 公君 (Gōng jūn);
- Il capo del ramo più giovane del clan \Rightarrow 公叔 (Gōng shū);
- I distinti capi (di un clan o di un feudo) \Rightarrow 文公 (Wéngōng);
- I gruppi dei membri appartenenti al clan del sovrano, come i deputati del re o i dignitari di alto rango \Rightarrow 公族 (Gōng zú);
- Il duca di Chou \Rightarrow 周公 (Zhōugōng);
- Il sovrano precedente e il duca defunto \Rightarrow rispettivamente 先公 (Xiān gōng) e 二公 (èr gōng);

Da questi esempi, si evince che il termine “gong”, ha molto a che vedere, oltre che con il concetto di antenato venerato, anche con quello di sovrano, concetti, ad ogni modo, uniti tra di loro poiché il sovrano è stato da sempre, anch'egli degno di venerazione. Il dizionario menziona anche alcuni testi antichi che riportano il carattere in questione:

- **Nei testi antichi**

✓ Nello 书经 (Shū jīng)¹⁸⁷, si ritrova primariamente con il significato di giusto, imparziale, disinteressato, ma anche come principe di primo rango; anche in questo caso, i significati tendono a coincidere giacchè il sovrano deve contenere in se, secondo la filosofia cinese, i valori di giustizia e di imparzialità.

✓ Nello 诗经 (Shī jīng)¹⁸⁸, si ritrova ancora una volta con il significato di pubblico, comune, infatti nel testo il carattere in unione a 事 (Shì), per cui “公事 (Gōngshì)”, prende il significato di affari pubblici, ufficiali. Lo si trova soprattutto per indicare il principe sovrano defunto, o ancora unito a 功 (Gōng) quindi 功公 (Gōng gōng), per indicare palazzo o residenza di un'autorità pubblica.

✓ Nello 汉书 (Hàn shū)¹⁸⁹, si ritrova con il significato di prefetto.

- **Nella lingua parlata**

Il termine viene a indicare “ripartire egualmente”.

- **Nell'uso odierno**

Il termine è usato con l'accezione di “imparziale, giusto, universale”.

¹⁸⁷ Corrisponde a “Classico della storia o Classico dei documenti” o più comunemente a “Libro della storia” ed è una raccolta di documenti relativi agli eventi della storia della Cina Antica. Il libro fa parte dei cinque classici della letteratura cinese ed è considerabile il più antico documento cinese di filosofia e politica. Informazioni estratte dal sito web www.tuttocina.it

¹⁸⁸ Corrisponde a “Libro delle Odi”, si tratta di una raccolta di canti e poesie di origine sia nobile che popolare, risalenti al primo periodo della dinastia Zhou (1046-256 a. C.), dati rilevati dal sito web www.lastampa.it/web/cmstp/tmplrubiche/blog/grubrica.asp?ID_blog=300&ID_articolo=78

¹⁸⁹ E' un classico della storiografia cinese, copre il periodo storico della dinastia Han occidentale (206 a.C.- 25 d.C.), è spesso indicato con il nome di “libro degli Han anteriori”; ce n'è poi un secondo che è il “libro degli Han posteriori”, che copre il periodo della dinastia degli Han occidentali (25- 220 d.C.). informazioni rilevate dal sito www.history.cultural-china.com/en/174History1898.htm.

Da questa prima analisi si può dedurre che, sia in passato sia oggi, così come da vocabolario e da testi antichi, il carattere 公 sta ad indicare la sfera del pubblico, il contrario di ciò che rappresenta il carattere 私 (Sī), ossia la sfera del privato¹⁹⁰. Accanto al carattere 公, nella composizione dell'ideogramma usato per cittadinanza, c'è il carattere 民. Anche per esso il “Grand Dictionnaire Ricci” dà varie definizioni. Secondo gli usi antichi ritroviamo:

- **Durante il periodo 西周(Xīzhōu)**

Il significato primario è quello di “popolo”, ma unito ad altri caratteri il significato si estende, ad esempio:

- Tutte le persone di un popolo ⇨ 庶民 (Shù mǐn);
- Le dieci mila persone del popolo: tutto il popolo ⇨ 万民 (Wàn mǐn);

- **Durante il periodo 东周 (Dōngzhōu)**

Il significato primario è anche in questo quello di “popolo” e unito a caratteri diversi, amplia il significato:

- La gente del popolo ⇨ 人民 (Rén mǐn) e 民人 (mín rén);
- I posteri ⇨ 后民 (Hòu mǐn);
- **Nei testi classici**
- ✓ Nello Shujing si ritrova con il significato di “popolo, popolazione, gli uomini del popolo, i soggetti”;

¹⁹⁰ Dati rilevati dall'analisi di Grand Dictionnaire Ricci de la Langue Chinoise, Paris 2001, Vol. III, pp. 975-976.

✓ Nello 礼记 (Lǐ jì)¹⁹¹, si trova con il significato di “popolare”.

- **Nella lingua parlata**

✓ Si ritrova con il significato di “folla (di gente), moltitudo”;

- **Nell’uso odierno**

Il termine si usa con l’accezione di “uomini, gente, umanità, massa, moltitudo, popolare, cittadino dell’Impero”. Dall’analisi di un altro testo¹⁹², ritroviamo il carattere 民 che si conferma, nell’epoca moderna, come “persone, umanità”, ma si continua affermando che, nell’epoca antica, il significato di 民 è associato ai membri del lignaggio della dinastia Chou. Sotto la dinastia Shang, era un carattere che spesso stava a indicare persone non-libere perché sotto il controllo della dinastia in questione (XVII-XII sec. a.C.). Durante i periodi successivi, dinastia Han e dinastia Qin, il carattere 民 divenne, in pratica, interscambiabile con il carattere 人, anche se quest’ultimo era riferito, generalmente, a un gruppo di persone (a volte a una Nazione), mentre *min* era principalmente riferito ad un soggetto o alle masse comuni all’interno di uno Stato. In conclusione 公+民 ⇨ 公民: persona che fa parte della sfera pubblica e non di quella privata, che è uguale agli altri nei diritti e nei doveri, che vive in una comunità, all’interno di una Stato, in cui è parte viva, ricevendo protezione e privilegi, ma di cui ha il dovere di rispettare i principi legislativi fondanti, quindi un “cittadino”.

¹⁹¹ E’ un altro dei cinque classici cinesi, descrive i riti antichi, le forme sociali e le cerimonie di corte della dinastia della dinastia Zhou (XII-III sec. a. C.). Dati rilevati dall’analisi del sito web www.mondoviaggiplus.it/confucianesimo.html

¹⁹² CHUN SHU CHANG (春树长), *Nation, State, and Imperialism in early China, 1600 b.C.-8 a.D.*, in *The Rise of the Chinese Empire*, v. 1, the University of Michigan Press, 2006, pp. XXVIII.

IL SIGNIFICATO DEL TERMINE “CITTADINANZA ”NELLA CINA MODERNA

Drammatici cambiamenti nella sovranità politica portarono, ovviamente, a una riconsiderazione del significato primario di “cittadinanza”, nello specifico la relazione tra i membri di una comunità politica e chi la governa. L’esperienza cinese merita un posto centrale in ogni discussione comparativa di cittadinanza politica per una serie di svariati motivi:

- ✓ La pressante questione circondante la sovranità cinese in seguito al ritorno di Hong Kong e Macao;
- ✓ La questione di un’identità politica alternativa di Taiwan;
- ✓ L’attenzione internazionale sui diritti umani in Cina, galvanizzata dalla rivolta di Tian’an Men del 1989;
- ✓ La democratizzazione di Taiwan e la crescita delle elezioni nei villaggi della Cina rurale.

Il concetto di cittadinanza, in Cina, è degno di nota per il suo lungo e marcatamente diverso modello di diritto rispetto a quello che ha caratterizzato l’esperienza europea e americana. La cittadinanza “politica” è un concetto multivalente che da una parte si riferisce semplicemente a un membro di una comunità politica (indifferentemente che sia una città oppure uno Stato-Nazione), e che sia acquisita per nascita, per migrazione, per immigrazione o per naturalizzazione. Dall’altra parte, si può riferire alla qualità delle relazioni tra i singoli membri e la comunità politica allargata alla quale essi appartengono. I membri sono decisi alcune volte dal consenso della comunità, altre da decreti di legge. La qualità di questi soci ha sempre più importanti interpretazioni sociali, economiche e culturali¹⁹³. A. H. Marshall, nei suoi studi classici sulla cittadinanza nell’Europa Occidentale, indicò che gli ultimi tre secoli hanno visto lo sviluppo di tre diverse permutazioni del concetto. Nel 18esimo secolo, quel termine di Marshall “cittadinanza civile” assicurava il

¹⁹³ MERLE GOLDMAN, ELIZABETH J. PERRY, *Introduction: Political Citizenship in Modern China*, in *Changing meanings of citizenship in modern China*, in *Harvard contemporary China series*, n. 13, december 2001.

diritto di proprietà personale, la libertà personale e la giustizia. Durante il 19esimo secolo, la nozione di “cittadinanza politica” ha rilevato il diritto a partecipare alle attività della vita politica. Nel 20esimo secolo, la “cittadinanza sociale” ha implicato il diritto al benessere economico e la sicurezza sociale¹⁹⁴. Marshall credeva che il terzo tipo di cittadinanza rappresentava lo stadio finale dello sviluppo del termine, ma negli ultimi anni, diversi studiosi, hanno identificato altre varianti progettate per fare fronte alle sfide del 21esimo secolo: “cittadinanza culturale”, “cittadinanza di razza neutrale”, “cittadinanza di sesso neutrale”, “cittadinanza ecologica”, e simili¹⁹⁵. Il concetto di cittadinanza politica ci riconduce direttamente alle relazioni della società-stato evidenziate da doveri, obblighi, rivendicazioni, e/o diritti che connettono i membri di una società con lo Stato. Mentre questi legami hanno assunto una forma distintiva nel moderno contesto europeo da un lato, dall’altro non sono affatto limitati a tale particolare configurazione. Il concetto di cittadinanza si ritrova sia in politiche autoritarie sia in politiche democratiche e può riferirsi ad una serie di legami giuridici, politici, sociali ed economici, tra lo Stato e i membri della società. La cittadinanza, in altre parole, non è solo un altro termine per parlare di democrazia. Nel definire e delimitare i confini dei membri politici, la cittadinanza implica l’esclusione così come l’inclusione. La risposta alla domanda di chi ha piene prerogative dei membri della comunità (e di chi è relegato alle categorie di cittadino di seconda classe o di non cittadino), offre una notevole comprensione della natura fondamentale di qualsiasi sistema politico. I confini della cittadinanza sono sicuramente soggetti a cambiamenti. Possono essere stati ridisegnati da alcune pressioni, come il movimento del suffragio delle donne e il movimento per i diritti civili dimostrati nel corso della storia americana, oppure possono variare a causa di comandi statali come hanno fatto per gli Stati Uniti le varie immigrazioni e regolamenti dei servizi di naturalizzazione. Nel caso della Cina del 20esimo secolo, la moltitudine delle autorità politiche che hanno sostenuto la giurisdizione in diversi periodi e in varie parti del Paese, ha portato a fluttuazioni sconcertanti nei confini che delimitano la cittadinanza. I mancesi, i signori della guerra, gli imperialisti stranieri, i Nazionalisti e i Comunisti (sotto i remi maoisti e post-maoisti), tentarono di imporre diverse concezioni della cittadinanza

¹⁹⁴ T. H. MARSHALL, *Citizenship and Social Class*, Cambridge: Cambridge University Press, 1950; *Class Citizenship, and Social Development*, New York: Doubleday, 1964.

¹⁹⁵ BART VAN STEENBERGEN, ed., *The Condition of Citizenship*, London, Sage Publications, 1994.

alle popolazioni che vivevano sotto il loro controllo, ma essi non ebbero vita facile. Interpretazioni non ufficiali, deposte da persone comuni così come da intellettuali, circa la cittadinanza, assunsero anch'esse un ruolo importante nel processo di delimitazione dei confini della stessa. Per gli occidentali che studiano questo confuso periodo storico cinese, questa situazione, è resa ulteriormente complicata dal fatto che, alcuni concetti distintivi cinesi, che acquistavano sempre più valore in quel periodo, erano resi con l'inglese "citizen". Il termine 市民 (letteralmente città persone), 国民 (Nazione-Stato persone) e 公民 (persone pubbliche), venivano tutte tradotte come "citizen", per indicare membri di comunità piuttosto diversi. Il termine 国民 ad esempio, veniva usato ca. 2000 anni fa, nei testi pre-Qin per indicare gli abitanti degli Stati rivali in guerra. Quando, però, giunse il riformista del tardo periodo Qing, Liang Qichao, a cavallo del ventesimo secolo, egli prese in prestito i caratteri cinesi dal Meiji¹⁹⁶ giapponese¹⁹⁷. I giapponesi avevano adottato il termine per catturare la nuova idea di cittadinanza importata dall'occidente. Sebbene Liang usasse il termine come veicolo per criticare la cultura politica confuciana, il suo obiettivo non era quello della crescita dell'individuo autonomo, ma piuttosto la coltivazione di partecipanti, totalmente maturi nel moderno Stato-Nazione¹⁹⁸. Quali principi caratterizzano allora l'appartenenza delle persone a questo nuovo concetto di cittadinanza? Molti scrittori anti-Manchu, come ad esempio Zhang Taiyan(章太炎), identificò la razza come criterio chiave da cui partire. I moderatori come ad esempio Kang Youwei (康有为), preferirono enfatizzare la morale e la cultura, sui fattori di sangue e discendenza. Il maturo Liang Qichao, essendo scettico e ritenendo che nessuno dei due criteri, di razza e di cultura, potessero essere usati per unificare la

¹⁹⁶ Si tratta del periodo della storia giapponese (1868-1912), che corrisponde al regno dell'imperatore Mutsuhito. Meiji è il nome dell'era ed è il nome rituale dell'imperatore e vuol dire Governo Illuminato. Con esso ebbe inizio il processo di modernizzazione del Giappone contemporaneo, attraverso l'abolizione del regime feudale (epoca Tokugawa) e l'instaurazione dello Stato moderno, l'inizio della rivoluzione industriale e l'assurgere del Giappone a potenza mondiale. Dati rilevati dall'analisi dei siti web: www.pbmstoria.it/dizionari/storia_mod/m127.htm e www.tokyokodokan.it/judo/GIAPPONE/STORIA/meiji.htm

¹⁹⁷ LYDIA H. LIU, *Translingual Practice: Literature, National Culture, and Translated Mod-China, 1900-1937*, Stanford University Press, 1995.

¹⁹⁸ SUNG-CHEN SHEN e SECHIN Y. S. CHIEN (陳光興), *Delimiting China: Discourses of "Guomin" and the Construction of Chinese Nationality in the Late Qing*, paper delivered at the Conference on "Nationalism: The East Asian Experience", May 25-27, 1999, Accademia Sinica, Taipei, p. 5

Cina, iniziò a proporre la nascita di membri statali. Questa polemica ebbe un impatto tale che si espanse a macchia d'olio nel mondo del dibattito intellettuale. Così come notò Lao Lee, l'oggetto di cittadino nazionale fu reso in cinese come 國民 ed entrò a far parte dei libri di testo sponsorizzati dallo Stato (che furono introdotti nelle classi cinesi), intorno al 1911.¹⁹⁹. Durante il 20esimo secolo, il termine 公民 fu sostituito in larga misura da 國民 sia nel linguaggio ufficiale, sia in quello popolare, usato per indicare quelle persone che sono legalmente riconosciute come membri dello Stato. L'origine del termine giunge dalla celebrazione confuciana della pubblica amministrazione. Il carattere 公 ha una storia che può essere ricondotta a circa mille anni fa. E' stato spesso contrapposto nei discorsi confuciani a 私 (Sī), ossia privato, che implicava egoismo. Secondo il sinologo giapponese Mizoguchi Yuzo, il significato del termine 公 (Gōng), dal 17esimo secolo in poi, iniziò a perdere molte caratteristiche del suo significato originario, che lo collegavano allo Stato e al Governo e al suo posto prese piede una connotazione diversa, riguardante le attività comunali e collettive²⁰⁰. La crescita di questa sfera pubblica extra-burocratica, può essere iniziata nel campo della conservazione dell'acqua²⁰¹. Per quanto riguarda le sue origini, Mary Rankin e William Rowe sostennero che nel periodo del tardo Impero cinese si sviluppò una tradizione d'élite di attivismo locale, riassunto sotto la rubrica di 公 (Gōng), che potrebbe essere interpretato come la controparte cinese alla "sfera pubblica" di Habermas²⁰². La seguente adozione del termine 公民 (Gōngmín) usata per riferirsi ai

¹⁹⁹ LEO OU-FAN LEE (李歐梵), *Shanghai Modern: The Flowering of a New Urban Culture in China*, Cambridge, Mass.:Harvard University Press, 1999.

²⁰⁰ MIZOGUCHI YUZO, *Chugoku ni okeru ko, shi gainen no tenkai*, (The evolution of the concept of gong and si in China), Shiso, n. 669, 1980, pp. 19-38

²⁰¹ WILLIAM T. ROWE, *Hankow: Conflict and Community in a Chinese City, 1796-1895*, Stanford University Press, 1989, p. 184.

²⁰² MARY BACKUS RANKIN, *Elite Activism and Political Transformation in China, Zhejiang Province, 1864-1911*, Stanford University Press, 1996; RANKIN, *Some Observation on a Chinese Public Sphere*, *Modern China*, vol. 19, n. 2, Aprile 1993,

membri, legalmente riconosciuti, di uno Stato-Nazione, suggeriva così quel doppio collegamento tra lo Stato e la Società che i sistemi politici moderni si aspettavano di esporre. Il termine 市民 (Shímín, città, persone), è evidentemente di epoca abbastanza recente, legata alla nascita di nuove classi urbane, come i capitalisti, i professionisti e gli operai industriali, nella metà del 19esimo secolo²⁰³. Dalla crescita urbana, accompagnata dalla Rivoluzione del 1911²⁰⁴ e dalle proteste del 1989²⁰⁵, molti manifesti furono affissi, volti a richiedere maggiore partecipazione popolare e controllo locale, sotto il concetto di 市民 (Shímín). Allo stesso modo, i governi chiamarono, regolarmente, gli abitanti delle città con il termine 市民 (Shímín) per mantenere la stabilità sociale e sostenere le virtù civiche. Questi termini, insieme a vari altri, evidenziarono aspetti diversi delle relazioni Stato – società: nazionalismo nel caso di 国民 (Guómín), spirito pubblico nel caso di 公民 (Gōngmín) e diritti urbani e responsabilità nel caso di 市民 (Shímín). Fu il loro diverso modo di cambiare, evolversi e svilupparsi, che ampliò e alimentò il dibattito sul significato del termine cittadinanza in Cina. Sebbene in epoca pre moderna la maggior parte dei cinesi, percepisse un forte senso di appartenenza alla famiglia, al lignaggio, alla località o alla dinastia, tali identificazioni non hanno avuto, generalmente, grande voce nelle decisioni d'affari di queste comunità. I suoi membri rivolsero spesso la pretesa di ottenimento di un benessere base (elemento fondante della teoria sociale confuciana) che, però,

pp. 158-182; WILLIAM T. ROWE, *The Problem of Civil Society in Late Imperial China, Modern China*, vol. 19, n. 2, April 1993, pp. 139-157.

²⁰³ ZHANG ZHONGLI (张中立) et al., eds., *Jindai Shanghai chengshi yanjiu* (近代上海城市研究, A study of the modern city of Shanghai), Shanghai People's Press, 1990, pp. 712-731.

²⁰⁴ Si tratta dell'inizio della Rivoluzione cinese, nel 1911 con la cosiddetta Rivolta di Wuchang (città sul fiume Azzurro, nella provincia dello Hebei, al tempo, con le più moderne industrie militari), che sotto la guida di Sun Yat-sen rappresenta l'inizio della fine della dinastia regnante, i Qing. Il 1° gennaio del 1912 fu proclamata la Repubblica. Dal sito web www.tuttocina.it/tuttocina/storia/sun_yatsen.htm.

²⁰⁵ Si tratta delle rivolte studentesche, note come Incidente di Tian An Men, che all'inizio dell'aprile del 1989 protestavano per maggiore democrazia, maggiore trasparenza, ma soprattutto si rivoltavano contro la vergognosa corruzione degli uomini dei funzionari del potere, molti di loro morirono, ancora oggi il numero degli studenti massacrati sotto il colpo di fucile dei carrai armati dell'esercito di Liberazione Popolare, è del tutto impreciso, si aggira intorno ai 200-400.

fu raramente accompagnata da un diritto alla partecipazione politica. In altre parole, lo scenario evolutivo fatto da T. H. Marshall, fu sostanzialmente invertito nel caso della Cina, dove l'impegno alla cittadinanza sociale era precedente di molti secoli alla cittadinanza politica²⁰⁶. Con l'aumento dell'invasione del potere occidentale intorno al 20esimo secolo, gli intellettuali e i funzionari diffusero il termine 国民 (Guómín, nazionale), per esprimere la loro nuova concezione di cittadinanza. Sebbene fosse una reazione all'influenza occidentale, la resurrezione di quest'antico termine cinese portò con sé un significato che era ben distinto dalla sua moderna connotazione occidentale. Nell'adottare il termine 国民 (Guómín), l'élite del tardo periodo Qing e dell'era della Repubblica, rivelò la propria preoccupazione nel difendere la posizione della Cina, ormai faccia a faccia con il potere imperialista straniero. I diritti politici furono principalmente visti come un mezzo per promuovere gli interessi dello Stato su quelli degli individui. I Governi cinesi, e gli attivisti politici, durante la maggior parte del 20esimo secolo, considerarono i diritti non come delle dotazioni innate e inalienabili, ma come vantaggi conferiti dallo Stato e, perciò, revocabili²⁰⁷. Essi scrissero proposte, organizzarono gruppi e fondarono testate giornalistiche, chiedendo diritti politici allo scopo di rendere il loro paese ricco e potente. Liang Qichao, che era uno di loro, fu l'intellettuale cinese più autorevole, dei primi anni del 20esimo secolo. Le sue influenti visioni, esercitarono un profondo impatto sulla comprensione del termine cittadinanza nella Cina moderna²⁰⁸. Confrontato con l'imperialismo occidentale e il Darwinismo sociale, concernente in particolare la sopravvivenza della Cina tra i competitivi Stati-Nazione, Liang esortò i suoi connazionali a riconoscere se stessi con i valori del nazionalismo. Al posto dell'uso di elementi quali la razza o la cultura, per unificare la Cina, lui li esortò a "rinnovare" se stessi come cittadini, ossia 国民 (Guómín). Secondo la visione di Liang, fu la mancanza di un senso del dovere, come ad

²⁰⁶ R. BIN WONG, Citizenship in Chinese History, in Michael Hanagan and Charles Tilly, eds., *Extending Citizenship, Reconfiguring States*, Lanham, Md., Rowman and Littlefield, 1999, pp. 97-122.

²⁰⁷ ANDREW J. NATHAN, *Chinese Democracy*, New York, 1985.

²⁰⁸ JOSEPH R. LEVENSON, *Liang Ch'i-chao and the Mind of Modern China*, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1953; HAO CHANG (好仑), *Liang Qichao and Intellectual Transition in China, 1890-1907*, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1971; *Liang Qichao and the Notion of Civil Society in Republican China*, in JOSHIUA

esempio il dover di pagare le tasse oppure di arruolarsi nell'esercito, piuttosto che la mancanza di diritti, a costituire la causa primaria dei problemi presenti in Cina. In un certo verso Liang usò il termine 公民 (Gōngmín), persone pubbliche, per discutere del fatto che la partecipazione alla vita politica sarebbe dovuta essere un diritto di tutti quelli che sono nati nello Stato nazionale. Lo scopo ultimo delle sue idee, da quello che evinse Theresa Lee²⁰⁹, fu di trasformare lo Stato imperiale in un moderno Stato-Nazione, in cui i soggetti sarebbero stati sostituiti dai cittadini (così come nel progetto dell'Illuminismo francese). Fino a quando i cinesi non fossero stati ritenuti pronti alla democrazia occidentale, Liang credeva che la Cina richiedesse una leadership autoritaria che gestisse la vita politica durante il passaggio, una visione che sarebbe stata ripresa dai leader cinesi e dagli intellettuali stessi, nel corso del 20esimo secolo. Queste idee (così come quelle di Lenin), posero le basi per l'emergere di uno stato mobilizzante nell'orizzonte politico cinese. Fino agli ultimi anni del 1920, i Governi cinesi (e i loro partiti di stile bolscevico), avevano visto la coltivazione di una cittadinanza impegnata, come una responsabilità pressante e urgente. Prima i Nazionalisti e dopo i comunisti, rivolsero una sostanziale attenzione e, varie risorse, all'educazione politica. Massicce campagne incoraggiarono alla partecipazione politica lungo le linee guida dettate dalle autorità statali. Non tutti furono benvenuti nelle file della cittadinanza nascente. Nella Repubblica Popolare Cinese, il concetto di "persona" (人民, Rénmín), escludeva esplicitamente e, prendeva di mira, certi elementi che appartenevano ad esempio a quelle popolazioni che erano considerate nemiche dello Stato²¹⁰. L'inclusione o l'esclusione di varie categorie sociali, se basate sulla coscienza politica, sulla classe economica, sulla razza, sul sesso o su altri criteri, da parte dello Stato autoritario, ha rappresentato una caratteristica importante per la cittadinanza cinese del secolo scorso. L'autore Joan Judge, crea un collegamento, a tal proposito, tra la nascita della cittadinanza moderna, l'integrazione della donna nella politica odierna e il loro coinvolgimento nel rafforzamento statale. Siccome le donne furono la fonte della riproduzione sociale e

²⁰⁹ TERESA MAN LING LEE, *The Meaning of Citizenship in Late Imperial Chinese Political Discourses: a Century Later*; paper prepared for the Conference on Changing Meanings of Citizenship in Modern China, Fairbank Center for East Asian Research, Harvard University, October 29-31, 1999.

²¹⁰ MICHAEL SCHOENHALS, *Non-people' in the People's Republic of China: A Chronicle of Terminological Ambiguity*, *Indian East Asian Working Paper Series on Language and Politics in Modern China*, n. 4, 1994, pp. 1-48.

culturale, la loro partecipazione come donne 國民 (Guómín), che corrisponde a dire “madri dei cittadini”, avrebbe aiutato a costruire una nuova identità nazionale, a rafforzare la razza e a inculcare nei loro figli, i valori per diventare dei buoni patrioti. Perciò fu necessario, per le donne, essere educate in modo da potersi far carico dei loro doveri nei confronti della Nazione. Anche se la definizione di cittadinanza, nel tardo periodo della dinastia Qing, fu tracciata e imposto dall’alto, la conseguente educazione delle donne e lo spazio per nuove attività culturali e sociali, sono state contestate dalla visione cinese di lunga data, relativa alla cittadinanza, come appannaggio di un’educazione maschile d’élite. Un altro mezzo per l’ampliamento della cittadinanza tra la fine del 19esimo secolo e gli inizi del 20esimo, secondo quanto sostiene David Strand, ci fu attraverso il parlare in pubblico. Molti usarono questo mezzo, e mentre ad esempio Liang Qichao usò parlare in pubblico, nei suoi primi giorni di attività politica, per riconciliare i valori del nazionalismo con la cittadinanza sotto una monarchia costituzionale, Sun Yat-sen lo fece per avvicinare le persone alla vita politica. Lanciando slogan anti-Manchu contro la dinastia Qing, Sun esortava i cinesi a trasformarsi da soggetti in cittadini (國民, Guómín). Sebbene l’idea di cittadinanza promossa da diversi leader, come Liang e Sun, enfatizzasse teoricamente l’importanza di un popolo che si mobilitasse a sostegno di uno Stato potente, nella pratica, la cittadinanza fu più disordinata. Siccome Sun e i primi leader comunisti si rivolsero a un pubblico eterogeneo, che divenne parte del processo politico, essi credevano che la parola fosse un potere, uno strumento per ottenere sostegno. In conclusione si può affermare che, l’esperienza cinese del secolo scorso rese tutto più chiaro e che la partecipazione alle agitazioni non corrispondeva necessariamente al raggiungimento di un risultato democratico. La teoria e la pratica riguardanti la cittadinanza hanno sostenuto i programmi nazionalisti così come quelli democratici, inoltre, i confini entro cui escludere o includere un cittadino, sono stati guidati dalla considerazione del sesso, della razza, della classe sociale, della lealtà politica, dalla residenza urbana e da altri fattori. Da quanto analizzato nel corso di questa parte del lavoro, si evince chiaramente che, in ogni caso, il concetto di “cittadinanza moderna” è un fenomeno molto variabile, capace di assumere diverse forme. La crescita durante il periodo della Repubblica, dimostra che la politica culturale cinese, non pone delle barriere poi così invalicabili al concetto democratico di cittadinanza. Tuttavia, il secolo passato cinese, ricco di rapidi cambiamenti e

variazioni regionali, ci fa capire quanto sia inevitabile il fatto che la cittadinanza, in Cina, debba volgere verso una direzione liberaldemocratica.

DECIMO CAPITOLO

CITTADINANZA ED EMIGRAZIONE: GLI HUAQIAO (华侨, Huáqiáo)²¹¹

I problemi concernenti la cittadinanza in Cina sono rilevanti e molto complessi soprattutto ai giorni d'oggi. Il fortissimo slancio economico che il gigante orientale ha messo in atto negli ultimi anni, ha fatto in modo che si sviluppasse sempre di più cultura, ricchezza e benessere, con il risultato che molti cinesi abbiano deciso di spostarsi all'estero. La disperazione, la ricerca di un lavoro qualsiasi pur di assicurarsi il minimo indispensabile per sopravvivere, non sono più le ragioni che guidano gli immigrati verso terre straniere. I cinesi, infatti, non sono più disperati, non sono più costretti dalla fame a fantasticare su una vita migliore. Con la Cina degli anni '80 e '90, l'immagine dell'emigrante che lascia il paese per cercare la sopravvivenza altrove, non funziona più. Solo una minoranza dei cinesi, che lasciano il loro paese, lo fa perché in patria sopravvive a fatica e spera di tirarsi fuori da una vita di stenti; gli altri vivono già discretamente, c'è chi in Cina possedeva un piccolo negozio, chi faceva l'insegnante, chi lavorava da dipendente di giorno e coltivava la terra la sera. Oltre al ricongiungimento familiare, che resta una costante e la principale ragione, un sempre maggior numero di cinesi decide di sfruttare le possibilità di lavoro, offerte da conoscenti o parenti lontani, al fine di ottenere un miglioramento delle proprie condizioni economiche. Il conseguente innalzamento dello status sociale e la speranza che queste esperienze lavorative possano diventare una sorta di "trampolino di lancio", facilitano la successiva creazione di una attività per conto proprio. Fino alla fine del 1800, in Cina, vigeva un regime di proibizione dei viaggi oltremare e l'emigrazione era considerata un atto illegale tale da poter essere punito con la pena di morte²¹². Il governo imperiale fu costretto a riconoscere ai propri sudditi il diritto di emigrare nel 1894, come risposta allo sviluppo dei considerevoli flussi migratori che si erano formati nelle campagne dell'entroterra meridionale verso le città portuali

²¹¹ WANG KE-WEN (王克文), *Modern China, An Encyclopedia of History, Culture and Nationalism*, New York and London, 1998, Garland Reference Library of the Humanities, volume 1519, pp. 253-255

²¹² Dati rilevati dall'analisi dei siti web: www.milano.china-consulate.org, www.click.vi.it/sistemieculture.

aperte agli occidentali e dalle province del Guangdong e del Fujian, dove un gran numero di mercanti e contadini cinesi era partito alla volta di nuove possibilità lavorative nelle colonie europee del Sudest asiatico e nei lontani paesi d'oltremare. Soprattutto la scoperta di giacimenti auriferi in California, avvenuta intorno al 1850 e le opere di costruzione della ferrovia trans americana, determinarono una fortissima richiesta di manodopera non qualificata e a basso salario, con un conseguente massiccio reclutamento di *coolies*²¹³ cantonesi negli Stati Uniti; anche l'Australia attirò manodopera cinese per il lavoro nelle miniere e nei giacimenti d'oro. A essere toccata marginalmente, allora, fu proprio l'Europa: ad esempio in Inghilterra, essi approdarono come mozzi sulle navi mercantili inglesi allo scopo di sostituirne i marinai britannici arruolati nella marina militare durante le guerre napoleoniche, mentre in Francia costituirono una buona fonte di manodopera nelle fabbriche. Stabilendosi in terra straniera, quindi, i cinesi ebbero vita ben differente da quella che speravano, esercitarono, appunto, umili professioni e furono vittime di discriminazioni dalla gente locale. In generale, i cinesi nel sud-est, se la cavarono meglio dei loro compagni andati in America o in altre parti del mondo occidentale. Alla fine del 1900 c'erano circa 90,000 cinesi d'oltremare, esclusi quelli che erano a Macao e a Hong Kong. In ogni caso, pur vivendo fuori dalla Cina, questi emigranti cinesi mantennero la loro identità nazionale e le loro preoccupazioni riguardo alle condizioni che potevano esserci a casa. In un certo senso, erano ancor più interessati agli affari politici cinesi dei loro compatrioti che vivevano in Cina, per gli stimoli ricevuti dall'osservazione dei sistemi politici stranieri e della libertà goduta nel dare le proprie opinioni politiche. I cinesi d'oltremare²¹⁴ continuarono ad avere importanti ruoli politici anche nella prima Repubblica. Nella prima metà del 1900 i flussi migratori in uscita dalla Cina, continuarono a manifestarsi in modo considerevole nonostante la situazione internazionale sfavorevole alle migrazioni dovuto a guerre e crisi economiche: la presenza cinese all'estero

²¹³ Questo termine, che deriva dall'hindi-Kuli, casta dell'India, sta ad indicare un lavoratore indiano o cinese, in Estremo Oriente. Quelli asiatici, venivano usati negli USA, in Australia, in Nuova Zelanda e nelle Indie occidentali, come operai sfruttati nei lavori più umili e pesanti che gli occidentali non volevano fare, lavoravano moltissime ore al giorno e venivano pagati poco e di rado. In *Chinese and Indian Labor in South Africa's Diverse People: A Reference Sourcebook*, S. Barbara, ABC-CLIO, 2005.

²¹⁴ Dati rilevati dall'analisi del sito http://192.38.121.218/issco5/documents/McKeownpaper_000.doc

cominciò, quindi, ad assumere una rilevanza sempre maggiore, a mano a mano che i gruppi d'immigrati raggiungevano una certa autonomia anche economica e cominciavano a organizzarsi in comunità sempre più numerose. Il governo cinese dovette pertanto riconoscerne l'importanza e prendere atto delle necessità che questi nuclei manifestavano sull'atteggiamento della madrepatria nei loro confronti. Fu introdotto il principio di reciprocità, in base al quale era riconosciuto alla nazione il diritto di proteggere i propri cittadini trasferitisi all'estero. Per eliminare qualsiasi possibilità di confusione nel determinare la nazionalità d'individui cinesi nati in terra straniera, nel 1909 fu approvata la legge che stabiliva il diritto di trasmissione della nazionalità da parte di padre o di madre cinesi ai propri figli. A Canton nacque, nel 1926, la prima Commissione per gli affari dei cinesi d'oltremare, voluta dal Kuomintang (Guómíndǎng, 国民党), il Partito Nazionalista Cinese, a dimostrazione del suo crescente interesse per le vicende degli *huaqiao*, per tenerli aggiornati delle questioni della madrepatria e per continuare ad avere il loro sostegno, che soprattutto dal punto di vista finanziario era fondamentale. Nonostante ciò, l'atteggiamento nei confronti dei cinesi d'oltremare²¹⁵, non fu da parte della madrepatria sempre particolarmente positivo, infatti, con la fondazione della Repubblica Popolare e l'arrivo al potere di Mao, le cose cambiarono. Fu attuato, non solo il blocco dell'immigrazione diretta all'estero, ma ci fu anche una presa di posizione molto discriminatoria nei confronti sia dei cinesi d'oltremare, sia dei loro familiari e parenti che risiedevano in patria. Sempre nei primi anni cinquanta si registra, anche, un incremento delle migrazioni interne, con conseguente aumento delle popolazioni urbane, il cui numero di abitanti, nel corso di un decennio, arrivò a raddoppiare. Il governo cinese introdusse, quindi, notevoli politiche di contenimento dei movimenti migratori interni, la cui efficacia si estese fino alla fine degli anni settanta, e che corrispondevano al modello ideologico ed economico teso a sostenere la centralità della campagna rispetto alla città. Le nuove tendenze politiche di apertura e di riforme, introdotte da Deng Xiaoping dal 1979, riaprirono le frontiere all'emigrazione. Era mantenuto, comunque, un certo controllo sugli spostamenti migratori interni: uno studio condotto sulla

²¹⁵ SINN ELIZABETH, ed. *The Last Half Century of Chinese Overseas*. Aberdeen: Hong Kong University Press, 1998 e in SURYADINATA LEO, ed. *Ethnic Chinese as Southeast Asians*. New York: St. Martin's Press; Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1997.

provincia dello Zhejiang ha dimostrato come la tendenza delle politiche di urbanizzazione della Cina, sia quella di incoraggiare i movimenti migratori dalle grandi città alle piccole e medie città e dalle zone urbane a quelle rurali, mantenendo uno stretto controllo dei flussi in direzione dei grossi centri urbani. Questo, al fine di evitare che le dimensioni della città crescessero troppo rapidamente rispetto alla loro economia, consentendo quindi una migliore gestione delle politiche strutturali. Gran parte dei movimenti interni della società cinese avviene, tuttavia, sotto forma di flussi migratori temporanei, ai quali fa riferimento il termine *immigrazione fluttuante*, la cui entità spesso sfugge alle analisi sui movimenti migratori riportate dalle statistiche ufficiali. La pressione migratoria delle campagne alimenta costantemente l'incremento dei flussi interni e può, a volte, precedere la migrazione all'estero. Non è da escludere, quindi, che alcuni gruppi d'immigrati, in Italia, provenienti dallo Zhejiang, abbiano seguito un itinerario che dalla campagna li ha portati alle città, e da queste ultime verso i paesi extra asiatici, tra cui, appunto, il nostro Paese. Sarebbe, dunque, la quinta "nazione" più grande al mondo, oggi, con i suoi 43 milioni di abitanti. E' questa la dimensione del fenomeno degli huaqiao²¹⁶, i cinesi fautori di un'immigrazione capillare in tutto il mondo. Le statistiche parlano chiaro, sono più o meno 539 mila i cinesi che ogni anno lasciano il proprio Paese. L'80% di loro si rifugia nei Paesi del Sud-est asiatico e solo il 6% giunge in Europa (l'Italia ne ospita "solo" 190 mila). La ricchezza prodotta da questi immigranti ammontava, nel 2010, a 1,870 miliardi, circa il 4% del PIL mondiale. A contribuire a tale successo sono intervenuti elementi come: la coesione e la solida identità culturale, di cui è complice la concezione cinese di famiglia, in un'accezione molto ampia. Di qui il formarsi di Chinatowns in tutto il mondo, attraverso catene migratorie alimentate in base a legami di parentela, affinità e comparaggio. Nel secolo dell'Asia, gli Huaqiao, risparmiatori prodigiosi e investitori, contribuiscono alla trasformazione economica del Continente, fornendo capitali e collegamenti con il mondo esterno, incoraggiati da una politica di incentivi economici e da una retorica patriottica.

²¹⁶ Dati rilevati dall'analisi del sito www.jappop.com/forum/lofiversion/index.php?t15704.html

GLI HUAQIAO TRA PRESENTE E PASSATO

La legge cinese sulla nazionalità del 1909, basata sulla dottrina dello jus sanguinis, indica che il problema della doppia nazionalità esisteva già allora, quantunque provocasse relativamente poche preoccupazioni alle autorità coloniali, salvo che nelle Indie Orientali. Nel periodo coloniale la possibilità che gli Huaqiao prendessero la nazionalità del paese di residenza, probabilità che divenne un problema scottante negli anni cinquanta e sessanta, non si poneva, tranne che in Thailandia e nelle Filippine dopo il 1935. L'acquisizione dell'indipendenza del Sud-Est asiatico, dopo la seconda guerra mondiale, coincise con lo sbarramento delle frontiere nazionali, la fine dell'emigrazione cinese e l'ascesa del nazionalismo nelle regioni. Tutti i cinesi residenti nell'Asia sudorientale furono sollecitati a prendere la nazionalità e assumere un'identità consona al paese in cui vivevano, sicché si trovarono a dover scegliere tra diventare residenti e cittadini di quei paesi o accettare gli svantaggi dello status di stranieri. Veniva chiesto loro di dimostrare, esplicitamente o implicitamente, la loro fedeltà al Paese ospitante, questo non solo per questioni legali dei diritti di cittadinanza, ma rappresentava una forma di pressione per adottare nomi locali (come avvenne in Indonesia e in Thailandia), per rinunciare a esibire pubblicamente i caratteri cinesi, per chiudere scuole e associazioni di lingua cinese. Là dove rischiavano di suscitare invidie o rancori, venivano, in qualche caso, vietate anche le tradizionali manifestazioni pubbliche caratteristiche della Cina, come i cortei funebri o le fastose cerimonie nuziali.²¹⁷ Ma ci sono state anche pressioni opposte, è il caso della convinzione che fosse necessario preservare la solidarietà nelle comunità cinesi come ultima risorsa contro le discriminazioni o le persecuzioni razziali, particolarmente diffusa in Malesia e Indonesia, dove le prospettive di un'integrazione reale o dell'assimilazione erano molto più remote che in Thailandia o nelle Filippine. Venne a mancare l'opzione del soggiorno. Opzione, questa che sta diventando, in epoca moderna, una caratteristica globale

²¹⁷ Sulle restrizioni all'esibizione pubblica delle cinesità si vedano J.A.C. MACKIE, *Anti-Chinese Outbreaks in Indonesia, 1959-1968*, in J.A.C. MACKIE (a cura di), *The Chinese in Indonesia. Five Essays*, Melbourne, Thomas Nelson per AIIA, 1976 e C.A.COPPEL, *Indonesia's Chinese in Crisis*, cit.

dei movimenti demografici a livello d'élite²¹⁸. Fin ora, era considerato un fenomeno di appartenenza esclusiva alla Cina, oggi non è più così. I cinesi d'oltremare rappresentano uno dei più importanti "gruppi di ospiti temporanei" in America Settentrionale, Australia ed Europa, mentre nel Sud-Est asiatico sono costretti a diventare residenti e per loro è molto difficile recarsi all'estero temporaneamente. Gli Huaqiao oggi, non sono più solo i cinesi trapiantati, con una cultura, interessi commerciali e prospettive comuni, ma sono cittadini degli Stati in cui risiedono, sempre più imbevuti della cultura e dei modus vivendi di quei Paesi. Le loro esperienze nel Sud-Est asiatico ha influenzato profondamente il loro stile di vita, in base alle diverse esperienze vissute. L'elemento con cui vengono accomunati non è tanto una lingua o un retaggio, ma semplicemente il fatto di identificarsi e esser identificati dagli altri come "cinesi". Il termine Huaqiao, dunque non definisce bene chi ne fa parte, sarebbe meglio, sostituirlo con "sino-thailandesi" oppure "sino-indonesiani", anche se quest'ultimo non è ancora accettato ufficialmente. Si parla dell'esistenza di tre società cinesi "creolizzate", sviluppatasi nei secoli nelle Filippine, a Giava e in Malesia. Da qui le notevoli differenze nel rapporto di ciascuna di loro con la comunità ospitante, differenze che determinano i diversi modelli di integrazione e assimilazione riscontrabili ancora oggi. Possiamo, dunque, notare casi d'integrazione totale come i mestizii delle Filippine, di coesistenza di lungo periodo ma nella separazione come in Indonesia e Malesia e di svariate opzioni intermedie. L'evoluzione di questi tre gruppi, pur considerando le analogie iniziali, hanno sbocchi molto diversi: la cultura e la lingua dei mestizii cinesi delle Filippine, sono estinte, quelle dei baba in Malesia sono moribonde, mentre la cultura peranakan dei cinesi di Giava "sopravvive intatta", in un particolare ma difficile rapporto con la "diversità etnica che caratterizza l'Indonesia moderna".

²¹⁸ Dati rilevati dall'analisi del sito www.click.vi.it/sistemiculture/Minnella2.html

La collettività cinese, iniziò comparire in Italia intorno agli anni '30, fenomeno, questo, che ha interessato in primis i paesi europei, mentre nel nostro Paese è stato inizialmente un fenomeno del tutto marginale, sia rispetto al consistente esodo partito dalle coste cinesi, sia rispetto alla loro concreta incidenza numerica sul totale della popolazione italiana. Fino alla fine della seconda guerra mondiale il numero dei cinesi in Italia fu quindi abbastanza esiguo e interessò, per lo più, l'Italia settentrionale. Da alcune indagini si evince che i primi immigrati arrivati negli anni '20²²⁰, dalla Francia, scelsero di insediarsi, prima a Milano (con la vendita ambulante di cravatte) e poi a Torino, e di seguito a Bologna, Firenze e dopo il 1945 anche a Roma. Questo primo flusso migratorio era composto esclusivamente da uomini, per lo più di giovane età. Il numero rimase esiguo fino agli anni '50 (prima si registravano trenta cinesi residenti a Milano e poco più a Torino), dopodiché con la stabilizzazione da parte dei presenti e l'avvio di un secondo flusso migratorio, costituito dai parenti degli immigrati, la situazione mutò. Laboratori di pelletteria nati verso la fine della seconda guerra mondiale e affermatasi grazie ai prezzi molto concorrenziali, cominciarono a svilupparsi ulteriormente, offrendo maggiori possibilità di lavoro. Compare, accanto al settore della pelletteria, anche quello dei ristoranti, possibile grazie alla presenza di comunità di un più antico insediamento, sparse in alcuni Paesi europei: i primi ristoranti cinesi in Italia si rifornivano, infatti, dalle comunità di Parigi e Londra. Negli anni '60, ci fu un terzo e più consistente flusso migratorio proveniente sia dalla Cina, sia da alcuni paesi europei come Francia e Olanda, questo portò a un aumento rilevante della popolazione cinese sul suolo italiano e la conseguente nascita di nuovi settori lavorativi. A Torino, per esempio, i primi laboratori tessili sono nati nel 1983 con l'arrivo di alcuni gruppi di cinesi, i quali trapiantarono lì l'attività che era stata prima avviata in Francia²²¹. L'aumento dell'immigrazione cinese in Italia, osservato dai primi anni '80, è

²¹⁹ Si veda <http://www.associna.com/modules.php?name=News&file=article&sid=416>, 意大利华裔协会 (Yìdàlì huáyì xiéhuì), l'associazione italiana dell'etnia cinese).

²²⁰ Dati rilevati dall'analisi del sito web http://www.tuttocina.it/Mondo_cinese/105/105_Rast.htm

dovuto, oltre che a consistenti flussi migratori, anche dall'applicazione alle **leggi di ordinamento dell'immigrazione** n. 943/86 e n. 39/40, che hanno reso possibile la registrazione delle presenze ed anche la regolarizzazione, attraverso le sanatorie, anche di quanti si trovavano in situazioni di semi-clandestinità. Le sanatorie, sicuramente, hanno rappresentato un importante punto di svolta per gli immigrati cinesi, dato che da quel momento in poi tutti avevano la possibilità di regolare la propria presenza nell'immediato. Un passo importante per l'imprenditoria cinese si ebbe, dunque, dalla seconda metà degli anni '80, sia per gli effetti della prima legge di ordinamento del 1986, sia, soprattutto, per lo "**accordo tra il governo della Repubblica italiana ed il governo della RPC**" riguardante la promozione e la reciproca protezione degli investimenti, firmato a Roma, nel gennaio del 1985 ed entrato, poi, a tutti gli effetti in vigore nel marzo del 1987²²². L'obiettivo dell'accordo è stato quello di "intensificare la cooperazione economica tra i due paesi, intenzionati a creare favorevoli condizioni per gli investimenti dei residenti e delle società di ciascun paese nel territorio dell'altro", individuando e legittimando, nella sostanza, le condizioni di reciprocità previste dal nostro ordinamento. L'effetto dell'accordo è stato quello di consentire ai cittadini cinesi di regolare la posizione delle aziende costituite prima del 1985 e di favorirne la costituzione di altre, come da esso auspicato. Dopo i fatti di Tian' an Men (3 e 4 giugno 1989), l'accordo è stato sospeso dalle autorità italiane, tanto che sono state ridotte, e di molto, le concessioni per la costituzione di aziende e l'esercizio di attività autonome, soggette, ora, a maggiori vincoli burocratici. La situazione è cambiata ulteriormente con l'entrata in vigore di un nuovo **Decreto Legge 489/95 sull'immigrazione**, il cosiddetto **Decreto Dini**²²³, che permetteva l'ordinamento dei clandestini esclusivamente per motivi di lavoro subordinato escludendo, dunque, qualsiasi forma di accesso al lavoro autonomo. Le conseguenze, ovviamente, furono pesanti.

²²¹ Dati rilevati dall'analisi del sito web

http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/0564_2008_12_18_rapporto_cinesi_italia.html

²²² Dati rilevati dall'analisi del sito web

<http://www.fiscooggi.it/dal-mondo/schede-paese/articolo/scheda-paese-la-cina>

²²³ I dati al riguardo, rilevati dall'analisi del sito web <http://www.click.vi.it/sistemiculture/Minnella3.html>.

Fino alla prima metà degli anni '80 l'Italia rimane sprovvista di una normativa specifica sugli stranieri tanto che, fino a quel momento, l'immigrazione era considerata un problema di polizia, regolato dal **Testo Unico di Pubblica Sicurezza** del 1931. Fu nel 1986, che fu approvata la prima norma legislativa sull'inserimento lavorativo e il trattamento degli stranieri in Italia: con la **Legge n. 943** del 30 dicembre 1986 compare anche il primo "ordinamento" legislativo del lavoro. Essendo solo rivolto al lavoro dipendente, non ebbe molto effetto per la lotta al lavoro irregolare, per cui tre anni dopo si giunse all'adozione e alla pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale, del **Decreto Legge n. 416** (30 dicembre 1989) convertito, poi, nella **Legge n. 39** (28 febbraio 1990), definita comunemente **Legge Martelli**. Attraverso la nuova sanatoria, non più subordinata all'esercizio di un lavoro dipendente, la legge riconosce ai regolarizzati numerose possibilità occupazionali, che prevedono il lavoro in cooperativa, il lavoro autonomo e l'inserimento nelle liste ordinarie di collocamento. Introduce delle misure sui richiedenti asilo e sui rifugiati e cerca di affrontare in maniera organica la normativa concernente i permessi di soggiorno. Contemporaneamente rafforza le misure di controllo sull'ingresso e il soggiorno dei cittadini stranieri, in accordo con le politiche adottate da altri paesi europei, e amplia le possibilità di espulsione, cui è data immediata attuazione. Alla Legge Martelli segue il Decreto-Legge n. 489 (18 novembre 1995), detto anche **Decreto Dini²²⁵**, l'allora in carica presidente del Consiglio, che introdusse nuove norme su:

- Espulsione;
- Ordinamento del lavoro;
- Ricongiungimenti familiari;
- Assistenza medica;

²²⁴ Questi dati, riguardanti l'argomento in questione sono stati rilevati dall'attenta analisi del sito web http://www.cestim.it/argomenti/31italia/rapporti-papers/dossier_migrazioni/parte_3/normativa.htm.

²²⁵ Questi dati, riguardanti l'argomento in questione, sono stati rilevati dall'analisi attenta del sito http://www.camera.it/parlam/leggi/tipo-ElencoCronologico_anno-1996_mese-12.htm.

E' esclusa qualsiasi possibilità di accesso al lavoro autonomo, che ha creato non pochi problemi di accesso a molti immigrati, soprattutto cinesi. A questi elementi si aggiungono i limiti imposti dall'introduzione di nuove norme inerenti all'ordinamento del lavoro subordinato, il tutto aggravato dall'obbligo di dimostrare la propria presenza in territorio italiano. Con la **Legge n. 40** (6 marzo 1998²²⁶), si tenta di riformare complessivamente il sistema giuridico in materia di controllo e trattamento dei flussi migratori. Il documento di programmazione diventa triennale ed è applicato con decreti annuali per opera del Governo, che è tenuto cioè a definire, alla fine di ogni anno, l'entità e la composizione dei flussi d'immigrazione per lavoro, per l'anno successivo. E' prevista, inoltre, una più stretta collaborazione del Governo Italiano sia con i paesi di emigrazione, attraverso la stipulazione di accordi bilaterali, sia con gli altri paesi europei. È inoltre inserita la **Carta di Soggiorno**²²⁷, attraverso cui è riconosciuta parità di trattamento con i cittadini italiani, come garanzia d'inserimento stabile. Chi è titolare della carta di soggiorno ha:

- Pari diritti in materia elettorale;
- Pari diritti in materia di accesso all'abitazione;
- Diritto all'ingresso in Italia senza munirsi di visto;
- Diritto a svolgere qualunque attività non vietata allo straniero o riservata all'italiano;
- Diritto agli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- Diritto alle facilitazioni per l'acquisto o la locazione della prima casa.

Per quanto riguarda lo svolgimento di attività di lavoro autonomo, la legge lo prevede tra i possibili motivi d'ingresso in Italia, introducendo anche delle innovazioni: è superato il vincolo imposto dall'Art. 16 delle Disposizioni Generali di Legge²²⁸, che condiziona l'ammissione dello straniero al godimento dei diritti civili,

²²⁶ Dati rilevati dall'analisi del sito http://www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/I040_98.html

²²⁷ I dati sono stati rilevati dall'analisi del sito http://www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/I040_98.html

alla sussistenza della condizione di reciprocità con il paese di appartenenza. La legge n. 39, infatti, prevede che si deroghi a tale norma sull'iscrizione ad albi e registri, per lo svolgimento di attività artigianali e commerciali, come anche sull'iscrizione negli albi professionali per chi abbia conseguito il titolo di studio in Italia o che abbiano ottenuto il riconoscimento di questo. Riguardo alle misure per l'integrazione, la legge presenta diversi elementi in materia di tutela della salute, di diritto allo studio, di protezione sociale, di partecipazione alla vita pubblica e di accesso all'abitazione. Alcuni di essi sono formulati in modo tale da riguardare lo straniero in generale, a prescindere da requisiti concernenti la regolarità o la stabilità del soggiorno. È confermata, in sostanza, l'affermazione contenuta nel capitolo sui principi generali, in cui si legge che “[...] allo straniero, comunque presente sul territorio dello Stato, sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana”. Particolarmente innovativa è la disciplina del ricongiungimento familiare, che adegua la normativa ai principi di rispetto primario del diritto all'unità familiare e di tutela del minore: il diritto di mantenere o ricostituire l'unità familiare con familiari stranieri, è garantito al titolare di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno, per lavoro subordinato o autonomo, di durata non inferiore a un anno.

L'ACCORDO ITALIA – CINA: LA LEGGE 109 DEL 3 MARZO 1987²²⁹

Il forte interesse che, fin dalla fine degli anni '70, l'imprenditoria italiana ha dimostrato avere verso le possibilità di mercato offerte dal vasto territorio cinese, hanno fatto in modo che fossero emanati diversi accordi, tra cui l'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Popolare Cinese riguardante la promozione e la reciproca protezione degli investimenti, firmato a Roma, il 28 gennaio 1985 e reso esecutivo dalla legge 109 del 3 marzo 1987. Questo accordo, che recita: “Gli investimenti di residenti o società di ciascuna parte contraente, godranno adeguata protezione nel territorio dell'altra Parte Contraente[...], residenti e società di ciascuna Parte, godranno del trattamento

²²⁸ Dati rilevati dall'analisi di <http://www.altalex.com/index.php?idnot=997>

²²⁹ Dati rilevati dall'analisi di <http://www.diritto.it/art.php?file=/archivio/25370.html>

della nazione più favorita nel territorio dell'altra Parte²³⁰ [...]”; riconosce una serie di diritti anche ai cittadini cinesi residenti in Italia, dal momento che “Ciascuna parte contraente promuoverà nel modo migliore possibile gli investimenti nel suo territorio da parte di residenti e società dell'altra Parte Contraente, consentirà tali investimenti in conformità con le sue leggi e regolamenti ed accorderà, a tali investimenti, un trattamento equo e ragionevole”, inoltre “Ogni Parte Contraente assicurerà, nell'ambito delle sue leggi e regolamenti, il libero trasferimento dei beni relativi all'investimento operato nel suo territorio da residenti o società dell'altra Parte Contraente”.

LA CARTA VERDE CINESE (中国绿卡, Zhōngguó lǜkǎ)

E' interessante analizzare, considerati i flussi migratori da e verso la Cina, quali siano le modalità per poter accedervi. Una importante novità è sicuramente l'approvazione del permesso di residenza permanente, la Carta Verde. Il Consiglio di Stato cinese, il Ministro della pubblica sicurezza, Zhou Yongkang, il Ministro degli Affari Esteri, Li Zhaoxing, hanno approvato congiuntamente il Decreto n. 74 e hanno ufficialmente rilasciato i regolamenti per l'esame e l'approvazione del Permesso di Residenza Permanente²³¹ in Cina da parte degli stranieri, il 15 agosto del 2011. Questo regolamento permette agli stranieri che facciano richiesta di una residenza permanente in Cina, di ottenere un certificato di identificazione, comunemente conosciuto come “Carta Verde”. Il regolamento include 29 articoli in tutto e chiarisce quali siano i prerequisiti che uno straniero che desideri avere la Carta Verde debba avere, quali siano i documenti necessari e i passaggi da seguire e quali siano i limiti delle autorità quando si verifica la cancellazione di ammissibilità della stessa. Il 25 agosto del 2004, le foto dei primi tre stranieri felici di aver ottenuto la Carta Verde, appariva su tutti i più importanti quotidiani nazionali²³² e internazionali. Si trattava di Joan Hinton, specialista di bioingegneria,

²³⁰ Dati rilevati dall'analisi di <http://www.click.vi.it/sistemiculture/Minnella5.html>

²³¹ Dati rilevati dall'analisi del sito http://hubei.chinadaily.com.cn/gov/2012-02/11/content_14584399.htm

Peter Borger, dirigente della Siemens, e Liu Xiaodong, operatore in borsa. Il certificato in questione fa sicuramente notizia e perché è un permesso che giunge dalla Cina, Paese da sempre molto restrittivo sui regolamenti per l'ingresso e l'uscita degli stranieri dai suoi confini, e perché è copiata dal modello americano. Rappresenta l'ambito permesso di residenza a lungo termine che offre agli stranieri gli stessi diritti dei cittadini nazionali. La corsa degli emigranti per ottenerla è sempre stata un simbolo delle qualità americane: società aperta che integra gruppi etnici diversi. Fino a non molto tempo fa, la Cina rappresentava il sistema opposto. Il suo regime centellinava i passaporti, il problema era impedire l'esodo verso le Chinatown di San Francisco, Los Angeles e New York. Il capovolgimento è stato repentino. Il 2003 rappresenta l'anno di svolta in quanto la polizia di frontiera ha dovuto gestire 22 milioni di ingressi di stranieri: molto più dei turisti. Corrispondevano alla marea dei businessman, manager, professionisti e investitori, tutti attirati dalla nuova frontiera del capitalismo mondiale. L'anno successivo, le presenze registrate avevano avuto un incremento ulteriore. Fu per questo, per alleggerire gli ingorghi alle frontiere e semplificare il lavoro a chi trasferisce lì le proprie attività, che la Cina ha deciso il grande salto. La storia della Carta Verde ha inizio circa nel 1986. Per la prima volta la Cina concesse a un tedesco il permesso di residenza permanente, che fu la prima Carta Verde cinese per gli stranieri. Nel 1991, quattro stranieri ottennero il certificato dall'Ufficio di Pubblica sicurezza di Tianjin, per il loro eccezionale contributo allo sviluppo dell'economia di Tianjin. Alla fine del 2001, la Cina creò un piano per regolare il sistema della Carta Verde. Di conseguenza, le maggiori città come Pechino, Shanghai e Guangzhou, hanno emesso i relativi regolamenti correlati ad essa. Nel momento in cui si possiede la Carta Verde si può:

- ✚ Stare in Cina per un periodo illimitato;
- ✚ Entrare e lasciare il Paese con il proprio valido passaporto e il Permesso di residenza permanente, senza la necessità di richiedere il visto;
- ✚ Usare la Carta Verde come proprio unico documento legale, durante la permanenza in Cina;

²³² Dati rilevati dal sito <http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2004/08/25/cina-nuova-terra-promessa-green-card-agli.html>

Lo status di residente permanente può essere revocato nei casi in cui:

- Si mina alla sicurezza del Paese e agli interessi nazionali;
- Si venga espulsi dalla Cina da parte della Corte Popolare;
- Si ottenga il permesso di residenza permanente in Cina per mezzo di frode;
- Manchino prove della residenza permanente per almeno il numero di anni richiesti.

Non tutti possono fare richiesta di ottenimento della Carta Verde, ci sono dei requisiti specifici che devono essere soddisfatti, sicuramente è importante essere uno straniero esperto di alto livello, detentore di un business in grado di promuovere lo sviluppo scientifico, economico e tecnologico della Cina, nonché il progresso sociale. È importante, inoltre, aver dato un eccezionale contributo alla Cina in qualche forma. Anche l'investimento di fondi non è trascurato, investire più di 500 mila dollari US in Cina, può sicuramente essere un buon lasciapassare al fine di ottenere la Carta Verde. Nel momento in cui, in Cina, c'è una parte della propria famiglia, marito o moglie che siano, il ricongiungimento familiare rappresenta un altro elemento accettato come requisito al fine richiesto. Il permesso di residenza ha due differenti tempistiche relative alla validità, per i minorenni cinque anni, mentre per gli adulti dieci.

Un'esperienza diretta possiamo averla dalla testimonianza di Eunice Moe Brock.

LA STORIA DI EUNICE MOE BROCK²³³

Questo nome è divenuto molto noto tra i cinesi dello Liaocheng, nella provincia dello Shandong, perché trattasi di una donna americana ma dal cuore cinese come lei stessa si definisce. Nel 2009, anche lei è riuscita finalmente ad ottenere la sua Carta Verde. La storia di Mu Lin'ai, nome cinese che le aveva dato suo

²³³ Dati rilevati dal sito <http://www.globaltimes.cn/NEWS/tabid/99/ID/707519/Fears-grow-that-hard-green-card-rules-turning-foreigners-away-from-China.aspx>

padre, che fu un missionario in Cina²³⁴, è molto particolare. E' una donna americana di 92 anni, che dodici anni fa decise di vendere tutto ciò che aveva e si trasferì in Cina. Non nella Cina moderna e industrializzata, bensì in quella che era la Cina di un tempo, la Cina rurale, la campagna. Nei primi anni del '900 i suoi genitori si spostarono in Cina, dove lei da lì a poco sarebbe nata. Crebbe durante il periodo della Repubblica del Kuomintang, così vide la povertà, la miseria, la peste e i disastri provocati dalla guerra. A 13 anni lasciò la Cina, ma decise in quel momento, che un giorno sarebbe tornata per aiutare quelle povere persone del Paese in cui era nata, e così fece. A seguito della morte di suo marito nel '98, si trasferì nel villaggio Liumiao. Da lì in poi iniziò la sua opera di solidarietà verso quella gente e soprattutto verso i bambini, che ormai nel villaggio la amano e la rispettano. Lei ha contribuito notevolmente a migliorare le scuole, comprando computer e attrezzature varie, ha messo la sua casa a disposizione di tutti e per le festività natalizie, si veste da Babbo Natale e va in giro per il villaggio con un asinello per portare doni e dolci ai piccoli del posto. Essa oltre che nel suo piccolo villaggio d'origine, è conosciuta anche nel resto del Paese e ha, inoltre, ottenuto vari riconoscimenti²³⁵. È stata designata come Ambasciatrice filantropica della Cina nel 2003 e agli inizi del 2006 è stata definita come "una delle 10 persone che ha Tocato Shandong 2006", per il suo affetto e il suo contributo alla Cina. Molte strade, hanno cambiato il loro nome con il suo. Grazie a lei e al suo operato, il villaggio ha ottenuto l'elettricità costante. Ha già affermato che dopo la sua morte donerà i suoi organi a un malato cinese. Sperava tanto di ottenere la sua Carta Verde, per poter rimanere perennemente in Cina senza dover fare ulteriori pratiche burocratiche e finalmente i suoi desideri, il 3 maggio del 2009 si sono avverati²³⁶. Che possa essere considerato un ulteriore passo verso una forma di apertura mentale da parte della Cina? Lo sperano in molti, soprattutto perché, come già affermato in precedenza, la Cina oggi, così come anche gli altri Paesi del mondo, necessitano di persone che abbiano talento, qualità innate, che possano contribuire al miglioramento del luogo in questione e la nostra cara signora Brock ne rappresenta sicuramente un valido esempio.

²³⁴ Dati rilevati dall'analisi del sito <http://news.at0086.com/Others/An-American-with-a-Chinese-heart.html>

²³⁵ Dati rilevati dall'analisi del sito web <http://www.rmhb.com.cn/chpic/htdocs/english/200705/4-1.htm>

²³⁶ Dati rilevati dal sito <http://www.globaltimes.cn/NEWS/tabid/99/ID/707519/Fears-grow-that-hard-green-card-rules-turning-foreigners-away-from-China.aspx>

VIAGGIARE IN CINA: I VISTI D'INGRESSO (Qiānzhèng, 签证)

Per entrare in Cina occorre ottenere il visto d'ingresso adeguato al tipo di attività che si intende svolgere e alla durata della permanenza nel territorio cinese (affari, turismo studio, giornalista, residente, ecc.). Per far richiesta del visto bisogna recarsi alle rappresentanze diplomatico-consolari della RPC presenti sul nostro territorio e più nello specifico a Milano, Roma e Firenze. I visti²³⁷ più comuni sono due: quello turistico, più facile da ottenere in quanto occorre solo il biglietto aereo e la prenotazione alberghiera, e quello d'affari, per il quale è necessaria una lettera di invito da parte di un'entità cinese autorizzata. Spesso essendo questo visto più difficile da ottenere si ricorre al primo anche per i viaggi d'affari. Per situazione che siano di reale emergenza si riesce a ottenere un cosiddetto landing visa che, in ogni caso, deve essere sempre preceduto da una lettera di invito emessa da una entità cinese autorizzata. Il cittadino italiano o il cittadino di un Paese terzo deve presentare il passaporto in originale con validità superiore a sei mesi e con pagine bianche disponibili per l'applicazione del visto, accompagnato da una foto tessera. Tra i diversi tipi di visto troviamo:

- ✚ Visto tipo L (visto di Turismo), rilasciato agli stranieri che vanno in Cina per turismo, visita a parenti, motivi privati. E' necessario, affinché venga rilasciato, che il richiedente sia in possesso di un biglietto aereo di andata e ritorno e di una prenotazione alberghiera.
- ✚ Visto di tipo F (visto di Affari), che dal nome stesso chiarisce che è rilasciato per coloro che si recano in Cina per affari, scambi scientifico-tecnologico o culturali, per un periodo di permanenza inferiore ai 6 mesi. Nel caso in cui si tratti di un visto singolo, è necessario consegnare una lettera di invito da parte cinese ed una lettera di presentazione da parte della società italiana per la quale si lavora, la quale spieghi i motivi del viaggio. Se si tratta, invece, di un visto ad ingresso multiplo può anche

²³⁷ Dati rilevati dall'analisi del sito http://www.ice.it/paesi/asia/cina/Viaggiare_in_Cina.pdf

essere richiesto solo se si dispone di una lettera di invito, in originale emessa dagli enti o società cinesi autorizzati a tale fine;

- ✚ Visto X (visto di Studio), rilasciato per tutti gli stranieri che decidono di andare in Cina per motivi di studio, per corsi di aggiornamento o formazione professionale per un periodo superiore a sei mesi. Per poter ottenere questo tipo di visto è necessario presentare il Modulo di Richiesta per gli Studenti Stranieri in Cina, la Lettera d'Ammissione dell'istituzione presso la quale verrà svolto il programma di studio e il Certificato di Esame Medico per gli Stranieri;
- ✚ Visto tipo Z (Visto di Soggiorno per Missione o per Lavoro), rilasciato agli stranieri assunti in Cina e ai loro familiari, per periodi di permanenza anche superiori ai sei mesi. Per poterlo ottenere occorre presentare una lettera d'invito emessa dagli enti o società cinesi competenti e l'autorizzazione al lavoro rilasciata dal Ministero del Lavoro cinese oppure la tessera che certifica la qualifica di "Esperto straniero", rilasciata dall'Ufficio di Amministrazione per gli Esperti stranieri;
- ✚ Visto tipo G (Visto di Transito), rilasciato agli stranieri che transitano in Cina. Al fine di poterlo concedere il richiedente deve dimostrare i visti validi e i biglietti aerei con transito in Cina e la destinazione finale;
- ✚ Visto tipo J-1 (Visto per Giornalisti), rilasciato ai corrispondenti stranieri permanenti in Cina, a seguito di apposita autorizzazione rilasciata dalle autorità cinesi competenti;
- ✚ Visto tipo J-2 (Visto per Giornalisti), rilasciato ai giornalisti stranieri che vanno in Cina per un breve lasso di tempo. Nel caso in cui si viaggi con una delegazione ufficiale, è necessario essere inclusi nella lettera emessa dall'istituzione cinese invitante e presentarne una copia. Diversamente la richiesta di visto potrà essere accolta solo a seguito di espressa autorizzazione dell'Ufficio Stampa del Ministero degli Affari Esteri cinesi, che sarà interpellato dall'Ambasciata o dal Consolato.

In generale possiamo affermare che per qualunque tipo di visto, il periodo di validità²³⁸ si riferisce alla data del rilascio del visto alla data di scadenza dell'ingresso del titolare. Prima dell'esaurimento del numero di

ingressi, il titolare può entrare in Cina in qualunque momento prima della scadenza, con lo stesso visto. Le ambasciate all'estero, inoltre, non hanno possibilità di erogare il prolungamento o la modifica di un qualsiasi visto già emesso, per cui chiunque desideri andare in Cina deve richiedere un nuovo visto. Se si decide di rimanere in Cina oltre la durata di soggiorno (giorni massimi con cui al titolare del visto è permesso rimanere in Cina), senza aver chiesto alle autorità competenti un aggiornamento del visto, si violano le leggi e i regolamenti sul controllo di ingresso degli stranieri e verrà multato o punito con altre pene.

PERMESSO DI SOGGIORNO IN CINA (Jūzhù zhèng, 居住证)

Oltre ai visti dobbiamo considerare anche un altro importante documento necessario se si vuole entrare e risiedere in Cina per un periodo più lungo, si tratta del permesso di soggiorno²³⁹. Ciò che, infatti, dà il diritto a risiedere in Cina non è il visto ma il permesso di soggiorno, ed è necessario ottenerlo entro trenta giorni dall'arrivo nel paese. Il visto, come già abbiamo potuto constatare, dà la possibilità di entrare in Cina, ma scade dopo pochi mesi. Nel caso in cui si decida di risiedere in Cina per un periodo un po' più lungo, allora è necessario far domanda per il permesso di soggiorno, che funziona, in pratica, come un visto per ingressi multiplo e consente di entrare e uscire dal Paese senza necessità di un altro visto per tutto il suo periodo di validità (anche nel momento in cui il visto originale di cui si è in possesso è già scaduto). Così come per i visti, anche per quanto concerne i permessi di soggiorno ne esistono diverse tipologie²⁴⁰, tra cui:

- Il permesso di residenza permanente (Carta Verde), rilasciato a chi possiede il visto D ed è rinnovabile ogni dieci anni;

²³⁸ Dati rilevati dall'analisi del sito http://www.visaforchina.org/ROM_IT/aboutchinesevisa/250472.shtml

²³⁹ Dati rilevati dal sito <http://www.justlanded.com/italiano/Cina/Guida-Just-Landed/Visti-e-permessi/Permessi-di-soggiorno>

²⁴⁰ Dati rilevati dall'analisi del sito http://www.ambpechino.esteri.it/Ambasciata_Pechino/Menu/Informazioni_e_servizi/Visti/

- Il permesso di soggiorno temporaneo, che ha una validità di 6-12 mesi. Generalmente è richiesto per gli studenti stranieri in visita o per chi si avvia a un periodo di formazione lavorativa;
- Il permesso di Residenza per gli stranieri, di norma ha una validità di un anno rinnovabile. Rappresenta il permesso di soggiorno più comune rilasciato alla maggioranza dei lavoratori stranieri in Cina.

Per ottenere il Permesso di soggiorno, bisogna presentare: il passaporto con il visto corrispondente al permesso di soggiorno richiesto, una fototessera, la Registrazione di Residenza, il modulo di richiesta relativo, il proprio contratto di lavoro e il permesso di lavoro se sono allegabili. Oltre a tutto ciò, per poter ottenere il permesso di soggiorno bisognerebbe, di norma, presentare un certificato sanitario. Tuttavia, spesso capita che esso non venga richiesto.

L'INGRESSO IN ITALIA DEGLI STRANIERI PROVENIENTI DAI PAESI DELL'UNIONE EUROPEA

Tutti i cittadini stranieri che intendono venire in Italia, devono esibire alle frontiere, la prevista documentazione che giustifichi la motivazione e la durata del soggiorno previsto, nonché, nei casi previsti, la disponibilità finanziaria e le condizioni di alloggio. In generale gli ingressi sono regolati dagli accordi di Shengen, che hanno a loro volta reso possibile la creazione di uno spazio comune di libera circolazione tra gli Stati aderenti e hanno fatto sì che fossero eliminati i controlli alle frontiere. Lo straniero titolare di permesso di soggiorno, in questo caso è esente da visto per soggiorno non superiore a tre mesi, solo nel caso in cui, però, l'ingresso in Italia non sia dovuto a motivi di lavoro subordinato, autonomo o tirocinio.

Anche l'Italia ha i suoi particolari regolamenti che gestiscono l'ingresso e l'uscita degli stranieri nei suoi confini. Lo straniero deve possedere un visto che autorizzi l'ingresso e che deve essere applicato sul passaporto o su un altro documento di viaggio. Alcuni Stati sono esenti dall'obbligo del visto per turismo. Il visto è rilasciato dalle ambasciate o dai consolati italiani nello stato d'origine o nel Paese in cui lo straniero ha una residenza stabile. Lo straniero che entra legalmente in Italia, entro otto giorni lavorativi, dovrà richiedere il permesso di soggiorno. Tale documento avrà una motivazione identica a quella indicata nel visto. Ci sono diversi motivi per cui uno straniero può decidere di voler venire in Italia. Alcuni giungono qui da noi per visite, affari, turismo o studio. Se il periodo di permanenza qui in Italia, per uno di questi motivi, non è superiore ai tre mesi, non devono chiedere il permesso di soggiorno. Per lo straniero che viene da Paesi che non applicano l'Accordo di Schengen, l'obbligo di rendere la dichiarazione di presenza è soddisfatto con l'apposizione del timbro uniforme Schengen sul documento di viaggio al momento del controllo di frontiera. Per coloro che, invece, provengono da Paesi che applicano l'Accordo, dovranno presentare la dichiarazione di presenza, entro otto giorni dall'ingresso, al questore della provincia in cui si trova. Coloro che, oltretutto, alloggiano in una struttura alberghiera, costituirà dichiarazione di presenza la copia della dichiarazione resa dall'albergatore e sottoscritta dallo straniero. La copia di tali certificati verrà consegnata allo straniero che dovrà esibirli ad ogni richiesta da parte di ufficiali e agenti di pubblica sicurezza. Se tali procedure previste dal regolamento italiano non vengono rispettate, lo straniero, verrà espulso. L'espulsione sarà messa in atto anche nel caso in cui lo straniero decida di fermarsi sul nostro territorio oltre i tre mesi o il minor termine stabilito nel visto d'ingresso. Tra i vari visti richiesti in Italia troviamo:

²⁴¹ Dati rilevati dall'analisi del sito

<http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/temi/immigrazione/sottotema00101/>

- Visto per “adozione”, oltre alle autorizzazioni per il rilascio del visto contemplate dalla Legge n. 184/93 e successive modifiche, è stato previsto che la Commissione per le Adozioni Internazionali, rilascerà altresì un proprio “nulla osta” alla presenza di eventuali provvedimenti di adozione pronunciati dalle Autorità straniere e poi deliberati in Italia;
- Visto per “affari”, è formalizzata l’ipotesi d’ingresso dell’operatore economico – commerciale straniero, “invitato” da una ditta che operi in territorio nazionale. Tale invito costituisce, di fatto, una sorta di “garanzia” dell’effettivo scopo del soggiorno.
- Visto per “cure mediche”, per gli ingressi inseriti in programmi regionali, sono state chiarite le modalità di certificazione della copertura finanziaria;
- Visto “diplomatico”, è formalizzata la possibilità di apporre il visto “diplomatico” anche su passaporti ordinari, dietro l’autorizzazione del Cerimoniale MAE²⁴², ed è sancito il valore di “titolo di soggiorno” da riconoscere alla carta d’identità del Cerimoniale MAE;
- Visto per “gara sportiva”, questa ipotesi d’ingresso è ora riservata, d’accordo con il Ministero dell’Interno e con il Comitato Olimpico Nazionale, esclusivamente in favore di atleti stranieri che debbano partecipare a manifestazioni sportive organizzate dal C.O.N.I. La partecipazione di atleti stranieri a gare diverse, invece, è ricondotta al visto per Turismo;
- Visto per “invito”, per la concessione del visto è necessario che le spese di soggiorno siano assunte dall’Organizzazione dell’evento al quale lo straniero è invitato a partecipare. Nei casi di stranieri che debbano esercitare il diritto di difesa o siano parte offesa in un procedimento penale, il rilascio del visto è subordinato, ove necessario, all’autorizzazione all’ingresso da parte della Questura competente ai sensi dell’Art. 17 del TU n. 286/98;

²⁴² Si tratta del Cerimoniale Diplomatico del Ministero degli Affari Esteri, dal sito <http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Struttura/CerimonialeD...>, si evince che, ad oggi, il Capo del Cerimoniale Diplomatico del Ministero degli Esteri è Stefano Rocca ed il vice Capo è Massimo Roscigno.

- Visto per “lavoro autonomo”, si è cercato, tenendo comunque in considerazione quanto previsto dall’Art. 26 del T.U. 286/1998 e dell’Art. 39 del DPR 394/1999, si è cercato di razionalizzare le diverse ipotesi di ingresso, pur nei limiti del quadro normativo primario per molti aspetti poco chiaro. Si è stabilito che gli stranieri che intendano avviare attività commerciali in Italia sono tenuti a presentare, non possa essere inferiore al triplo dell’assegno sociale annuo (14 mila euro ca.). Sono state circoscritte le categorie dei dirigenti stranieri di società italiane ai quali concedere il visto per lavoro autonomo a quelle di: presidente, membro del consiglio di amministrazione, amministratore delegato e revisore dei conti, e limitate alle sole società di capitali (per azioni, responsabilità limitata). Sono state, poi, snellite e semplificate le procedure e la documentazione richiesta. Facendo così si è voluto sancire l’esclusione dell’accesso a questa tipologia di visto dei titolari del contratto autonomo prevedendo, invece, procedure intese a favorire l’ingresso di lavoratori “effettivamente” autonomi;
- Visto per “lavoro subordinato”. Si è meglio definita la procedura d’ingresso per particolari categorie professionali, tra cui: infermieri stranieri (ha una durata pari ai giorni necessari per sostenere lo specifico esame di abilitazione, che solo se superato dà diritto all’iscrizione all’Albo professionale di categoria ed al conseguente rinnovo del titolo di soggiorno, l’esercizio di una professione, però, è sempre subordinato al riconoscimento del titolo di studio da parte del Ministero della Salute), per i lavoratori marittimi destinati a prestare servizio su navi battenti bandiera italiana è stato previsto lo stesso meccanismo già in vigore per gli addetti ai servizi complementari di bordo. L’ingresso dei giornalisti corrispondenti di testate straniere e dei lavoratori al seguito del personale diplomatico accreditato in Italia, è subordinato all’acquisizione del nullaosta rispettivamente del Servizio Stampa e del Servizio del Cerimoniale del Ministero degli Affari Esteri;
- Visto²⁴³ per “missione”, il visto può essere rilasciato anche a giornalisti corrispondenti ufficiali da accreditare in Italia, a seguito di richieste avanzate per le vie diplomatiche e di nulla osta del Servizio Stampa;

- Visto per “motivi religiosi”, si è badato a codificare la prassi attuale di verificare con il Ministero dell’Interno l’eventuale diffusione in Italia di culti o confessioni che non abbiano stipulato un’intesa con lo Stato italiano;
- Visto per “reingresso”, sono state dettagliatamente definite tutte le differenti ipotesi di visto di reingresso, così come disposte dall’Art. 8 del DPR 394/1999. E’ stata aggiunta un’altra previsione per il reingresso, previo nulla osta della Questura competente di quel territorio, allo straniero in possesso di permesso di soggiorno scaduto da non oltre 60 giorni e del quale non sia stato chiesto il rinnovo;
- Visto per “residenza elettiva”, al fine di rendere più agevole la valutazione da parte delle rappresentanze diplomatiche – consolari, si è ora indicato un importo minimo di riferimento per le risorse finanziarie da prevedere per il rilascio del visto;
- Visto per “ricerca”, secondo quanto previsto dall’Art. 27 del TU 286/98, di recente introduzione a recepimento della Direttiva (CE) 71/2005, è stata prevista la nuova specifica tipologia di visto per ricerca. Il visto per lunghi soggiorni sarà rilasciato su “nulla osta” dagli Sportelli Unici Immigrazione;
- Visto per “studio”, si è introdotta l’ipotesi di rilascio del visto per la frequenza alle Università statali, alle università telematiche, alle università private e pontificie. E’ stato previsto il rilascio del visto per la partecipazione a corsi di studio superiori, a programmi di scambio giovanili che abbiano ricevuto precedente approvazione, a cooperanti e borsisti del Governo italiano, a ricercatori privati ed ai partecipanti ai corsi di formazione professionale;
- Visto²⁴⁴ per il “transito”, per esso è previsto il possesso degli stessi requisiti e la presenza di analoghe condizioni richieste per il rilascio del visto per “turismo”;

²⁴³ Dati rilevati dall’analisi del sito web <http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/...>

- Visto “per turismo”, nel nuovo testo è stata meglio definita la funzione assoluta ed il valore da attribuire nella valutazione delle domande di visto, alla dichiarazione di ospitalità prestata da un cittadino italiano o straniero residente in Italia. E’ stata anche prevista la possibilità di concedere il visto, alla presenza dei requisiti, in favore dei parenti entro il II grado del cittadino italiano;
- Visto per “volontariato” è stata introdotta la nuova specifica tipologia di visto, secondo quanto previsto dalla legge, comunitaria e nazionale, in materia di volontariato.

PERMESSI DI SOGGIORNO IN ITALIA²⁴⁵

Gli stranieri che vogliono rimanere in Italia per un lasso di tempo superiore a 90 giorni, devono fare richiesta per un permesso di soggiorno presso la questura, entro otto giorni dall’arrivo. La recente legge sull’immigrazione (passata nell’ottobre 1998), ha cambiato il nome dei permessi per i cittadini comunitari da permesso di soggiorno a carta di soggiorno, anche se, in pratica, si tratta della stessa cosa. Un permesso di soggiorno non è un permesso di residenza, che si può richiedere solo dopo aver ottenuto il permesso di soggiorno, nel caso in cui si decida di diventare un residente ufficiale.

I tempi per poter ottenere un permesso di soggiorno possono essere abbastanza lunghi tanto da richiedere anche tre mesi e può essere emesso dopo solo per lo scopo che si dichiara. Ce ne sono di diversi tipi:

- ❖ Permesso di soggiorno per turismo. Serve a tutti coloro che visitano l’Italia per più di una settimana e che non soggiornano in un hotel, pensione o campeggio ufficiale, anche se tale procedura è messa raramente in atto;

²⁴⁴ Dati rilevati dall’analisi del sito web http://www.immigrazione.it/?zn=var&subzn=archiv_164

²⁴⁵ Dati rilevati dall’analisi del sito <http://www.justlanded.com/italiano/Italia/Guida-Italia/Visti-e-permessi/Permesso-di-soggiorno>

- ❖ Permesso di soggiorno per coesione familiare. Per il coniuge straniero e i figli di un cittadino italiano quando si spostano insieme in Italia;

- ❖ Permesso di soggiorno per lavoro. Un permesso di lavoro per un impiegato; se si è un cittadino comunitario (il proprio passaporto deve dimostrare che si è in possesso del diritto di dimorare in uno dei Paesi dell'Unione Europea), non sarà richiesta un'autorizzazione ufficiale per vivere in Italia, anche se sarà in ogni caso richiesto il permesso di soggiorno. Nel caso in cui non si abbia un lavoro e si è quindi disoccupati, si possiede il diritto di vivere in Italia per un periodo ragionevole, in modo da avere la possibilità di poter trovare un'occupazione. In ogni caso non ci sarà l'obbligo di lasciare il Paese se si è in grado di dimostrare che si sta seriamente cercando un lavoro. Se si ottiene il beneficio di disoccupazione in uno dei Paesi dell'Unione Europea, si potrà continuare a usufruire di tale beneficio anche in Italia per circa tre mesi. Per poterne usufruire, però, bisogna fare richiesta alle autorità nel Paese che paga questo beneficio. I cittadini extracomunitari necessitano tutti di un "visto d'ingresso per motivi di lavoro", che devono ottenere nel loro paese di residenza. L'Italia ha delle restrizioni sull'occupazione dei cittadini extracomunitari, che sono state rafforzate negli anni recenti a causa dell'alto tasso di disoccupazione. La legge sull'immigrazione del 1998 ha introdotto un sistema di quota che limita il numero di liberi professionisti di qualunque nazionalità e le categorie consentite ogni anno nel Paese.

- ❖ Permesso di soggiorno per lavoro autonomo/indipendente. Per lavoratori indipendenti o liberi professionisti; un permesso di soggiorno standard non consente automaticamente di lavorare in proprio, bisogna convertirlo appunto in un permesso di soggiorno per lavoro autonomo, a seconda della nazionalità e dello Stato d'appartenenza. Per quanto riguarda la legge italiana, una persona che lavora in proprio deve avere uno status ufficiale ed è illegale "auto-etichettarsi" con segni e marchi e iniziare a lavorare. Le persone che intraprendono un'attività da liberi professionisti devono fornire le prove di uno stato, come ad esempio l'appartenenza ad un corpo professionale, un numero di partita IVA, o un'iscrizione sul registro del lavoro.

I cittadini dell'UE sono autorizzati a lavorare in proprio (o sotto forma di impiegato) senza dover aspettare che gli venga rilasciato un permesso di residenza.

- ❖ Permesso di soggiorno per studio. Per studenti; i cittadini stranieri che vogliono venire a intraprendere un percorso di studio in Italia devono dimostrare che sono iscritti (o sono stati accettati) a un'istituzione educativa approvata per lo scopo principale di seguire un corso educativo o professionale. Sarà necessario, inoltre, provare che si è coperti da un'assicurazione sanitaria e che si possiedono i requisiti finanziari necessari per pagare gli studi e le spese di mantenimento.
- ❖ Permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare. Per il coniuge, figli (sotto i 18 anni) e i genitori sposati con un cittadino italiano e anche per i membri familiari oltreoceano che vengono per ricongiungersi ad altri familiari che già sono nel nostro Paese; i membri della famiglia di un cittadino italiano o di un membro della Comunità Europea, non necessitano di un visto per entrare nel Paese.
- ❖ Permesso di soggiorno per dimora. Per stranieri che stabiliscono la loro residenza in Italia che non intendono lavorare o studiare; i cittadini comunitari in pensione o non impiegati, non necessitano di un visto per recarsi in Italia, ma devono fare la domanda per il permesso di soggiorno (per dimora), che deve essere fatto entro otto giorni dall'arrivo. Gli extracomunitari, invece, hanno bisogno necessariamente di un visto di residenza se intendono stare per più di 90 giorni. Tutti i residenti non impiegati devono provare di avere un reddito o le risorse finanziarie sufficienti per poter vivere in Italia senza appunto lavorare.

L'INTEGRAZIONE DEI CINESI IN ITALIA

L'Italia ha bisogno di immigrati dall'estero²⁴⁶. Su questa realtà si sono sviluppate, da anni, infuocate polemiche e anche tensioni a livello locale. Quello che conduce a tale affermazioni sono le dinamiche

²⁴⁶ Dati ricavati dall'analisi del sito www.caravelle.eu

demografica ed economica. Per un Paese che è in piena fase di invecchiamento, con una popolazione di anziani (oltre 65 anni) che supera il 20% della popolazione e continuerà a salire, un basso tasso di fecondità (1,4 figli per donna, tra i più modesti in Europa), un'economia da anni stagnante e le finanze pubbliche dissestate, non vi è dubbio che l'immigrazione, soprattutto se è di buona qualità formativa, è un contributo importante allo sviluppo della nostra economia e della società. Sono proprio gli immigrati che da anni imprimono la spinta maggiore all'espansione della popolazione: infatti quella di origine italiana tende a diminuire (-107 mila nel 2010), mentre quella straniera continua ad aumentare (+363 mila), nonostante il peggiorare delle condizioni economiche negli ultimi anni. Tale spinta, inoltre, non si esaurirà rapidamente in quanto la loro prole aumenta a un tasso doppio rispetto a quella della popolazione autoctona, oltre al fatto che la loro posizione nelle attività produttive è già consolidata. Una fetta importante di questi immigrati è rappresentata dalla popolazione cinese, infatti questa rappresenta la quarta comunità straniera in Italia. Secondo alcuni dati dell'Istat, del 2007, i cittadini cinesi iscritti all'anagrafe, in quell'anno, sono aumentati, rispetto al 2003, dell'80%. Al fronte di un aumento dei cittadini cinesi, anche le rimesse cinesi sono aumentate, dal 2004 al 2007, del 293%. All'inizio, tale fenomeno era giustificato con l'incremento delle importazioni dalla Cina, ma un'analisi più attenta mostra come una parte consistente deve essere attribuita al controesodo di cinesi che stanno tornando in patria. Dalle analisi effettuate si evince che, generalmente, giunge in Italia il capofamiglia che successivamente sarà raggiunto da moglie e figli. L'età media dei cittadini cinesi che giungono in Italia è tra i 25-26 anni (dati Istat del 2007), età più adatta per integrarsi nelle attività lavorative, mentre gli anziani risultano essere davvero una minima parte. La distribuzione sul territorio italiano vede un gran numero di cinesi risiedere al nord Italia (soprattutto Milano, Prato, Firenze e Torino, ma anche Roma, Incrocio dei Criteri OIM). Un elemento che, dal punto di vista finanziario, caratterizza i cinesi in Italia è la forte disponibilità di soldi contanti, alquanto inusuale nel contesto italiano. Infatti nel nostro immaginario collettivo le famose valigette piene di soldi rappresentano qualcosa di losco, che serve per pagare azioni illecite, per cui è facile, per un italiano, presumere che il grande uso di contante da parte dei cinesi sia indice di pratiche criminose. Al contrario, invece, secondo quanto ci giunge dalla letteratura cinese, i contanti rappresentano la cultura della 关系(Guānxi). Il termine

ha diversi significati tra cui²⁴⁷: relazione, vincolo, rapporto. Significa anche amicizia, ma entrare nella Guānxì di un cinese è come entrare a far parte di una famiglia allargata, dentro la quale l'abnegazione alla "causa comune" è totale, così come la condivisione dei beni materiali e immateriali. Entrare in una Guānxì è impegnativo ma rimanerci è ancora più impegnativo, un solo errore e si rischia di uscirne per sempre e di non poterci mai più rientrare. Questo perché l'errore commesso rappresenta l'inadeguatezza di poter ricevere questo onore. Questa concezione non si limita solo alla sfera affettiva, ma include tutta una serie di modalità attraverso cui i cinesi costruiscono il proprio futuro. Ha delle regole ben precise che sono la lealtà, la fiducia, la sincerità, la reciprocità. La capacità di fare rete garantisce il successo e il futuro del cinese e un cinese, specialmente all'estero, vale essenzialmente per la Guānxì che riesce ad alimentare. In generale, in Italia la permanenza dei cinesi è strettamente legata ad una vita lavorativa piuttosto intensa, caratterizzata, spesso, da una certa precarietà e da continui spostamenti. Questo, ovviamente, non favorisce una vera e propria integrazione. Uno dei problemi maggiori nel creare dei rapporti con la gente del posto, è il fattore lingua, i cittadini cinesi che vengono da adulti in Italia per lavoro, trovano molto complicata la nostra lingua e i tempi per impararla sono molto lunghi e non coincidono con i serrati ritmi lavorativi a cui si sottopongono. Molti, perciò, non vedono ragione di imparare una lingua così difficile e per di più la lingua di un Paese dal quale dopo un po' di anni andranno via. La scarsa conoscenza dell'italiano diventa, quindi, un ostacolo insormontabile per una buona integrazione. C'è un altro elemento, però, che crea problemi alla realizzazione di rapporti reciproci ed è quella sensazione di insofferenza che si è sviluppata negli ultimi anni nei confronti dei cittadini cinesi. Questo perché si parla di delocalizzazione del lavoro in Cina (quindi perdita di posti di lavoro per gli italiani) e di concorrenza sleale da parte di aziende cinesi in Italia

²⁴⁷ Dati rilevati dall'analisi del sito www.tuttocina.it

che evadono le tasse e sfruttano la manodopera. In un altro verso cresce pari passo anche una certa invidia per il progresso del grande dragone orientale. A contribuire ulteriormente a minare i già fragili rapporti tra le due popolazioni in questione²⁴⁸, ci sono gli atteggiamenti diffamatori alimentati dai media. Possiamo affermare che non basta una maggiore volontà dei cinesi di imparare la nostra lingua, è necessario che anche noi iniziamo ad avere un tipo di atteggiamento più aperto verso di loro, un atteggiamento che includa la voglia e la curiosità di conoscerli meglio e di comprendere le loro usanze e i loro stili di vita per poterli rispettare. Le migrazioni dei cinesi in base alla provincia da cui partono hanno connotazioni e caratteristiche diverse.

- ✓ **Il gruppo che proviene dallo Zhejiang.** E' quello che rappresenta l'insediamento più antico in Italia. La sostanziale uguaglianza nei rapporti tra femmine e maschi, evidenzia, di fatto, che questo gruppo ha ricostituito in Italia l'intero nucleo familiare attraverso un meccanismo di migrazione a catena che ha riprodotto la struttura di relazioni che consente di affrontare le varie sfide che si presentano nel corso della propria vita in Italia. Dai dati emersi (dall'analisi fatta dalla Fonte indagine OIM), i cinesi dello Zhejiang mandano rimesse molto limitate ai loro familiari in Cina, questo forse a conferma del fatto che l'intera famiglia si sia trasferita in Italia.
- ✓ **Il gruppo di cinesi provenienti dal Fujian.** Essi sono ancora caratterizzati da una migrazione per lo più maschile, le mogli e i figli rimangono nella loro patria da cui ricevono le rimesse inviate dal capofamiglia. Dopo un po' di anni, anche il resto della famiglia giungerà in Italia.
- ✓ **Una nuova migrazione.** Negli ultimi anni si sta verificando un nuovo tipo di migrazione proveniente dal Nord della Cina. Questa migrazione si divide in due principali gruppi:

²⁴⁸ Dati rilevati dal sito www.milleorienti.com

1. Uno fortemente scolarizzato e avvantaggiato, caratterizzato da laureati in Cina.

Motivi che accompagnano questa nuova migrazione sono: approfondire gli studi in Italia, o avviare attività che vedono il migrante muoversi frequentemente tra l'Italia e la Cina (in alcuni casi anche con la frequenza di 6 volte l'anno).

2. L'altro che giunge principalmente dal nord spinto da situazioni di disperazione economica. Arrivano come turisti, avvalendosi dell'accordo ADS²⁴⁹ e rimangono come irregolari, senza documenti.

²⁴⁹ E' un accordo stipulato tra l'UE e la RPC e regola i rapporti tra l'Amministrazione Nazionale del Turismo della RPC e l'UE, e concerne i visti e le regole che riguardano i gruppi turistici della RPC. Dati rilevati dal sito www.enit.it/it/trade/ads-ue-cina.htm |

UNDICESIMO CAPITOLO

Hong Kong

Dal 1° luglio del 1997, Hong Kong è di nuovo parte del territorio dello Stato cinese, dopo 150'anni di dominio britannico. Da qui si capisce chiaramente quanto anche il sistema legislativo, ne abbia subito le influenze. Come fonti del diritto della colonia britannica di Hong Kong²⁵⁰, troviamo: la legge importata dall'Inghilterra, le leggi del diritto emanato dagli organi legislativi di Hong Kong, la Common Law sviluppatasi ad Hong Kong e (solo su piccola scala), la legge cinese attualmente in vigore e le abitudini cinesi. Per quanto riguarda il discorso inerente ai regolamenti che disciplinano la questione sulla cittadinanza, è da considerare:

1. Il "**British Nationality Act, 1981**", ristampato in Gran Bretagna sotto II B 1.
2. Il "**Hong Kong Act, 1985**", entrato in vigore il 27 maggio del 1985. Un estratto afferma "sua maestà può, attraverso un ordine in consiglio, emanare dei provvedimenti attraverso cui:
 - La cittadinanza dei territori dipendenti dal dominio britannico non può essere mantenuta o acquisita durante o dopo la data di riferimento in virtù di una qualche relazione con Hong Kong;
 - Le persone che sono cittadini dei territori dipendenti dal dominio britannico in virtù di una qualche relazione, devono prima di quella data (o prima della fine del 1997, se nati nell'anno prima della data di riferimento), acquisire una nuova forma di cittadinanza britannica, i titolari dei quali saranno riconosciuti come cittadino britannico (d'oltremare).

²⁵⁰ Si veda lo scritto di PETER WESLEY-SMITH, *An Introduction to the Hong Kong Legal System*, 1987, pp. 34-38.

3. Il “**Hong Kong (British Nationality) Order, 1986**²⁵¹”, entrata in vigore il 1° luglio 1986, afferma che “secondo i propositi di questo Atto, una persona può avere delle connessioni con Hong Kong” se:
- E’ una persona il cui padre o la cui madre è nato, naturalizzato o registrato a Hong Kong, oppure se è stato abbandonato e quindi è un orfano trovato sul territorio di Hong Kong;
 - Suo padre e sua madre sono stati adottati (a Hong Kong oppure no), e l’adottante o, nel caso di un’adozione congiunta, uno degli adottanti era, al tempo dell’adozione, un cittadino di un territorio di domino britannico; oppure
 - Lui, suo padre o sua madre, siano stati registrati fuori da Hong Kong attraverso una domanda basata (interamente o in parte) su una delle seguenti ipotesi:
 - Residenza ad Hong Kong;
 - Discendente da una persona nata ad Hong Kong;
 - Discendente da una persona naturalizzata, registrata o stabilita a Hong Kong (prima o dopo la nascita della persona registrata);
 - Discendente da una persona adottata (dentro o fuori Hong Kong), nel rispetto delle condizioni elencate nel parte sopra;
 - Sposato con una persona che sia cittadino di un territorio sotto il domino britannico, in virtù di una sua connessione con Hong Kong, come specificato in questo articolo, o che l’avrebbe avuta se non fosse morto o non vi avesse rinunciato;
 - Servizio per la Corona sotto il Governo di Hong Kong;
 - Dove si abbia rinunciato alla cittadinanza e, attraverso nascita o naturalizzazione o registrazione, si abbia acquisita la cittadinanza di Hong Kong;

²⁵¹ Si veda G. B. ENDACOTT, *A History of Hong Kong*, 2. 1997.

- al momento della sua nascita, sua madre o suo padre, erano stabiliti ad Hong Kong;
- sua madre o suo padre sono nati da un genitore che al tempo della sua nascita era un cittadino del Regno Unito o delle sue colonie,;
- se si è una donna sposata, prima del 1° gennaio 1983, con un cittadino di un territorio sotto il dominio britannico;

Quando si parla di “registrato”²⁵², ci si riferisce a un cittadino di un territorio dipendente dal dominio britannico o, se si tratta di una data anteriore al 1983, a un cittadino del Regno Unito o di una delle sue colonie e la registrazione deve essere connessa a questi fattori.

4. Il 1° luglio 1987 o dopo tale data, emerge una nuova forma di cittadinanza britannica, i possessori dei quali, possono essere riconosciuti come cittadini britannici (d’oltremare). Qualsiasi persona che diventa cittadino britannico (d’oltremare), cessa in qualunque momento prima del 1° luglio 1997, di essere un cittadino di un territorio dipendente dal dominio britannico e, allo stesso tempo, cessa di essere un cittadino britannico (d’oltremare).
5. Quando una persona, in base all’Art. 3, cessa di essere un cittadino di un territorio sotto dominio britannico, e per questo diventa un apolide, diventerà, da quel momento, un cittadino britannico d’oltremare;
 - Se una persona, nata il 1° luglio 1997, o dopo questa data, è apolide, se al tempo della sua nascita, sua madre o suo padre erano cittadini britannici d’oltremare, potrà essere anche egli un cittadino d’oltremare britannico;
 - Se una persona nata il 1° luglio 1997, o dopo tale data, nasce apolide e non entro i territori di dominio britannico, deve fare richiesta, entro 12 mesi dalla data di nascita, di

²⁵² BERGMANN/FRIED, *International Ehe- und Kindschaftsrecht*, 1998 Verlag für Standesamtswesen GmbH, Frankfurt, pp. 2-13.

acquisizione della cittadinanza britannica d'oltremare, ma potrà fare tale richiesta solo nel caso in cui almeno uno dei genitori sia un cittadino britannico d'oltremare.

Inoltre, la legge sulla cittadinanza in Cina è stata applicata alla Regione ad amministrazione speciale di Hong Kong, attraverso l'Art. 18 e l'allegato III della legge fondamentale del 1° luglio 1997. In base a questa, si chiariscono i punti riguardanti la rinuncia alla cittadinanza, i documenti occorrenti, le tasse da pagare e così via.

RINUNCIARE ALLA CITTADINANZA CINESE AD HONG KONG²⁵³

In Cina non è ammessa la doppia cittadinanza. L'Art.3 della legge nazionale cinese, afferma chiaramente che la RPC non ammette la doppia nazionalità dei cittadini cinesi e, con l'Art. 9 si dichiara che appena un cittadino cinese acquista la cittadinanza straniera perde automaticamente quella cinese. Ci sono due motivi principali per cui non è ammessa la doppia cittadinanza:

1. La legge nazionale cinese ha un suo personalissimo back round storico: dopo la liberazione della Cina nel 1949, si presentarono molti dubbi e problemi causati in alcuni paesi come il sud-est asiatico, da tantissimi cinesi d'oltremare. Ci furono dei malintesi che risultarono essere negativi per le politiche di alleanze tra la Cina ed altri Paesi;
2. Un'unica cittadinanza è segno di fedeltà da parte del cittadino alla sua patria ed è più semplice dare giudizi precisi in determinati casi legislativi

Perdere la cittadinanza cinese è possibile e si evince chiaramente dagli Articoli 10,11 e 12, sopracitati. Se sei un cittadino cinese, puoi rinunciare alla tua cittadinanza se:

²⁵³ I dati sono stati rilevati dal documento "Renuntiation of Chinese Nationality" sul sito web: www.immd.gov.hk

- Se si è un cittadino residente a Hong Kong oppure se lo si è stati immediatamente prima di emigrare in un altro Paese;
- Se si è sani di mente;
- Se si è figli o sposi di uno straniero ed è richiesto, secondo la legge del Paese straniero, che si rinunci alla cittadinanza cinese prima di poter essere naturalizzati da esso;
- Se si è emigrati in un altro Paese in cui è richiesto di rinunciare alla propria cittadinanza cinese prima di ottenerne una nuova;
- Si è stati adottati da cittadini stranieri e, in base alla legge del Paese dei genitori adottivi, è richiesto di rinunciare alla propria cittadinanza cinese prima di acquistarne un'altra;
- La domanda di rinuncia alla cittadinanza cinese può essere fatta anche per altri motivi, che siano legittimi e che verranno valutati di volta in volta.

COSA SI DEVE FARE PER RINUNCIARE ALLA CITTADINANZA CINESE DI HONG KONG

➤ COMPILARE UN MODULO

La modulistica può essere rinvenuta all'home page del Dipartimento di Immigrazione del HKSAR (Hong Kong Special Administrative Region), è necessario compilare il **modulo ID924** in lingua cinese o in lingua inglese, ma è necessario che venga usato un inchiostro di colore nero o blu. Il modulo va compilato in ogni sua parte, l'articolo o gli articoli che non sono applicabili, devono essere contrassegnati e firmati dalla persona che fa la dichiarazione. La dichiarazione deve essere sempre datata e firmata, altrimenti sarà considerata non valida. Se si è impossibilitati a firmare è necessario lasciare l'impronta digitale del pollice sinistro. Il modulo avrà una parte, che è la numero 5, che andrà compilata da un genitore o da un tutore legale, nel caso in cui si è minorenni. All'appendice numero 3, bisognerà fare una dichiarazione dei propri intenti riguardo alla richiesta.

➤ PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda può essere presentata al Dipartimento consolare e diplomatico cinese, allegando gli originali e le fotocopie dei documenti occorrenti, i quali saranno analizzati dal Dipartimento. Si può anche spedire il tutto al Dipartimento per l'Immigrazione del HKSAR, con allegato un bonifico bancario per la quota di iscrizione e per le fotocopie dei documenti che serviranno da supporto alla prassi.

➤ DOCUMENTI A SOSTEGNO DELLA DOMANDA²⁵⁴

I. Se si è minorenni, è necessario presentare la domanda con i seguenti documenti e fotocopie:

(i). La prova che si è un cittadino di nazionalità cinese.

- La carta d'identità di Hong Kong;
- Tutti i passaporti e i documenti di viaggio;
- Il certificato di nascita o di naturalizzazione;

(ii). La prova che si sta acquisendo la cittadinanza di un altro Paese (con allegato una lettera delle autorità competenti con cui si afferma di garantire la concessione della loro cittadinanza);

(iii). La prova che si hanno altre legittime motivazioni per rinunciare alla cittadinanza cinese;

II. Per una persona che fa domanda e, sia minorenne, é necessario presentare i seguenti documenti:

I. La prova che si è un cittadino di nazionalità cinese.

- La carta d'identità di Hong Kong;
- Tutti i passaporti e i documenti di viaggio;
- Il certificato di nascita o di naturalizzazione;

²⁵⁴ Dati rilevati dal sito <http://www.article23.org.hk/english/bill/paper25e.pdf>

- II. La prova che si sta acquisendo la cittadinanza di un altro Paese (con allegato una lettera delle autorità competenti con cui si afferma di garantire la concessione della loro cittadinanza);
- III. La prova che si hanno altre legittime motivazioni per rinunciare alla cittadinanza cinese;
- IV. La prova che ci sia una relazione tra il richiedente e i genitori o il tutore legale:
 - Carta d'identità o documento di viaggio dei genitori o del tutore legale.
 - La prova di una tutela legale (certificato di nascita, certificato di matrimonio dei genitori).

➤ LE TASSE DA PAGARE²⁵⁵

- I. Per la domanda fatta direttamente al Dipartimento per gli Immigrati del HKSAR:

E' necessario pagare una cifra pari a HK \$480. Cifra che deve essere pagata al momento della richiesta. Il pagamento della tassa non è indice automatico che la domanda stessa sia accettata, nel caso in cui così non fosse, i soldi non verranno restituiti. Il pagamento deve essere eseguito tramite bonifico bancario intestato a "Regione Amministrativa Speciale del Governo di Hong Kong" in HK o dollari US.

- II. Per le domande consegnate al Dipartimento Consolare e diplomatico cinese, è richiesto il pagamento di spese di gestione, di spese di spedizione della domanda al Dipartimento degli Immigrati dell'HKSAR e la tassa di consegna del documento in aggiunta alla tassa della domanda menzionata prima.

➤ RIMBORSO DELLA TASSA DI CONSEGNA PER IL CERTIFICATO

²⁵⁵ Dati rilevati dall'analisi del sito <http://www.immd.gov.hk/pdforms/id924ae.pdf>

Per le domande che non hanno successo, il rimborso della tassa pagata per la consegna del certificato di rinuncia, sarà gestito dal Dipartimento dell'immigrazione del HKSAR.

➤ TEMPO DI ELABORAZIONE

In circostanze normali, ci vogliono da uno a due mesi per il processo di richiesta, senza tener presente il tempo per mandare avanti la richiesta e spedire il certificato.

➤ DOPO AVER INVIATO LA RICHIESTA

Se la domanda è inviata direttamente al Dipartimento degli Immigrati del HKSAR per posta, sarà inviata risposta via posta a casa. La comunicazione per il richiedente che ottenga successo nella domanda di rinuncia della cittadinanza cinese, avverrà con uno specifico certificato di rinuncia. Se la richiesta è stata fatta attraverso il Dipartimento Consolare, il certificato sarà rilasciato da esso. Se, invece, la richiesta è fatta attraverso il Dipartimento degli Immigrati del HKSAR via posta, allora il certificato sarà rilasciato al proprio referente locale. Il Direttore dell'Immigrazione può cancellare il certificato se esso è giustificato da motivi validi, come nel caso in cui il certificato sia, ad esempio, ottenuto con la frode, con rappresentazione o occultamento di alcuni materiali presentati. Possono essere, in questo caso, emessi dei provvedimenti legali contro la persona stessa. Se la domanda della rinuncia della cittadinanza cinese non è approvata, la persona mantiene la cittadinanza cinese.

➤ RIACQUISTARE LA CITTADINANZA DOPO AVERVI RINUNCIATO²⁵⁶

Chi ha fatto richiesta di rinuncia della cittadinanza cinese, può richiedere nuovamente il suo riottenimento, secondo quanto prevede la legge della RPC. Prima di far richiesta di riacquisto, è necessario soddisfare i criteri dettati dall'Art. 13 della legge del 1980 della RPC:

²⁵⁶ Dati rilevati dall'analisi del sito: www.gov.hk/en/residents/immigration/chinese/nationality.htm, 香港政府一站通 (Xiānggǎng zhèngfǔ yí zhàn tōng.).

Art. 13: i cittadini stranieri che hanno, una volta, posseduto la cittadinanza cinese, possono far richiesta di ripristino, se hanno motivi validi; coloro i quali hanno riottenuto la cittadinanza cinese non sono più ritenuti cittadini stranieri.

➤ ELEMENTI CHE VENGONO CONSIDERATI IN UNA DOMANDA:

Non è possibile definire tutti i casi in cui il Direttore dell'Immigrazione definisca le ragioni date valide, ma in generale, tale considerazione è data da:

- Se si ha il diritto di residenza a Hong Kong;
- Se si vive a Hong Kong;
- Se si ha un buon carattere e si è sani di mente;
- Se si è dovuto rinunciare alla cittadinanza cinese per necessità, o si è dovuto dichiarare di rinunciare alla cittadinanza cinese per ottenerne una straniera e ci sia, ora, motivi validi per rivolerla;
- Se si è presa la cittadinanza di uno o entrambi i genitori quando si era minorenni e ci siano, ora, motivi validi per rivolerla;

➤ DOCUMENTI NECESSARI²⁵⁷

Bisogna presentare la propria domanda con allegato i seguenti documenti.

- La carta d'identità di Hong Kong;
- Il passaporto o il (i) documento (i) di viaggio, le registrazioni e di tali viaggi e il periodo di permanenza ad Hong Kong, o qualcuno di questi documenti:

I. Le lettere dei datori di lavoro che attestano il periodo di attività con loro;

²⁵⁷ Dati rilevati dall'analisi del sito web <http://www.gov.hk/en/residents/immigration/chinese/declare.htm>

II. Le lettere delle scuole o di altre istituzioni d'istruzione che dichiarino il periodo di frequenza nelle strutture;

Le dichiarazioni dei redditi, oppure una lettera da parte delle Agenzie delle Entrate, che dimostri il pagamento delle tasse negli anni passati;

III. Altri documenti che dimostrino la propria residenza a Hong Kong;

- Provare la propria relazione con il(i) genitore(i) o con un tutore legale che abbiano presentato domanda di altra cittadinanza mentre si era minorenni attraverso:

1. Certificato di nascita;

2. Certificato di matrimonio;

- Altre prove che supportino la richiesta

Se si è impossibilitati a presentare qualcuno di questi documenti, bisogna spiegare il perché. Se si fa richiesta, per posta, al Dipartimento dell'Immigrazione del HKSAR, serviranno solo le fotocopie, gli originali saranno richiesti in seguito. Se si è fuori da Hong Kong, bisogna fornire il nome e l'indirizzo di un referente locale che sarà preso in contatto dal Dipartimento dell'Immigrazione. Se si presenta la domanda, in Cina, di persona a un Dipartimento Consolare e diplomatico, bisognerà presentare gli originali per verificare le richieste fatte.

➤ PAGAMENTO DI TASSE

- Se si fa richiesta direttamente al Dipartimento dell'Immigrazione:

Bisogna pagare HK\$1150. Il pagamento di tale tassa non implica che la richiesta sia accettata. Il pagamento non è rimborsabile in nessun caso.

- Se si fa richiesta attraverso il Dipartimento consolare e diplomatico:

Bisogna pagare una tassa per la gestione delle pratiche e per le spese della richiesta fatta al Dipartimento in aggiunta alla richiesta fatta nel punto precedente. Il pagamento non è rimborsabile in nessun caso.

CONCLUSIONI

Abbiamo analizzato gli ordinamenti legislativi di diverse parti del mondo, abbiamo viaggiato in lungo ed in largo, attraversando posti vicini e posti molto lontani da noi, non solo geograficamente, ma soprattutto a livello di concezioni mentali, di storia, di influenze, di etnia e religione, ma oltre ogni cosa abbiamo rilevato quanto possano essere diversi e lontani i regolamenti che vigono e amministrano un Paese piuttosto che un altro. A tal proposito è risultato evidente la differenza profonda che, proprio a causa della varietà con cui siamo venuti a contatto, può esserci tra il modo di concepire e disciplinare la cittadinanza da occidente ad oriente. Abbiamo capito quanto questo concetto sia radicato profondamente nella storia di ogni singolo Paese e da lì ne tragga il suo personalissimo modo di gestione e applicazione, a volte in maniera semplice, a volte con mille complicazioni burocratiche, accettando di con-dividere con altri un proprio cittadino senza remora alcuna o ostacolando questo processo. Perché? Una risposta si ritrova nel nazionalismo Cinese che è molto forte, o come in Giappone, dove essere un cittadino del posto è un grandissimo privilegio e rinunciarvi è sinonimo di "tradimento", e dove ottenere la cittadinanza, se si è stranieri, è praticamente impossibile, perché così come abbiamo rilevato da alcuni politici giapponesi stessi, vige una sorte di razzismo etnico, per cui non esiste altra razza al di fuori di quella giapponese. Il mondo è vario e variopinto, questo, che spesso può creare ostacoli negli spostamenti, nella comprensione degli esseri viventi gli uni verso gli altri, nella comprensione dei nostri diversi modi di vivere, di percepire ciò che ci circonda, può anche creare delle nuove opportunità, delle nuove occasioni affinché ognuno di noi non rimanga nel proprio piccolo mondo ma conosca ciò che può esistere di diverso, e sopra ogni cosa, inoltre, ci dà la possibilità di trovare il nostro spazio nel mondo, in quella parte che più ci aggrada, della quale accettiamo di riconoscere le usanze, le abitudini, le leggi. Diventare cittadino di un Paese diverso dal proprio è spesso complicato ma, per la maggior parte delle volte, è necessario semplicemente dare delle valide motivazioni a tale progetto di vita, è necessario oltre che pretendere, giustamente, di avere dei diritti, anche essere consapevoli di dover rispettare dei doveri. Doveri che non sempre possono essere comprensibili se in quel Paese, con quell'ordinamento specifico, non si è nati e non si siano percepiti quei valori fin dall'origine,

perché inculcati dal sistema e dalla famiglia. Diventa importante, per poter essere un cittadino del mondo, un cittadino che è capace di viaggiare e accettare tutto ciò che incontra, avere dei valori sani e, sopra ogni altra cosa, è necessario avere la capacità di rispettare il diverso e di accettarlo, solo così “il cittadino” si potrà muovere, potrà cambiare, decidere dove andare e come farlo. Abbiamo iniziato il nostro percorso ponendoci l’obiettivo di capire quali siano le differenze che, riguardo alla posizione e alle norme che regolano il vivere del cittadino, differenziano il sistema legislativo italiano da quello cinese. Il risultato è che il sistema legislativo italiano riguardo all’argomento in questione, risulta essere molto più flessibile e permissivo e, anche se la Cina, negli anni, ha fatto dei piccoli passi in avanti, così come abbiamo visto riguardo all’ammissione del permesso di residenza permanente per gli stranieri (Carta Verde), tuttavia, il sistema che regola i diritti dei cittadini ha ancora molta strada da fare, prima di potersi avvicinare ai moderni sistemi democratici occidentali. La differenza principale che si riscontra tra i due sistemi è il fatto che la Cina non ammetta la doppia cittadinanza, per cui qualunque cinese che per lavoro o questioni personali, decida di avvicinarsi ad un Paese straniero, viene visto come propenso a rinunciare alla propria cittadinanza. In Italia non è così, in generale la doppia cittadinanza è ammessa, tranne per i casi che abbiamo visto in corso di analisi. Mai come in questo particolare momento storico, l’immagine della Cina, rappresenta la proiezione del futuro e la prospettiva di sviluppo delle economie del XXI secolo. Tra le prime venti città che nei prossimi cinque anni supereranno i 10 milioni di abitanti, oltre la metà sono appartenenti alla RPC; anche il PIL del più grande Stato del continente asiatico si attesta ormai da anni su valori a doppia cifra. Questi sono solo alcuni degli elementi per i quali la Cina oggi non può non rappresentare il più importante riferimento per tutti coloro che intendono maturare un’esperienza significativa oltre che esclusiva. Grazie al suo incredibile contributo offerto al commercio internazionale, la Cina si colloca ai vertici della graduatoria mondiale dei paesi con capacità di attrarre investimenti esteri e già solo per questo motivo, il costante aumento di presenza di imprese straniere nel Paese richiede sempre un più crescente assorbimento di risorse umane non solo di provenienza locale. In questo contesto e per le ragioni sopra esposte, negli ultimi 3-4 anni si è visto un deciso interesse da parte di piccole e medie aziende italiane ad aprire in Cina Uffici di rappresentanza, società di trading o società produttive. Per questi motivi, al fine di

poter semplificare le pratiche per avvicinarsi al Gigante d'oriente, molti auspicano a una rapida riforma del sistema giudiziario Cinese.

Bibliografia

LIBRI

A. M., REVEDIN, *Diritti dell'uomo ed ideologie contemporanee*, Edizione Cedam, Padova, 1998

A., MANZELLA, *Dal'integrazione attraverso il mercato all'integrazione attraverso i diritti*, in *Riscrivere i diritti in Europa. La carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, Edizione Il Mulino, Bologna, 2001

A., PIZZORUSSO, *Il patrimonio costituzionale europeo*, Edizione Il Mulino, Bologna 2002.

A., RIZZO, *La Carta di Nizza*, in A., TIZZANO (a cura di), *Trattati dell'Unione europea e della Comunità europea*, Edizione Giuffrè, Roma, 2004.

ANDREW J., NATHAN, *Chinese Democracy*, University of California Press, New York, 1986

B., NASCIMBENE e M., CONDINANZI, *Giurisprudenza di diritto comunitario. Casi scelti*, Edizione Giuffrè, Milano, 2007.

B., NASCIMBENE, *La convenzione europea dei diritti dell'uomo. Profili ed effetti nell'ordinamento italiano*, collana Testi e documenti di diritto europeo, Edizione Giuffrè, Milano, 2002.

BART, VAN STEENBERGEN, ed., *The Condition of Citizenship*, London, Sage Publications, 1994.

BRUNO, NASCIMBENE, *Una riforma auspicata: la nuova disciplina della cittadinanza*, in *Corriere giur.* n. 5, 1992.

C., MORTATI, *La teoria del diritto*, Giuffrè, Padova, 2006.

C., ROMANELLI GRIMALDI, *Cittadinanza*, all'interno dell'Enc. Giur. Treccani, 1995.

C., BISOCCHI *Acquisto e perdita della Nazionalità*, Edizione Kessinger Publishing, Whitefish (Montana), 2010.

C., CASONATO, *La Carta tra conferme, novità e contraddizioni*, in R., TONIATTI (a cura), *Diritto, diritti, giurisdizione. La carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea*, Edizione Cedam, 2002, Padova.

CH. A., KUPCHAN, *La fine dell'era americana. Politica estera americana e geopolitica nel ventunesimo secolo*, trad. it. di Locatelli A., Edizione Vita e Pensiero, Collana Relazioni Internazionali e Scienza politica, Milano, 2003.

CHUN SHU, CHANG, *Nation, State, and Imperialism in early China, 1600 b.C.-8 a.D.*, in *The Rise of the Chinese Empire*, v. 1, the University of Michigan Press, 2006.

Commentario degli autori BALLARINO, NASCIMBENE, e BAREL, (a cura di), *Nuove norme sulla cittadinanza*, in *Nuove leggi civ. comm.*, Giuffrè Editore, Milano, 1993.

D., GRIMM, *Braucht Europa eine Verfassung?* Editore UTB GmbH, München 1995.

DIENE, DOUDOU, *Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related Forms of Intolerance. Follow-up to an Implementation of the Durban Declaration and Programme of Action*. The United Nations Human Rights Council, 2008.

E., GROSSO, *Le vie della cittadinanza. Le grandi radici. I modelli storici di riferimento*, Edizione Cedam, Padova 1997.

E., BERSANTI, *Cittadinanza*, v. in "Enc. Giur. It.", Vol. III, Milano 1913.

E., GABBA, *La condizione dello straniero nel passato e nel presente*, in Arch. Giur., XLIX, 1892, I.

E., TRIGGIANI, *Cittadinanza dell'Unione e integrazione attraverso i diritti*, Diritti fondamentali e Cittadinanza dell'Unione Europea, L., MOCCIA (a cura di), Edizione Franco Angeli, 2010, Milano.

ENNIO, TRIGGIANI, *Per una democrazia istituzionale europea*, in Il "Diritto Privato Europeo" dal mercato interno alla cittadinanza europea, FRANCESCO PAOLO, TRAISCI (a cura di), Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2010.

F., GENTILE, *Dichiarazione dei diritti umani ed ideologie nell'esperienza politica contemporanea*, in "I diritti dell'uomo nella critica Marxista", in AA. VV., I diritti umani. Dottrina e prassi, opera collettiva diretta da Gino Concetti, Edizione Ave, 1982, Roma"

F., BELVISI, *Cittadinanza*, in A., BARBERA (a cura), *Le basi filosofiche del costituzionalismo*, Edizione Laterza, Roma - Bari, 2006.

F., GIARDINA, *Le nuove disposizioni in materia di cittadinanza*, in Giur. It., Edizione Giuffrè, Milano, 1983.

G., BISCOTTINI, *La circolazione degli uomini e delle cose*, in En. Dir., Edizione Cedam, Milano 1966

G., CELLAMARE, *Lezioni su la disciplina dell'immigrazione nell'Unione europea*, Edizione Giappichelli, Torino, 2006.

G., RUSCONI, *La questione della cittadinanza europea*, in "Teoria politica", Edizione Il Mulino, Bologna, 2000.

GIAN ENRICO, RUSCONI, *Se l'identità nazionale non è più motivo di solidarismo*, Edizione Il Mulino, Bologna, 1991.

GIOVANNI, KOJANEC (a cura di), *Norme speciali sull'acquisto della cittadinanza in Giappone*, in LA CITTADINANZA NEL MONDO, vol. 4, Legislazione dell'Asia, Edizione Cedam, Padova, 1986.

Grand Dictionaire Ricci de la Langue Chinoise, Paris 2001, Vol. III

H., KELSEN, *Teoria generale del diritto e dello Stato*, trad. it. di "Theorie generale des normes", Edizione Puf, collana Leviathan, Milano 1999.

H., ARENDT, *Sulla Rivoluzione*, trad. it. di "Über die Revolution", Editore Piper Verlag GmbH, Roma 2011.

H., KOCHLER, *Il concetto di nazione e la questione del nazionalismo. Lo "stato-nazione" tradizionale e una "comunità-stato" multiculturale*, FABRIZIO, PIZZI (a cura di), Edizione V & P, Milano, 2006.

HANNAH, ARENDT, *Le origini del Totalitarismo*, trad., it., Torino 2010, Edizioni di Comunità.

HAO, CHANG, *Liang Qichao and Intellectual Transition in China, 1890-1907*, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1971.

HAO, CHANG, *Liang Qichao and Intellectual Transition in China, 1890-1907*, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1971.

I., FETSCHER, *La filosofia politica di Rousseau*, trad. it., Edizione Feltrinelli, Milano 1972.

I., PERNICE - F., MAYER, *La Costituzione integrata dell'Europa*, in G., ZAGREBELSKY, *Diritti e Costituzione nell'Unione Europea*, Edizione Laterza, 2005, Roma.

J. H. H., WEILER, *European Democracy and its Critique*, in "West European Politics", 18, Taylor & Francis Group, Harvard, 1995.

J. M., BARBALET, *“Cittadinanza. Diritti conflitto e disuguaglianza sociale”*, trad. it. di “Citizenship”, Edizione Open University Press, Milton Keynes, 1992.

J., BODIN, *Sei libri della Repubblica*, trad. it. di “Abr G de La R Publique (1)”, Edizione General Books, 2012.

J., HABERMAS, *Cittadinanza politica e identità nazionale. Riflessioni sul futuro dell’Europa*, in ID. , *Morale e politica*, trad. it. , Torino 1992.

JOSEPH R., LEVENSON, *Liang Ch’i-chao and the Mind of Modern China*, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1953.

JOSEPH R., LEVENSON, *Liang Ch’i-chao and the Mind of Modern China*, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1953.

K., JASPERS, *Inaffidabilità dei diritti umani*, in ID., *Verità e verifica. Filosofare per la prassi*, trad. it di “Philosophie”, Editore Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. K, 2009.

KIM, CHIN, *North Korean Nationality Law, in International Lawyer*, in “Nationality and International Law in Asian Perspective”, KO SWAN SIK (a cura di), published by Martinus Nijhoff, Netherlands, 1972

L., COTESTA, *La cittadinanza europea: evoluzione, struttura e prospettive nuove per i diritti soggettivi*, Edizione Liguori, Napoli, 2002.

LA COMMARE, *Anagrafe della popolazione*, in Dig. Publ., I, 1987.

LEO OU-FAN, LEE, *Shanghai Modern: The Flowering of a New Urban Culture in China*, Cambridge, Mass.:Harward University Press, 1999.

LYDIA, H. LIU, *Translingual Practice: Literature, National Culture, and Translated Mod-China, 1900-1937*, Stanford University Press, 1995.

M., CONDINANZI, A., LANG, B., NASCIMBENE, *Cittadinanza dell’Unione e libera circolazione*, II ed., trad. it. di “Citizenship of the Union and Freedom of Movement of Persons”, Edizione Giuffrè, Milano, 2006.

MARY BACKUS, RANKIN, *Elite Activism and Political Transformation in China, Zhejiang Province, 1864-1911*, Stanford University Press, 1996.

MARY BACKUS, RANKIN, *Some Observation on a Chinese Public Sphere*, *Modern China*, vol. 19, n. 2, Sage Publications, USA, 1993.

MERLE GOLDMAN, ELIZABETH J. PERRY, *Introduction: Political Citizenship in Modern China*, in *Changing meanings of citizenship in modern China*, in Harvard contemporary China series, n. 13, december 2001.

MERVAT F., HATEM, *The Pitfalls of the Nationalist Discourses on Citizenship in Egypt*, in *Gender and Citizenship in the Middle East*, SUAD, JOSEPH (a cura di), II parte, Syracuse University Press, 2000, New York.

MICHAEL, SCHOENHALS, *Non-people’ in the People’s Republic of China: A Chronicle of Terminological Ambiguity*, *Indian East Asian Working Paper Series on Language and Politics in Modern China*, n. 4, 1994.

MICHAEL, SCHOENHALS, *Non-people’ in the People’s Republic of China: A Chronicle of Terminological Ambiguity*, *Indian East Asian Working Paper Series on Language and Politics in Modern China*, n. 4, 1994.

MIZOGUCHI, YUZO, *Chugoku ni okeru ko, shi gainen no tenkai*, (The evolution of the concept of gong and si in China), *Shiso*, n. 669, 1980.

P., STANZIONE, *Diritti esistenziali della persona, tutela della minorità e drittwirkung nell’esperienza europea*, in “Europa e diritto privato”, Edizione Giuffrè, Milano, 2002.

R. BIN, WONG, *Citizenship in Chinese History*, in Michael Hanagan and Charles Tilly, eds., *Extending Citizenship, Reconfiguring States*, Lanham, Md., Rowman and Littlefield, 1999.

R. BIN, WONG, *Citizenship in Chinese History*, in Michael Hanagan and Charles Tilly, eds., *Extending Citizenship, Reconfiguring States*, Lanham, Md., Rowman and Littlefield, 1999.

R., ASTORRI – F. A., CAPPELLETTI, *Lo Straniero e l'ospite*, Editore Giappichelli, collana Dip. Scienza e storia dir.-Univ. Catanzaro, Torino 2002.

R., ADAM, *Prime riflessioni sulla cittadinanza dell'Unione*, LUIGI MOCCIA (a cura di), in RDI, Edizione Franco Angeli, Milano, 1992.

R., CHOLEWINSKY, *Migrants and Minorities. Integration and Inclusion in the Enlarged European Union*, JCMS, trad. it. in "Diritti fondamentali e cittadinanza dell'Unione", LUIGI MOCCIA (a cura di), Edizione Franco Angeli, Milano, 2005.

ROBERTA, CLERICI, *La cittadinanza nell'ordinamento giuridico italiano*, in Studi e pubblicazioni della rivista di diritto internazionale e processuale, Edizione Cedam, Padova, 1993.

S., GAMBINO e G., D'IGNAZIO, *Immigrazione e diritti fondamentali. Fra Costituzioni nazionali, Unione Europea e diritto internazionale*, Edizione Giuffrè, Roma, 2009.

SEUNGSOOK, MOON, *Militarized Modernity and Gendered Citizenship in South Korea (Politics, History, and Culture)*, Duke University Press, North Caroline, 2005

SINN, ELIZABETH, ed. *The Last Half Century of Chinese Overseas*. Aberdeen: Hong Kong University Press, 1998 e in

SUNG-CHEN, SHEN e SECHIN Y. S., CHIEN, *Delimiting China: Discourses of "Guomin" and the Construction of Chinese Nationality in the Late Qing, paper delivered at the Conference on "Nationalism: The East Asian Experience"*, May 25-27, 1999, Accademia Sinica, Taipei, p. 5

SURYADINATA, LEO, ed. *Ethnic Chinese as Southeast Asians*. New York: St. Martin's Press; Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1997.

T. H., MARSHALL, *Cittadinanza e classe sociale*, trad. it P. Maranini, collana Biblioteca moderna di sociologia, Edizione Utet, Milano, 1976.

T. H., MARSHALL, *Citizenship and Social Class*, Cambridge: Cambridge University Press, 1950; *Class Citizenship, and Social Development*, New York: Doubleday, 1964.

TH., HOBBS, *Leviatano o la materia, la forma e il potere di uno Stato ecclesiastico e civile*, A. PACCHI, (a cura), trad. it a cura di A. Lupoli, M. V. Predaval Magrini, R. Rebecchi, Edizione Laterza, Roma –Bari, 2008.

THERESA, MAN LING LEE, *The Meaning of Citizenship in Late Imperial Chinese Political Discourses: a Century Later*; paper prepared for the Conference on Changing Meanings of Citizenship in Modern China, Fairbank Center for East Asian Research, Harvard University, October 29-31, 1999.

THERESA, MAN LING LEE, *The Meaning of Citizenship in Late Imperial Chinese Political Discourses: a Century Later*; paper prepared for the Conference on Changing Meanings of Citizenship in Modern China, Fairbank Center for East Asian Research, Harvard University, October 1999.

V., CRISAFULLI, *Lezioni di diritto costituzionale*, collana Breviaria iuris, Edizione Cedam, Padova 1990.

V., MURA, *Diritti dell'uomo e diritti del cittadino*, in A. TARANTINO (a cura di), *Filosofia e politica dei diritti umani nel 3° millennio. Atti del 5° Congresso dei filosofi politici italiani*, Edizione Giuffrè, Milano, 2003

V., SKOURIS, *La protezione dei diritti fondamentali nell'Unione europea nella prospettiva dell'adozione di una Costituzione europea*, in L. S., ROSSI, *Il progetto di Trattato-Costituzione. Verso una nuova architettura dell'Unione europea*, Edizione Giuffrè, Milano, 2004.

WANG, KE-WEN, *Modern China, An Encyclopedia of History, Culture and Nationalism*, New York and London, 1998, Garland Reference Library of the Humanities, volume 1519, In *Chinese and Indian Labor in South Africa's Diverse People: A Reference Sourcebook*, S. Barbara, ABC-CLIO, 2005.

WILLIAM T., ROWE, *Hankow: Conflict and Community in a Chinese City, 1796-1895*, Stanford University Press, 1989.

WILLIAM T., ROWE, *The Problem of Civil Society in Late Imperial China, Modern China*, vol. 19, n. 2, Sage Publications, USA, 1993.

ZHANG, ZHONGLI et al., eds., *Jindai Shanghai chengshi yanjiu* (A study of the modern city of Shanghai), Shanghai People's Press, 1990.

ZHANG, ZHONGLI et al., eds., *Jindai Shanghai chengshi yanjiu* (A study of the modern city of Shanghai), Shanghai People's Press, 1990.

GAZZETTA UFFICIALE

Gazz. Uff. del 15 febbraio 1992, n. 38

Gazz. Uff. del 4 gennaio dell'anno 1994, n. 2.

Gazz. Uff., n. 112 del 26 aprile 1983

Gazz. Uff. n. 113 del 17 maggio 1986.

Gazz. Uff., n. 26 del 7 novembre 1988

Gazz. Uff. del giorno 19 dicembre, anno 2000, al n. 295.

SITOGRAFIA

www.ariannascuola.eu.

www.west-info.eu/it.

www.anusca.it

www.deaweb.org.

www.interno.it/mininterno/cittadinanza.

www.secondegenerazioni.it

www.altalex.com.

www.interno.it

www.consamsterdam.esteri.it.

<http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Struttura/CerimonialeD>.

<http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/...>

<http://www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/...>

http://www.immigrazione.it/?zn=var&subzn=archiv_164

www.interno.it, www.impresalavoro.eu

www.legislationonline.org.

www.interno.it

www.101professionisti.it

www.italiaestera.net.

www.esteri.sm/on-line.it

www.sanmarinosite.com.

www.corriereromagna.it/san-marino.it

www.giornale.sm.

www.vatican.va.

www.vaticanstate.va.

www.toscanaoggi.it

www.usimmigration.visapro.com/USA-Citizenship-Services

www.usacitizenship.info

www.immlaw.com/citizenship.html
<http://www.cic.gc.ca/english/citizenship/rules-citizenship.asp>
<http://expat-argentina.blogspot.com/2005/08/dual-citizenship...>
http://www.multiplecitizenship.com/wsc/wsc_BRAZIL.html
<http://www.v-brazil.com/government/laws/title11.html>
www.citizenshipadvisor.com
www.immi.gov.au
www.australiacitizenship.org
www.australia.gov.au/directories/australia/immigration
www.scribd.com/Citizenship-Laws-in-Africa
www.sharmeqitto.wordpress.com
www.globalvisas.com/south_africa/south_africa_citizenship.html
www.multiplecitizenship.com/wsc/wsc_SOUTH_AFRICA.html
www.apps.americanbar.org
<http://digital.library.cornell.edu/l/iberian/pdf/001>
www.dilinger.it
www.unisi.it
www.unhcr.org
www.multiplecitizenship.com
www.cjdr.org
www.realt5000.com.ua
www.mediterraneaonline.eu
www.wluml.org
www.moi.gov.sa/wps/wcm/saudi_nationality
www.justlanded.com
www.oasicenter.eu
www.asianews.it
www.findarticles.com
www.articles.cnn.com;
www.osservatorioiraq.it/l'importanza-di-essere-giordani

www.annusca.it;

www.factsanddetails.com/japan.php?itemid=6328&catid=18

www.notizieemigranti.com

www.facil.unibo.it/.../AppuntiTeraoMinoranzeGiapponedicembre2008.doc

www.anidojo.net?p=1439

www.justlanded.com

www.crnjapan.com.

www.sulgiappone.it

www.moj.go.jp

www.soumu.go.jp

www.city.inazawa.aichi.jp;

www.international-divorce.com;

www.japantimes.co.jp.

www.pmlp.gov.lv/en/pakalpojumi/residence/citizenship.html

www.asiafinest.com

www.immigration.go.kr

www.oneclick.law.go.kr

www.travel.state.gov

www.goal.or.kr

<http://www.loc.gov.lawweb/servlet/lloc>

www.amnesty.it

www.mysecondpassport.com

www.immigration.go.kr

http://www.gov.cn/gongbao/content/2004/content_62714.htm

<http://baike.baidu.com/view/9353.htm>

www.baik.soso.com/v6330522.html

<http://www.charta77.org/08ch08cn/carta08.html>

www.tuttocina.it

www.lastampa.it/web/cmstp/tmplrubriche/blog/grubrica.asp?ID_blog=300&ID_articolo=78

www.history.cultural-china.com/en/174History1898.htm.

www.mondoviaggiplus.it/confucianesimo.html

www.milano.china-consulate.org

www.click.vi.it/sistemiculture

http://192.38.121.218/issco5/documents/McKeownpaper_000.doc

<http://www.associna.com/modules.php?name=News&file=article&sid=416>

<http://www.associna.com/modules.php?name=News&file=article&sid=416>

http://www.tuttocina.it/Mondo_cinese/105/105_Rast.htm

http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/0564_2008_12_18_rapporto_cinesi_italia.html

<http://www.fiscooggi.it/dal-mondo/schede-paese/articolo/scheda-paese-la-cina>

<http://www.click.vi.it/sistemiculture/Minnella3.html>

http://www.cestim.it/argomenti/31italia/rapporti-papers/dossier_migrazioni/parte_3/normativa.htm

http://www.camera.it/parlam/leggi/tipo-ElencoCronologico_anno-1996_mese-12.htm

http://www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/I040_98.html

http://www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/I040_98.html

<http://www.altalex.com/index.php?idnot=997>

<http://www.diritto.it/art.php?file=/archivio/25370.html>

<http://www.click.vi.it/sistemiculture/Minnella5.html>

www.pbmstoria.it/dizionari/storia_mod/m127.htm

www.tokyokodokan.it/judo/GIAPPONE/STORIA/meiji.htm

www.tuttocina.it/tuttocina/storia/sun_yatsen.htm

<http://www.associna.com/modules.php?name=News&file=article&sid=416>

http://www.tuttocina.it/Mondo_cinese/105/105_Rast.htm

http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/0564_2008_12_18_rapporto_cinesi_italia.html

<http://www.fiscooggi.it/dal-mondo/schede-paese/articolo/scheda-paese-la-cina>

<http://www.click.vi.it/sistemiculture/Minnella3.html>

http://www.cestim.it/argomenti/31italia/rapporti-papers/dossier_migrazioni/parte_3/normativa.htm

http://www.camera.it/parlam/leggi/tipo-ElencoCronologico_anno-1996_mese-12.htm

http://www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/I040_98.html

http://www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/I040_98.html

<http://www.altalex.com/index.php?idnot=997>

<http://www.diritto.it/art.php?file=/archivio/25370.html>

<http://www.click.vi.it/sistemiculture/Minnella5.html>

www.pbmstoria.it/dizionari/storia_mod/m127.htm

www.tokyokodokan.it/judo/GIAPPONE/STORIA/meiji.htm

www.tuttocina.it/tuttocina/storia/sun_yatsen.htm.

www.vip.chinalawinfo.com